



Unione di Banche Italiane S.p.A.
Sede Sociale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8
Sedi operative: Brescia e Bergamo
Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2
Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2
Sito internet www.ubibanca.it

PRIMO SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

depositato presso la Consob in data 3 agosto 2017 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione del Supplemento al Documento di Registrazione stesso da parte della Consob con nota del 3 agosto 2017 protocollo n. 0096470/17

Il presente documento costituisce un supplemento (il "Supplemento" o il "Primo Supplemento") al documento di registrazione di Unione di Banche Italiane S.p.A. ("UBI Banca" o l'"Emittente" o la "Banca") depositato presso Consob in data 9 giugno 2017 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0076456/17 del 9 giugno 2017 (il "Documento di Registrazione").

Il presente Primo Supplemento è stato redatto ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva 2003/71/CE e degli articoli 94, comma 7, e 113, comma 2, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificati e integrati.

Il presente Primo Supplemento è stato depositato presso la Consob in data 3 agosto 2017 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0096470/17 del 3 agosto 2017.

L'adempimento di pubblicazione del presente Primo Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente Primo Supplemento è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web www.ubibanca.it e, in forma stampata e gratuita, presso la sede legale di Unione di Banche Italiane S.p.A. (Piazza Vittorio Veneto, 8, Bergamo).

[QUESTA PAGINA È STATA INTENZIONALMENTE LASCIATA IN BIANCO]

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Documento di Registrazione – come integrato ed aggiornato con le informazioni contenute nel Primo Supplemento – e nel Prospetto di Base nel loro complesso e gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al Gruppo UBI Banca, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti, riportati nel Capitolo 4 (Fattori di Rischio) del Documento di Registrazione e nel Capitolo 2 (Fattori di Rischio) della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari.

Il presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione è stato redatto per:

- integrare l'informativa resa nel Documento di Registrazione in seguito alla conclusione dell'operazione di aumento di capitale in opzione (l'"Aumento di Capitale") ad esito della quale sono state integralmente sottoscritte tutte le n. 167.006.712 azioni ordinarie UBI Banca di nuova emissione (le "Nuove Azioni" e ciascuna la "Nuova Azione").

Nel prosieguo sono evidenziati alcuni rischi specifici che devono essere considerati dagli investitori al fine dell'apprezzamento dell'investimento:

1. In data 7 aprile 2017 l'Assemblea straordinaria dei soci di **Unione di Banche Italiane S.p.A. ("UBI Banca"**, la "**Società**" o l'"**Emittente**") ha deliberato di attribuire al Consiglio di Gestione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del Codice Civile e previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte ed entro il 31 luglio 2018, per un importo massimo complessivo di Euro 400.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti della Società (l'"**Aumento di Capitale**"). Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione l'Aumento di Capitale risulta integralmente sottoscritto. In data 10 maggio 2017, l'Emittente ha perfezionato l'acquisizione (l'"**Acquisizione**") dalla Banca d'Italia (il "**Venditore**"), in qualità di ente gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione, del 100% del capitale sociale di Nuova Banca Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. (congiuntamente, le "**Nuove Banche**"). Le Nuove Banche sono state costituite al fine di svolgere compiti di "ente-ponte" ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in relazione alle procedure di risoluzione avviate ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 180/2015 nei confronti di Banca delle Marche S.p.A., Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c.p.a. e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. le quali sono, alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione, in liquidazione coatta amministrativa (congiuntamente, le "**Old Banks**"). Secondo quanto previsto dai provvedimenti di avvio delle procedure di risoluzione, tutti i diritti, le attività e le passività costituenti le aziende bancarie delle Old Banks (ad eccezione dei "*debiti subordinati non computabili nei fondi propri emessi dalla banca in risoluzione*") sono state trasferite alla rispettiva Nuova Banca quale "ente ponte". In seguito al perfezionamento dell'Acquisizione, Banca d'Italia, con tre distinti provvedimenti emessi lo stesso giorno del *closing* (10 maggio 2017), ha dichiarato la cessazione della qualifica di ente ponte delle Nuove Banche ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 180/2015.

L'Aumento di Capitale si inserisce nell'ambito dell'Acquisizione delle Nuove Banche ed è volto a mantenere i coefficienti patrimoniali della *combined entity*, ossia del gruppo facente capo ad UBI Banca ("**Gruppo**" o "**Gruppo UBI Banca**") nella nuova configurazione risultante dall'Acquisizione, ad un livello non inferiore a quello dei requisiti prudenziali utilizzati dalla Banca Centrale Europea ("**BCE**") ai fini dell'autorizzazione al perfezionamento dell'Acquisizione. In particolare l'Aumento di Capitale è finalizzato a far sì che il livello del *Common Equity Tier 1 Ratio* ("**CET 1 ratio**" o "**coefficiente di Capitale Primario di Classe 1**") *fully loaded* (intendendosi per "*fully loaded*" il coefficiente calcolato assumendo il completamento totale degli effetti del regime transitorio a gennaio 2024 previsto dalla Direttiva CRD IV e dal Regolamento CRR) della *combined entity* non sia inferiore all'11%, in linea con il livello di tale indice che, sebbene determinato autonomamente dall'Emittente, è stato utilizzato dalla BCE nell'ambito del procedimento autorizzativo dell'Acquisizione. Tale livello di CET 1 *ratio* è pari all'obiettivo di partenza – riferito alla fine dell'esercizio al 31 dicembre 2017 – previsto dal Piano Industriale 2017-2020 approvato dal Consiglio di Sorveglianza dell'Emittente in data 5 maggio 2017.

L'Aumento di Capitale, in particolare, è destinato a fronteggiare la riduzione del CET 1 *ratio* del Gruppo UBI Banca legata all'Acquisizione delle Nuove Banche. Tale riduzione origina dal fatto che le Nuove Banche al momento dell'Acquisizione presentano un CET 1 *ratio* inferiore a quello del Gruppo UBI

Banca e che a fronte dell'Acquisizione si genera contabilmente il c.d. *Badwill* (ossia la differenza tra il prezzo di Euro 1 (uno) pagato per l'Acquisizione delle Nuove Banche e il relativo patrimonio netto espresso al *fair value*). L'allocazione di tale posta è disciplinata dai principi contabili internazionali che prevedono che tale importo sia allocato *in primis* alle poste patrimoniali della società acquisita per esprimerle al *fair value* e, per la quota residua, a conto economico.

Le stime effettuate, con il supporto di un consulente esterno (*cf.* per la metodologia il Capitolo, 20, Paragrafo 20.2), evidenziano che l'importo rilevabile a conto economico alla data di Acquisizione sia pari a circa Euro 600 milioni rispetto al patrimonio netto contabile espresso al *fair value* delle Nuove Banche di Euro 1.010 milioni. La differenza è attesa confluire a conto economico negli esercizi successivi, in coerenza con le previsioni del Piano Industriale 2017-2020, principalmente a riduzione delle rettifiche di valore attese sui crediti delle Nuove Banche. Tali stime sono preliminari e provvisorie in quanto alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione l'Emittente non ha ancora effettuato il processo di stima analitica dei *fair value* delle attività e passività delle entità acquisite (processo che, come previsto dall'IFRS 3, può chiudersi entro un anno dalla data di perfezionamento dell'acquisizione). Ciò premesso, si evidenzia che nell'ambito della prima rendicontazione contabile successiva al perfezionamento dell'Acquisizione, gli effetti di tale operazione potrebbero differire, anche significativamente, dalle suddette stime preliminari (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.6 del Documento di Registrazione). L'importo massimo di Euro 400 milioni dell'Aumento di Capitale è stato determinato tenuto conto di tale disallineamento temporale e, quindi, della mancata piena computabilità alla data di Acquisizione dell'intero importo del *Badwill* (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Documento di Registrazione).

2. L'Acquisizione comporta per il Gruppo UBI Banca i rischi tipici di qualsiasi operazione straordinaria di acquisizione, nonché rischi specifici conseguenti alle caratteristiche proprie dell'Acquisizione e delle Nuove Banche, anche tenuto conto della loro limitata storia operativa. Si evidenzia che il Gruppo UBI Banca è esposto al rischio che le Nuove Banche possano subire conseguenze negative aventi origine nelle attività delle Old Banks, in quanto vengano chiamate in giudizio perché ritenute soggetti legittimati a rispondere di eventuali passività originate dalle attività svolte dalle Old Banks prima dell'esecuzione della Risoluzione (ivi incluse le eventuali passività derivanti da violazioni commesse dalle Old Banks ed inclusi eventuali obblighi solidali di pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle Old Banks) e trasferite alle Nuove Banche ai sensi del programma definito da Banca d'Italia ai fini della Risoluzione, fermi comunque gli obblighi di manleva a carico del Venditore *infra* descritti. Il Gruppo, in particolare, è esposto al rischio che le Nuove Banche siano oggetto di pretese restitutorie e risarcitorie di terzi quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi sottoscrittori di strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti nell'ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e inadeguatezze nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle stesse.

Si evidenzia che l'eventuale verificarsi o insorgere di debiti o sopravvenienze passive relative alle Nuove Banche o alle attività da esse svolte ovvero di passività a carico dell'Emittente che non siano oggetto delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Venditore ai sensi del Contratto di Acquisizione e/o eccedano i limiti degli obblighi di indennizzo (quali, ad esempio, una franchigia assoluta di Euro 10 milioni e un *cap* complessivo generale pari a Euro 250 milioni applicabile, fatte salve talune specifiche eccezioni, in caso di passività a carico delle Nuove Banche e di violazione delle dichiarazioni e garanzie di *business*), o rispetto ai quali non sia comunque possibile ottenere il risarcimento dei relativi danni da parte del Venditore - ove non seguito tempestivamente dalla messa in atto di azioni/iniziativa idonee a contrastare gli impatti negativi sui requisiti patrimoniali e generare risorse finanziarie in misura congrua per l'adempimento degli obblighi del Gruppo UBI Banca *post* Acquisizione - potrebbe produrre effetti negativi significativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca e sui coefficienti patrimoniali applicabili sulla base della normativa prudenziale vigente e in particolare su quelli stabiliti dalla BCE nel dicembre 2016 al termine dello SREP. In tale evenienza la BCE potrebbe chiedere al Gruppo UBI Banca l'adozione di misure e interventi correttivi, inclusi misure volte al rafforzamento dei mezzi patrimoniali, imposizione di limiti alla distribuzione di dividendi o divieti di effettuare determinate operazioni (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione).

Il Piano Industriale 2017-2020 prevede il raggiungimento da parte del Gruppo UBI *post* Acquisizione di obiettivi di incremento della quota complessiva di mercato e di espansione dell'attività in aree geografiche in cui il Gruppo UBI Banca non era presente o era presente solo parzialmente conseguendo sinergie ed economie di scala rivenienti dal processo di integrazione aziendale nell'arco

di Piano Industriale 2017-2020 stimate complessivamente in Euro 318 milioni (al netto del relativo effetto fiscale).

Si evidenzia che la realizzazione di tali obiettivi di crescita dipenderà, tra l'altro, dalla capacità del Gruppo UBI Banca di integrare in maniera efficiente le diverse entità acquisite, di conservare l'attuale rete commerciale e il portafoglio clienti delle stesse e di incrementarne la produttività riducendo al contempo i costi. Pertanto alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione non vi è certezza circa il raggiungimento dei suddetti obiettivi (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione).

3. Nel corso del 2016, il Gruppo UBI Banca è stato assoggettato al processo SREP dalla BCE. Il 12 dicembre 2016 UBI Banca, al termine di tale processo, ha ricevuto dalla BCE la comunicazione con l'indicazione dei requisiti prudenziali di natura quantitativa su base consolidata da rispettare per il 2017 e le misure qualitative da porre in essere (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Documento di Registrazione).

Come emerge dalle risultanze del processo SREP 2016, il cui esito ha portato alla determinazione di detti requisiti prudenziali, la BCE ha evidenziato taluni profili di debolezza/punti di attenzione e indicato talune aree di intervento. Tali profili di debolezza/punti di attenzione sono principalmente relativi a: (i) il rischio di credito e, in particolare, l'elevato livello di esposizioni deteriorate e la gestione dei *non performing loans*; si veda *infra* per quanto riguarda la richiesta sul punto della BCE (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione); (ii) alcuni aspetti di dettaglio relativi alla misurazione e monitoraggio interno del rischio di liquidità (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.15 del Documento di Registrazione); (iii) il rischio derivante dalla complessità della struttura del Gruppo composto, prima della completa realizzazione a febbraio 2017 del Progetto Banca Unica, dalla capogruppo e dalle Banche Rete (*cf.* Capitolo 4, Paragrafi 4.1.3 e 4.1.8 del Documento di Registrazione); (iv) i rischi connessi a possibili inefficienze del processo di interazione tra il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione e al *framework* relativo alla gestione dei conflitti di interesse e dei controlli interni (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.8 del Documento di Registrazione); (v) il rafforzamento dei processi di *audit* e *compliance* (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.27 del Documento di Registrazione); (vi) il rischio operativo in relazione ai profili di trasparenza nei rapporti con i clienti, all'antiriciclaggio e alla gestione dei conflitti di interesse (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.24 del Documento di Registrazione); (vii) il monitoraggio di alcuni investimenti in titoli (comunque sostanzialmente relativi a controparti di elevato merito creditizio) già in portafoglio che non rientrano nei nuovi limiti fissati dalla Banca e il rischio derivante dall'elevato livello di esposizione ai titoli di stato italiani (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.14 del Documento di Registrazione); (viii) la necessità di considerare, ai fini del monitoraggio del rischio tasso del portafoglio di proprietà della Banca, anche i *non performing loans* (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.17 del Documento di Registrazione).

Con particolare riguardo alla qualità del credito del Gruppo UBI Banca, si evidenzia che la decisione finale sullo SREP conteneva la richiesta di trasmettere alla BCE entro il 28 febbraio 2017 (scadenza posticipata al 17 marzo 2017) un piano strategico e operativo per la gestione dei crediti deteriorati ("*non performing loans*" o "NPL") comprendenti obiettivi quantitativi di riduzione del livello dei crediti deteriorati lordi e netti. UBI Banca ha fornito il riscontro alle richieste della citata Autorità di Vigilanza in data 17 marzo 2017, con riferimento al perimetro di Gruppo a tale data. Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione l'Emittente non ha ancora avuto riscontro dalla BCE in ordine al suddetto piano (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione).

Nell'ambito del processo SREP 2016, la BCE ha segnalato la necessità di rafforzare i processi e gli strumenti di pianificazione strategica pluriennale e di monitoraggio della strategia di *business* della Banca di lungo termine mettendo maggiore enfasi su taluni aspetti tra i quali il posizionamento di lungo termine del Gruppo UBI, il processo di allocazione dei costi interni e le decisioni strategiche di *pricing* e la necessità di monitorare gli aspetti relativi alla generazione di ricavi e al *framework* dei costi per assicurare il raggiungimento dei livelli di profittabilità previsti (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Documento di Registrazione). Sebbene le azioni poste alla base del Piano Industriale 2017-2020 siano finalizzate, tra l'altro, a mitigare i profili di debolezza e ad intervenire sui punti di attenzione evidenziati all'esito dello SREP 2016, alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione sussiste il rischio che le azioni del Piano Industriale 2017-2020 non siano in grado di rispondere adeguatamente a quanto indicato dalla BCE (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Documento di Registrazione).

4. Si segnala che l'andamento reddituale del Gruppo UBI Banca, nel triennio 2014-2016, è stato caratterizzato da significativa variabilità. In particolare, il Gruppo UBI Banca ha concluso il 2016 con

una perdita netta di Euro 830,2 milioni (Euro 116,8 milioni l'utile realizzato nel precedente esercizio e Euro 725,8 milioni la perdita del 2014). La suddetta variabilità è stata influenzata in buona parte da componenti economiche non ricorrenti, quali ad esempio l'*impairment* degli avviamenti, gli oneri per esodi anticipati, i contributi addizionali al Fondo di Risoluzione, la svalutazione del Fondo Atlante. Quanto alla *performance* operativa ricorrente del Gruppo UBI Banca, si evidenzia che nell'esercizio 2016 l'andamento dei proventi operativi rispetto al 2015 ha evidenziato una riduzione del 7,5% dovuta al fatto che la riduzione del margine di interesse e del risultato dell'attività di negoziazione e copertura è stata più che proporzionale rispetto all'incremento delle commissioni nette e alla riduzione dei costi.

Quanto all'andamento reddituale delle Nuove Banche si evidenzia quanto segue: (i) sin dal momento della costituzione nel novembre 2015 le Nuove Banche hanno registrato in aggregato perdite rilevanti; (ii) la perdita netta su base aggregata riportata dalle Nuove Banche nel 2016 (pari ad Euro 1.031 milioni) è riconducibile – oltre alle rettifiche di valore dei crediti problematici oggetto di cessione a Fondo Atlante II che hanno avuto un impatto di circa Euro 600 milioni – ad una *performance* operativa negativa; (iii) il risultato netto pro-forma del Gruppo UBI nell'esercizio 2016 - determinato senza considerare l'effetto dell'iscrizione a conto economico del *Badwill* - è rappresentato da una perdita pari ad Euro 1.024,4 milioni; (iv) anche per l'esercizio 2017 è attesa una perdita netta, su base aggregata, delle Nuove Banche (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.4 del Documento di Registrazione).

Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione vi è una situazione di incertezza in merito ad un miglioramento della situazione macroeconomica generale e, quindi, i risultati economici del Gruppo UBI Banca potrebbero essere influenzati anche in futuro dalla necessità di rilevare ulteriori rettifiche di valore a fronte di crediti, partecipazioni, avviamenti ed investimenti in altre attività finanziarie, con impatti negativi, anche significativi, sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici dell'Emittente e del Gruppo stesso. Conseguentemente il Gruppo UBI Banca post Acquisizione potrebbe non essere in grado di registrare un'inversione di tendenza (da negativa a positiva) dei propri risultati reddituali (cfr. Capitolo 4, Paragrafi 4.1.4 e 4.2.1 del Documento di Registrazione).

La capacità dell'Emittente di distribuire dividendi dipende, *inter alia*, dal rispetto dei requisiti patrimoniali minimi applicabili in base alla normativa vigente, in particolare i requisiti patrimoniali richiesti ad esito dello SREP 2016 applicabili a partire dal 1° gennaio 2017 (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Documento di Registrazione), il cui mancato rispetto comporta la necessità di calcolare il c.d. ammontare massimo distribuibile (AMD), come definito sulla base dell'articolo 141 della CRD IV; pertanto, pur in presenza di utili distribuibili ai sensi del proprio bilancio civilistico, l'Emittente non potrebbe corrispondere dividendi in linea con quanto previsto nel Piano Industriale 2017-2020 in caso di mancato rispetto di tali previsioni della normativa prudenziale (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.9 del Documento di Registrazione).

5. Il Gruppo UBI Banca è esposto ai rischi propri delle attività creditizie che si sostanziano, *inter alia*, nella possibilità che le proprie controparti contrattuali non adempiano in tutto o in parte alle obbligazioni di pagamento assunte, e nella potenziale diminuzione del merito creditizio delle controparti, con conseguente deterioramento del credito ed effetti negativi a danno del Gruppo. In particolare, il Gruppo UBI Banca è esposto al rischio che i crediti vantati non vengano rimborsati dai debitori alla scadenza e debbano essere parzialmente o integralmente svalutati.

Si evidenzia che al 31 dicembre 2016 i crediti deteriorati netti del Gruppo UBI Banca - sia nel loro complesso sia nelle categorie delle *sofferenze nette* e delle inadempienze probabili nette - registrano un'incidenza percentuale sul totale dei crediti netti superiore al dato del sistema bancario (fonte Banca d'Italia - Rapporto sulla stabilità finanziaria).

Inoltre il grado di copertura dei crediti deteriorati, sia nel loro complesso, sia nella categoria delle *sofferenze*, delle inadempienze probabili e delle esposizioni scadute - sia al netto che al lordo dei crediti stralciati (c.d. "*write-off*") - risulta inferiore rispetto al dato del sistema bancario (fonte Banca d'Italia - Rapporto sulla stabilità finanziaria).

Un eventuale ulteriore deterioramento della qualità del credito, con conseguente aumento dei crediti deteriorati e delle relative rettifiche di valore, potrebbe quindi comportare effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione).

6. Il Piano Industriale 2017-2020 è stato elaborato su un perimetro del Gruppo UBI Banca significativamente differente rispetto a quello in essere alla data dell'ultima rendicontazione contabile (31 marzo 2017), ragione per cui le informazioni finanziarie storiche del Gruppo UBI Banca sono

scarsamente comparabili con quelle prospettiche. Tale Piano contiene obiettivi del Gruppo UBI Banca individuati sulla base dello scenario macroeconomico e di azioni strategiche che dovranno essere intraprese. Sebbene le azioni previste da tale Piano, in particolare l'Aumento di Capitale, che alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione risulta integralmente sottoscritto, e il miglioramento della redditività, non abbiano costituito oggetto di specifica richiesta da parte della BCE, tuttavia dette azioni sono finalizzate, tra l'altro, a mitigare i profili di debolezza/punti di attenzione evidenziati dalla BCE all'esito dello SREP 2016.

Con particolare riguardo alla qualità del credito, fermo restando che alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione l'Emittente non ha ancora avuto riscontro dalla BCE in ordine al piano *Non Performing Loans* trasmesso alla BCE in data 17 marzo 2017, si evidenzia che il Piano Industriale 2017-2020 – elaborato in coerenza con la strategia per la gestione del credito anomalo contenuta nel suddetto piano *Non Performing Loans* – contiene gli obiettivi di miglioramento della qualità del credito riferiti al perimetro del Gruppo UBI Banca *post* Acquisizione (si evidenzia che l'Acquisizione ha comportato un incremento del portafoglio dei crediti deteriorati lordi del Gruppo UBI Banca di Euro 1.800 milioni, costituito per la quasi totalità da inadempimenti probabili). Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione sussiste il rischio che l'Emittente possa essere tenuto, a seguito di richieste da parte dell'Autorità di Vigilanza, a trasmettere un nuovo piano per la gestione dei crediti deteriorati che tenga conto delle posizioni deteriorate delle Nuove Banche e che ad esito dell'esame di detto piano l'Autorità di Vigilanza richieda all'Emittente ulteriori interventi/iniziative per la gestione dei crediti deteriorati del Gruppo UBI Banca *post* Acquisizione.

Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione sussiste il rischio che le azioni del Piano Industriale 2017-2020 non siano in grado di fronteggiare adeguatamente il profilo di debolezza attinente alla qualità del credito e gli ulteriori punti di debolezza/profilo di attenzione indicati dalla BCE (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione).

Sulla base delle assunzioni del Piano Industriale 2017-2020 - tra cui il perfezionamento integrale dell'Aumento di Capitale, che alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione risulta integralmente sottoscritto, la fusione per incorporazione nell'Emittente delle Nuove Banche, la razionalizzazione dei costi, l'allocazione del *Badwill* derivante dall'Acquisizione per un importo pari a circa Euro 1.010 milioni (con effetti immediati sul conto economico per circa Euro 600 milioni nel 2017 e per il residuo negli esercizi 2017-2021) - l'Emittente prevede di conseguire (a fronte di un risultato netto pro-forma negativo del Gruppo UBI Banca nel 2016 pari a Euro 425 milioni) un risultato netto consolidato pari ad Euro 919 milioni nel 2019 e ad Euro 1.117 milioni nel 2020.

Ciò premesso, si richiama l'attenzione degli investitori sulla circostanza che il Piano Industriale 2017-2020 è basato su numerose assunzioni e circostanze, alcune delle quali sono al di fuori del controllo dell'Emittente (quali, tra l'altro, ipotesi relative allo scenario macroeconomico e all'evoluzione del contesto regolamentare), nonché su assunzioni ipotetiche relative agli effetti di azioni specifiche o concernenti eventi futuri su cui l'Emittente può solo parzialmente influire (tra cui il perfezionamento dell'Aumento di Capitale, che alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione risulta integralmente sottoscritto, e le attività funzionali al miglioramento della qualità dell'attivo patrimoniale e all'integrazione aziendale).

Tali assunzioni e circostanze potrebbero non verificarsi o potrebbero verificarsi in misura e in tempi diversi da quelli prospettati, determinando scostamenti anche significativi rispetto alle previsioni del Piano Industriale 2017-2020, con conseguenti effetti negativi sulla capacità del Gruppo UBI di rispettare i vincoli previsti dalla normativa prudenziale applicabili e/o individuati dalle Autorità di Vigilanza, nonché con effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione).

7. Il Documento di Registrazione riporta i prospetti relativi alla situazione patrimoniale, al conto economico ed al rendiconto finanziario consolidati pro-forma per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (i "**Prospetti Consolidati Pro-Forma**") corredati dalle note esplicative, predisposti per riflettere in modo retroattivo gli effetti significativi dell'operazione di Acquisizione e delle operazioni connesse, nonché dell'Aumento di Capitale.

Le informazioni contenute nei Prospetti Consolidati Pro-Forma rappresentano una simulazione dei possibili effetti che sarebbero potuti derivare se le citate operazioni si fossero realizzate alla predetta data. In considerazione del fatto che i Prospetti Consolidati Pro-Forma sono costruiti per riflettere retroattivamente gli effetti significativi di operazioni successive, nonostante il rispetto delle regole comunemente accettate e l'utilizzo di assunzioni ragionevoli, vi sono dei limiti connessi alla natura

stessa dei dati pro-forma. Pertanto sussiste il rischio che, qualora le citate operazioni fossero realmente avvenute alla data presa a riferimento per la predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-Forma. Inoltre i Prospetti Consolidati Pro-Forma non intendono fornire una rappresentazione dei dati prospettici del Gruppo UBI Banca.

Si evidenzia che, come detto nel punto 1, l'allocazione della differenza di consolidamento (*Badwill*) riportata in detti Prospetti è provvisoria, in quanto alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione l'Emittente non ha ancora effettuato il processo di stima analitica dei *fair value* delle attività e passività delle entità acquisite (processo che, come previsto dall'IFRS 3, può chiudersi entro un anno dalla data di perfezionamento dell'acquisizione).

Ciò premesso, si evidenzia che nell'ambito della prima rendicontazione contabile successiva al perfezionamento dell'Acquisizione, gli effetti di tale operazione potrebbero differire, anche significativamente, da quanto riportato nei Prospetti Consolidati Pro-Forma (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.6 del Documento di Registrazione).

8. Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione il Gruppo UBI Banca è parte in procedimenti giudiziari nonché destinatario di reclami, in entrambi i casi riconducibili all'ordinario svolgimento della propria attività.

A fronte del *petitum* complessivo del contenzioso del Gruppo UBI Banca, pari ad Euro 779,9 milioni al 31 marzo 2017, le società del Gruppo hanno ritenuto di appostare accantonamenti a bilancio - in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata in funzione del grado di "probabilità" e/o "possibilità" così come definiti dal principio contabile IAS 37 e tenendo conto della giurisprudenza in merito - per un importo pari a Euro 149,1 milioni al 31 marzo 2017. L'eventuale soccombenza delle società del Gruppo UBI Banca produrrebbe impatti negativi significativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo medesimo nonché sui coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.10 del Documento di Registrazione).

Si segnala che, in data 30 maggio 2017, è stata eseguita una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Brescia presso diversi uffici dell'Emittente, nell'ambito di indagini aventi ad oggetto un'ipotesi di concorso nel reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle attività pubbliche di vigilanza (art. 2638 del Codice Civile) in relazione alle segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione, le indagini sono state appena avviate e sono in corso (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.10 del Documento di Registrazione).

Inoltre, in data 1 agosto 2017, UBI Banca ha ricevuto notifica di richiesta di rinvio a giudizio e conseguente avviso di fissazione di udienza preliminare per il giorno 10.11.17, per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs.vo 231/01 (illecita influenza sull'assemblea e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza). La procura di Bergamo ha chiesto in particolare il rinvio a giudizio per gli illeciti amministrativi citati in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 c.c. e 2638 c.c. (illecita influenza sull'assemblea e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza) oggetto di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, contestati fra gli altri ad alcuni esponenti in carica alla data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione. All'esito dell'udienza preliminare fissata, il giudice dovrà decidere se esistono i presupposti per la celebrazione del processo.

Alcuni membri del Consiglio di Gestione e del Collegio di Sorveglianza, nonché alcuni Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'Emittente sono stati coinvolti in procedimenti sanzionatori. In particolare, nel corso degli ultimi cinque anni, tali soggetti sono stati destinatari di sanzioni amministrative pecuniarie da parte della Banca d'Italia, della Consob e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alcuni membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza dell'Emittente sono inoltre stati coinvolti in procedimenti di natura penale (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.11 del Documento di Registrazione).

Si segnala che, in relazione alla trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni approvata con delibera dell'assemblea dei soci in data 10 ottobre 2015, alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione pendono innanzi alla Corte Costituzionale e al Consiglio di Stato giudizi aventi ad oggetto le disposizioni di legge e regolamentari che hanno previsto la possibilità di limitare il rimborso delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla trasformazione delle banche popolari in società per azioni (*inter alia*, l'art. 1

del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33). UBI Banca è, inoltre, parte in alcuni contenziosi civili promossi da azionisti in relazione al processo di rimborso delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile in seguito alla suddetta delibera di trasformazione (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.7 del Documento di Registrazione) che, in caso di esito sfavorevole, potrebbero comportare impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca. Per quanto riguarda i giudizi innanzi al Consiglio di Stato e alla Corte Costituzionale, alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione non è possibile stabilire con certezza gli eventuali effetti negativi che potrebbero derivare dalle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale sulla situazione economica e patrimoniale dell'Emittente in relazione ai quali sono in corso approfondimenti da parte di UBI Banca.

9. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza le Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo UBI Banca ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. L'entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo UBI Banca, con possibili effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca.

In particolare, alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione, il Gruppo UBI Banca è soggetto a quattro *thematic review* da parte delle Autorità di Vigilanza (relativi a adozione del nuovo principio contabile IFRS 9, *profitability, data aggregation and risk reporting* e *business model* e prestazione del servizio di consulenza e funzionamento delle procedure per la valutazione dell'adeguatezza e/o appropriatezza da parte di IW Bank delle operazioni disposte dalla clientela). Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione, la BCE ha inviato a UBI Banca la lettera con i risultati della "Thematic Review on BCBS239 Principles" con la quale vengono formalizzati i risultati finali delle attività di verifica svolte nel corso del 2016 sulla capacità di aggregazione dei dati relativi ai rischi e alle relative pratiche di *reporting* del Gruppo. UBI Banca dovrà inviare alla BCE, entro il 30 settembre 2017, la *road map* degli interventi da porre in essere per la chiusura delle raccomandazioni formulate: l'implementazione delle azioni richieste verrà monitorata dal *Joint Supervisory Team* (JST) nell'ambito della supervisione del Gruppo UBI e verrà comunicato lo stato di avanzamento degli interventi posti in essere a partire dal 30 settembre 2017. Il 20 luglio la BCE ha inviato al Gruppo UBI la lettera relativa ai risultati dell'"*On Site Inspection Capital Position Calculation Adequacy*" con la quale sono stati formalizzati i risultati delle attività svolte e le raccomandazioni effettuate in merito all'ispezione conclusasi lo scorso marzo 2017. In tale ambito, è stata richiesta alla Banca la predisposizione di un *action plan* finalizzato ad indirizzare le raccomandazioni formulate, che dovrà essere inviato all'Autorità di Vigilanza entro il 18 agosto p.v. Le risultanze e le raccomandazioni rilevate da BCE sono riconducibili a:(i) assenza di processi e procedure di controllo interno finalizzati a valutare l'aderenza delle operazioni in ambito capitale ai requisiti regolamentari; (ii) possibilità prevista dalle attuali *policy* del credito adottate dal Gruppo di accettare strumenti di capitale e obbligazioni subordinate emesse da UBI come garanzia di finanziamenti erogati; (iii) presenza di uno specifico articolo nello Statuto, che dia al Gruppo l'opportunità di escutere azioni e obbligazioni poste a garanzia, in caso di inadempimento del debitore; tale fattispecie non è stata considerata aderente alle previsioni del Codice Civile italiano. L'implementazione delle azioni richieste verrà monitorata dal JST nell'ambito della supervisione del Gruppo UBI e verrà comunicato lo stato di avanzamento degli interventi posti in essere a partire dal 30 settembre con cadenza trimestrale. Il termine ultimo per l'implementazione delle azioni correttive è fissato per il 30 Giugno 2018. Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione, UBI Banca non ha ancora ricevuto invece riscontro sulla verifica in materia di *internal model* a seguito delle richieste di estensione del perimetro IRB e di *model change* in coerenza con il piano di *roll-out* del Gruppo UBI Banca (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.10 del Documento di Registrazione)".

RAGIONI DEL SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Il presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione è stato predisposto da UBI Banca S.p.A., ai sensi degli articoli 94, comma 7 e 113, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 e delle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999, al fine di integrare l'informativa resa nel Documento di Registrazione in seguito alla conclusione dell'operazione di aumento di capitale in opzione (l'"Aumento di Capitale") ad esito della quale sono state integralmente sottoscritte tutte le n. 167.006.712 azioni ordinarie UBI Banca di nuova emissione (le "Nuove Azioni" e ciascuna la "Nuova Azione").

In particolare, durante il periodo di opzione (12 giugno 2017 – 27 giugno 2017, il "Periodo di Opzione") sono stati esercitati n. 967.529.640 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 165.862.224 Nuove Azioni, pari a 99,31% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 397.240.026,48. Ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile, UBI Banca ha offerto in Borsa (l'"Offerta in Borsa") n. 6.676.180 diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Opzione (i "Diritti Inoptati"). Tutti i Diritti Inoptati sono risultati interamente venduti nel corso della prima seduta dell'Offerta in Borsa, il giorno 30 giugno 2017. All'esito dell'Offerta in Borsa sono state sottoscritte n. 1.144.428 azioni, relative a n. 6.675.830 Diritti Inoptati. Le rimanenti n. 60 azioni, relative a n. 350 Diritti Inoptati residui, per un controvalore complessivo pari a Euro 143,70, sono state oggetto di sottoscrizione ai sensi del contratto di garanzia (c.d. underwriting agreement).

Ad esito di quanto sopra, alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione, l'Aumento di Capitale risulta integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo pari a Euro 399.981.075. Pertanto, il capitale sociale di UBI Banca è pari ad Euro 2.843.075.560,24, suddiviso in n. 1.144.244.506 azioni prive del valore nominale.

Con il presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione sono state altresì aggiornate le informazioni rappresentate in merito agli accertamenti ispettivi da parte delle Autorità di Vigilanza, le informazioni relative al contenzioso legale e ad alcuni fattori di rischio quale quello relativo al *Credit spread*.

[QUESTA PAGINA È STATA INTENZIONALMENTE LASCIATA IN BIANCO]

MODIFICHE ALLE AVVERTENZE DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Le "Avvertenze per l'Investitore" sono integrate come segue (le integrazioni sono evidenziate tra parentesi quadre in carattere grassetto sottolineato e le eliminazioni sono indicate in barrato)

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

*Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Documento di Registrazione e ~~nella Nota di Sintesi e nella Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari~~ – **[come integrato ed aggiornato con le informazioni contenute nel presente Primo Supplemento – e nel Prospetto di Base]** nel loro complesso e gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al Gruppo UBI Banca, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti, riportati nel Capitolo 4 (Fattori di Rischio) del Documento di Registrazione e nel Capitolo 2 (Fattori di Rischio) della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari.*

[Il presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione è stato redatto per:

- integrare l'informativa resa nel Documento di Registrazione in seguito alla conclusione dell'operazione di aumento di capitale in opzione (l'"Aumento di Capitale") ad esito della quale sono state integralmente sottoscritte tutte le n. 167.006.712 azioni ordinarie UBI Banca di nuova emissione (le "Nuove Azioni" e ciascuna la "Nuova Azione").

[Nel prosieguo sono evidenziati alcuni rischi specifici che devono essere considerati dagli investitori al fine dell'apprezzamento dell'investimento:]

Si avvertono in particolare gli investitori di quanto segue:

1. In data 7 aprile 2017 l'Assemblea straordinaria dei soci di Unione di Banche Italiane S.p.A. ("UBI Banca", la "Società" o l'"Emittente") ha deliberato di attribuire al Consiglio di Gestione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del Codice Civile e previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e, in via scindibile, in una o più volte ed entro il 31 luglio 2018, per un importo massimo complessivo di Euro 400.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti della Società (l'"Aumento di Capitale").**[Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione l'Aumento di Capitale risulta integralmente sottoscritto].**

In data 10 maggio 2017, l'Emittente ha perfezionato l'acquisizione (l'"Acquisizione") dalla Banca d'Italia (il "Venditore"), in qualità di ente gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione, del 100% del capitale sociale di Nuova Banca Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. (congiuntamente, le "Nuove Banche"). Le Nuove Banche sono state costituite al fine di svolgere compiti di "ente-ponte" ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in relazione alle procedure di risoluzione avviate ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 180/2015 nei confronti di Banca delle Marche S.p.A., Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c.p.a. e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. le quali sono, alla Data del **[presente Primo Supplemento al]** Documento di Registrazione, in liquidazione coatta amministrativa (congiuntamente, le "Old Banks"). Secondo quanto previsto dai provvedimenti di avvio delle procedure di risoluzione, tutti i diritti, le attività e le passività costituenti le aziende bancarie delle Old Banks (ad eccezione dei "debiti subordinati non computabili nei fondi propri emessi dalla banca in risoluzione") sono state trasferite alla rispettiva Nuova Banca quale "ente ponte". In seguito al perfezionamento dell'Acquisizione, Banca d'Italia, con tre distinti provvedimenti emessi lo stesso giorno del *closing* (10 maggio 2017), ha dichiarato la cessazione della qualifica di ente ponte delle Nuove Banche ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 180/2015.

L'Aumento di Capitale si inserisce nell'ambito dell'Acquisizione delle Nuove Banche ed è volto a mantenere i coefficienti patrimoniali della *combined entity*, ossia del gruppo facente capo ad UBI Banca ("**Gruppo**" o "**Gruppo UBI Banca**") nella nuova configurazione risultante dall'Acquisizione, ad un livello non inferiore a quello dei requisiti prudenziali utilizzati dalla Banca Centrale Europea ("**BCE**") ai fini dell'autorizzazione al perfezionamento dell'Acquisizione. In particolare l'Aumento di Capitale è finalizzato a far sì che il livello del *Common Equity Tier 1 Ratio* ("**CET 1 ratio**" o "**coefficiente di Capitale Primario di Classe 1**") *fully loaded* (intendendosi per "*fully loaded*" il coefficiente calcolato assumendo il completamento totale degli effetti del regime transitorio a gennaio 2024 previsto dalla Direttiva CRD IV e dal Regolamento CRR) della *combined entity* non sia inferiore all'11%, in linea con il livello di tale indice che, sebbene determinato autonomamente dall'Emittente, è stato utilizzato dalla BCE nell'ambito del procedimento autorizzativo dell'Acquisizione. Tale livello di CET 1 *ratio* è pari all'obiettivo di partenza – riferito alla fine dell'esercizio al 31 dicembre 2017 – previsto dal Piano Industriale 2017-2020 approvato dal Consiglio di Sorveglianza dell'Emittente in data 5 maggio 2017.

L'Aumento di Capitale, in particolare, è destinato a fronteggiare la riduzione del CET 1 *ratio* del Gruppo UBI Banca legata all'Acquisizione delle Nuove Banche. Tale riduzione origina dal fatto che le Nuove Banche al momento dell'Acquisizione presentano un CET 1 *ratio* inferiore a quello del Gruppo UBI Banca e che a fronte dell'Acquisizione si genera contabilmente il c.d. *Badwill* (ossia la differenza tra il prezzo di Euro 1 (uno) pagato per l'Acquisizione delle Nuove Banche e il relativo patrimonio netto espresso al *fair value*). L'allocazione di tale posta è disciplinata dai principi contabili internazionali che prevedono che tale importo sia allocato *in primis* alle poste patrimoniali della società acquisita per esprimerle al *fair value* e, per la quota residua, a conto economico.

Le stime effettuate, con il supporto di un consulente esterno (*cf.* per la metodologia il Capitolo, 20, Paragrafo 20.2), evidenziano che l'importo rilevabile a conto economico alla data di Acquisizione sia pari a circa Euro 600 milioni rispetto al patrimonio netto contabile espresso al *fair value* delle Nuove Banche di Euro 1.010 milioni. La differenza è attesa confluire a conto economico negli esercizi successivi, in coerenza con le previsioni del Piano Industriale 2017-2020, principalmente a riduzione delle rettifiche di valore attese sui crediti delle Nuove Banche. Tali stime sono preliminari e provvisorie in quanto alla Data del **[presente Primo Supplemento al]** Documento di Registrazione l'Emittente non ha ancora effettuato il processo di stima analitica dei *fair value* delle attività e passività delle entità acquisite (processo che, come previsto dall'IFRS 3, può chiudersi entro un anno dalla data di perfezionamento dell'acquisizione). Ciò premesso, si evidenzia che nell'ambito della prima rendicontazione contabile successiva al perfezionamento dell'Acquisizione, gli effetti di tale operazione potrebbero differire, anche significativamente, dalle suddette stime preliminari (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.6 del Documento di Registrazione). L'importo massimo di Euro 400 milioni dell'Aumento di Capitale è stato determinato tenuto conto di tale disallineamento temporale e, quindi, della mancata piena computabilità alla data di Acquisizione dell'intero importo del *Badwill* (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Documento di Registrazione).

~~In prossimità del lancio dell'Offerta, in data 8 giugno 2017, l'Emittente ha sottoscritto con Credit Suisse (il "**Garante**"), in qualità di *sole global coordinator* e *bookrunner* il Contratto di *Underwriting*, redatto secondo la prassi di mercato e retto dalla legge italiana, ai sensi del quale Credit Suisse si è impegnata, quale Garante, a sottoscrivere le azioni UBI Banca rivenienti dall'Aumento di Capitale eventualmente rimaste inoperte al termine dell'asta dei diritti inoperti per un ammontare massimo pari al controvalore dell'Aumento di Capitale, nonché le usuali clausole che condizionano l'efficacia dell'impegno di garanzia e le clausole che danno la facoltà al Garante di recedere dall'impegno di garanzia (*cf.* Capitolo 2, Paragrafo 2.1.3 della Nota Informativa sulle Azioni).~~

~~Si evidenzia che, sebbene ad esito dell'Acquisizione i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca rimangano al di sopra dei livelli minimi applicabili sulla base della normativa prudenziale vigente, nonché di quelli stabiliti dalla BCE nel dicembre 2016 al termine del *Supervisory Review and Evaluation Process* (c.d. "**SREP**"), nel caso di mancato buon esito o di esito parziale dell'Aumento di Capitale, anche per effetto di un eventuale inadempimento degli impegni di garanzia assunti dal Garante, i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca non raggiungerebbero il livello dei requisiti prudenziali utilizzati dalla BCE ai fini dell'autorizzazione al perfezionamento dell'Acquisizione (in assenza dell'Aumento di Capitale, il CET 1 *ratio fully loaded* al 31 dicembre 2016 – determinato su base pro-forma per tener conto dell'Acquisizione – si attesterebbe al 10,42% e quindi ad un livello inferiore rispetto a quello sopra indicato dell'11%).~~

~~In caso di mancato buon esito dell'Aumento di Capitale la Banca, secondo quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione dell'Acquisizione rilasciato dalla BCE, sarà tenuta ad informare la BCE e a predisporre un piano di azione volto a ripristinare il livello obiettivo non inferiore all'11% di CET 1 *ratio fully loaded* che dovrà essere inviato alla BCE. Sebbene il provvedimento di autorizzazione dell'Acquisizione non preveda ulteriori adempimenti da parte dell'Emittente, in caso di esito negativo dell'Aumento di Capitale, laddove la previsione del CET 1 *ratio fully loaded* al 31 dicembre 2017 fosse inferiore all'11% ma l'Emittente preveda comunque che i requisiti patrimoniali previsti dallo SREP siano rispettati, non si può escludere che la BCE possa, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza, richiedere ulteriori adempimenti all'Emittente ad oggi non previsti (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Documento di Registrazione).~~

2. L'Acquisizione comporta per il Gruppo UBI Banca i rischi tipici di qualsiasi operazione straordinaria di acquisizione, nonché rischi specifici conseguenti alle caratteristiche proprie dell'Acquisizione e delle Nuove Banche, anche tenuto conto della loro limitata storia operativa. Si evidenzia che il Gruppo UBI Banca è esposto al rischio che le Nuove Banche possano subire conseguenze negative aventi origine nelle attività delle Old Banks, in quanto vengano chiamate in giudizio perché ritenute soggetti legittimati a rispondere di eventuali passività originate dalle attività svolte dalle Old Banks prima dell'esecuzione della Risoluzione (ivi incluse le eventuali passività derivanti da violazioni commesse dalle Old Banks ed inclusi eventuali obblighi solidali di pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle Old Banks) e trasferite alle Nuove Banche ai sensi del programma definito da Banca d'Italia ai fini della Risoluzione, fermi comunque gli obblighi di manleva a carico del Venditore *infra* descritti. Il Gruppo, in particolare, è esposto al rischio che le Nuove Banche siano oggetto di pretese restitutorie e risarcitorie di terzi quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi sottoscrittori di strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti nell'ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e inadeguatezze nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle stesse.

Si evidenzia che l'eventuale verificarsi o insorgere di debiti o sopravvenienze passive relative alle Nuove Banche o alle attività da esse svolte ovvero di passività a carico dell'Emittente che non siano oggetto delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Venditore ai sensi del Contratto di Acquisizione e/o eccedano i limiti degli obblighi di indennizzo (quali, ad esempio, una franchigia assoluta di Euro 10 milioni e un *cap* complessivo generale pari a Euro 250 milioni applicabile, fatte salve talune specifiche eccezioni, in caso di passività a carico delle Nuove Banche e di violazione delle dichiarazioni e garanzie di *business*), o rispetto ai quali non sia comunque possibile ottenere il risarcimento dei relativi danni da parte del Venditore - ove non seguito tempestivamente dalla messa in atto di azioni/iniziativa idonee a contrastare gli impatti negativi sui requisiti patrimoniali e generare risorse finanziarie in misura congrua per l'adempimento degli obblighi del Gruppo UBI Banca *post* Acquisizione - potrebbe produrre effetti negativi significativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca e sui coefficienti patrimoniali applicabili sulla base della normativa prudenziale vigente e in particolare su quelli stabiliti dalla BCE nel dicembre 2016 al termine dello SREP. In tale evenienza la BCE potrebbe chiedere al Gruppo UBI Banca l'adozione di misure e interventi correttivi, inclusi misure volte al rafforzamento dei mezzi patrimoniali, imposizione di limiti alla distribuzione di dividendi o divieti di effettuare determinate operazioni (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione).

Il Piano Industriale 2017-2020 prevede il raggiungimento da parte del Gruppo UBI *post* Acquisizione di obiettivi di incremento della quota complessiva di mercato e di espansione dell'attività in aree geografiche in cui il Gruppo UBI Banca non era presente o era presente solo parzialmente conseguendo sinergie ed economie di scala rivenienti dal processo di integrazione aziendale nell'arco di Piano Industriale 2017-2020 stimate complessivamente in Euro 318 milioni (al netto del relativo effetto fiscale).

Si evidenzia che la realizzazione di tali obiettivi di crescita dipenderà, tra l'altro, dalla capacità del Gruppo UBI Banca di integrare in maniera efficiente le diverse entità acquisite, di conservare l'attuale rete commerciale e il portafoglio clienti delle stesse e di incrementarne la produttività riducendo al contempo i costi. Pertanto alla Data del **presente Primo Supplemento al** Documento di Registrazione non vi è certezza circa il raggiungimento dei suddetti obiettivi (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione).

3. Nel corso del 2016, il Gruppo UBI Banca è stato assoggettato al processo SREP dalla BCE. Il 12 dicembre 2016 UBI Banca, al termine di tale processo, ha ricevuto dalla BCE la comunicazione con l'indicazione dei requisiti prudenziali di natura quantitativa su base consolidata da rispettare per il 2017 e le misure qualitative da porre in essere (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Documento di Registrazione).

Come emerge dalle risultanze del processo SREP 2016, il cui esito ha portato alla determinazione di detti requisiti prudenziali, la BCE ha evidenziato taluni profili di debolezza/punti di attenzione e indicato talune aree di intervento. Tali profili di debolezza/punti di attenzione sono principalmente relativi a: (i) il rischio di credito e, in particolare, l'elevato livello di esposizioni deteriorate e la gestione dei *non performing loans*; si veda *infra* per quanto riguarda la richiesta sul punto della BCE (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione); (ii) alcuni aspetti di dettaglio relativi alla misurazione e monitoraggio interno del rischio di liquidità (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.15 del Documento di Registrazione); (iii) il rischio derivante dalla complessità della struttura del Gruppo composto, prima della completa realizzazione a febbraio 2017 del Progetto Banca Unica, dalla capogruppo e dalle Banche Rete (*cf.* Capitolo 4, Paragrafi 4.1.3 e 4.1.8 del Documento di Registrazione); (iv) i rischi connessi a possibili inefficienze del processo di interazione tra il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione e al *framework* relativo alla gestione dei conflitti di interesse e dei controlli interni (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.8 del Documento di Registrazione); (v) il rafforzamento dei processi di *audit* e *compliance* (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.27 del Documento di Registrazione); (vi) il rischio operativo in relazione ai profili di trasparenza nei rapporti con i clienti, all'antiriciclaggio e alla gestione dei conflitti di interesse (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.24 del Documento di Registrazione); (vii) il monitoraggio di alcuni investimenti in titoli (comunque sostanzialmente relativi a controparti di elevato merito creditizio) già in

portafoglio che non rientrano nei nuovi limiti fissati dalla Banca e il rischio derivante dall'elevato livello di esposizione ai titoli di stato italiani (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.14 del Documento di Registrazione); (viii) la necessità di considerare, ai fini del monitoraggio del rischio tasso del portafoglio di proprietà della Banca, anche i *non performing loans* (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.17 del Documento di Registrazione).

Con particolare riguardo alla qualità del credito del Gruppo UBI Banca, si evidenzia che la decisione finale sullo SREP conteneva la richiesta di trasmettere alla BCE entro il 28 febbraio 2017 (scadenza posticipata al 17 marzo 2017) un piano strategico e operativo per la gestione dei crediti deteriorati ("*non performing loans*" o "NPL") comprendenti obiettivi quantitativi di riduzione del livello dei crediti deteriorati lordi e netti. UBI Banca ha fornito il riscontro alle richieste della citata Autorità di Vigilanza in data 17 marzo 2017, con riferimento al perimetro di Gruppo a tale data. Alla Data del **[presente Primo Supplemento al]** Documento di Registrazione l'Emittente non ha ancora avuto riscontro dalla BCE in ordine al suddetto piano (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione).

Nell'ambito del processo SREP 2016, la BCE ha segnalato la necessità di rafforzare i processi e gli strumenti di pianificazione strategica pluriennale e di monitoraggio della strategia di *business* della Banca di lungo termine mettendo maggiore enfasi su taluni aspetti tra i quali il posizionamento di lungo termine del Gruppo UBI, il processo di allocazione dei costi interni e le decisioni strategiche di *pricing* e la necessità di monitorare gli aspetti relativi alla generazione di ricavi e al *framework* dei costi per assicurare il raggiungimento dei livelli di profittabilità previsti (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Documento di Registrazione). Sebbene le azioni poste alla base del Piano Industriale 2017-2020 siano finalizzate, tra l'altro, a mitigare i profili di debolezza e ad intervenire sui punti di attenzione evidenziati all'esito dello SREP 2016, alla Data del **[presente Primo Supplemento al]** Documento di Registrazione sussiste il rischio che le azioni del Piano Industriale 2017-2020 non siano in grado di rispondere adeguatamente a quanto indicato dalla BCE (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Documento di Registrazione).

4. Si segnala che l'andamento reddituale del Gruppo UBI Banca, nel triennio 2014-2016, è stato caratterizzato da significativa variabilità. In particolare, il Gruppo UBI Banca ha concluso il 2016 con una perdita netta di Euro 830,2 milioni (Euro 116,8 milioni l'utile realizzato nel precedente esercizio e Euro 725,8 milioni la perdita del 2014). La suddetta variabilità è stata influenzata in buona parte da componenti economiche non ricorrenti, quali ad esempio l'*impairment* degli avviamenti, gli oneri per esodi anticipati, i contributi addizionali al Fondo di Risoluzione, la svalutazione del Fondo Atlante. Quanto alla *performance* operativa ricorrente del Gruppo UBI Banca, si evidenzia che nell'esercizio 2016 l'andamento dei proventi operativi rispetto al 2015 ha evidenziato una riduzione del 7,5% dovuta al fatto che la riduzione del margine di interesse e del risultato dell'attività di negoziazione e copertura è stata più che proporzionale rispetto all'incremento delle commissioni nette e alla riduzione dei costi.

Quanto all'andamento reddituale delle Nuove Banche si evidenzia quanto segue: (i) sin dal momento della costituzione nel novembre 2015 le Nuove Banche hanno registrato in aggregato perdite rilevanti; (ii) la perdita netta su base aggregata riportata dalle Nuove Banche nel 2016 (pari ad Euro 1.031 milioni) è riconducibile – oltre alle rettifiche di valore dei crediti problematici oggetto di cessione a Fondo Atlante II che hanno avuto un impatto di circa Euro 600 milioni – ad una *performance* operativa negativa; (iii) il risultato netto pro-forma del Gruppo UBI nell'esercizio 2016 - determinato senza considerare l'effetto dell'iscrizione a conto economico del *Badwill* - è rappresentato da una perdita pari ad Euro 1.024,4 milioni; (iv) anche per l'esercizio 2017 è attesa una perdita netta, su base aggregata, delle Nuove Banche (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.4 del Documento di Registrazione).

Alla Data del **[presente Primo Supplemento al]** Documento di Registrazione vi è una situazione di incertezza in merito ad un miglioramento della situazione macroeconomica generale e, quindi, i risultati economici del Gruppo UBI Banca potrebbero essere influenzati anche in futuro dalla necessità di rilevare ulteriori rettifiche di valore a fronte di crediti, partecipazioni, avviamenti ed investimenti in altre attività finanziarie, con impatti negativi, anche significativi, sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici dell'Emittente e del Gruppo stesso. Conseguentemente il Gruppo UBI Banca post Acquisizione potrebbe non essere in grado di registrare un'inversione di tendenza (da negativa a positiva) dei propri risultati reddituali (cfr. Capitolo 4, Paragrafi 4.1.4 e 4.2.1 del Documento di Registrazione).

La capacità dell'Emittente di distribuire dividendi dipende, *inter alia*, dal rispetto dei requisiti patrimoniali minimi applicabili in base alla normativa vigente, in particolare i requisiti patrimoniali richiesti ad esito dello SREP 2016 applicabili a partire dal 1° gennaio 2017 (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Documento di Registrazione), il cui mancato rispetto comporta la necessità di calcolare il c.d. ammontare massimo distribuibile (AMD), come definito sulla base dell'articolo 141 della CRD IV; pertanto, pur in presenza di utili distribuibili ai sensi del proprio bilancio civilistico, l'Emittente non potrebbe corrispondere dividendi in linea con quanto previsto nel Piano Industriale 2017-2020 in caso di mancato rispetto di tali previsioni della normativa prudenziale (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.9 del Documento di Registrazione).

5. Il Gruppo UBI Banca è esposto ai rischi propri delle attività creditizie che si sostanziano, *inter alia*, nella possibilità che le proprie controparti contrattuali non adempiano in tutto o in parte alle obbligazioni di pagamento assunte, e nella potenziale diminuzione del merito creditizio delle controparti, con conseguente deterioramento del credito ed

effetti negativi a danno del Gruppo. In particolare, il Gruppo UBI Banca è esposto al rischio che i crediti vantati non vengano rimborsati dai debitori alla scadenza e debbano essere parzialmente o integralmente svalutati.

Si evidenzia che al 31 dicembre 2016 i crediti deteriorati netti del Gruppo UBI Banca - sia nel loro complesso sia nelle categorie delle *sofferenze nette* e delle inadempienze probabili nette - registrano un'incidenza percentuale sul totale dei crediti netti superiore al dato del sistema bancario (fonte Banca d'Italia - Rapporto sulla stabilità finanziaria).

Inoltre il grado di copertura dei crediti deteriorati, sia nel loro complesso, sia nella categoria delle sofferenze, delle inadempienze probabili e delle esposizioni scadute - sia al netto che al lordo dei crediti stralciati (c.d. "write-off") - risulta inferiore rispetto al dato del sistema bancario (fonte Banca d'Italia - Rapporto sulla stabilità finanziaria).

Un eventuale ulteriore deterioramento della qualità del credito, con conseguente aumento dei crediti deteriorati e delle relative rettifiche di valore, potrebbe quindi comportare effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione).

6. Il Piano Industriale 2017-2020 è stato elaborato su un perimetro del Gruppo UBI Banca significativamente differente rispetto a quello in essere alla data dell'ultima rendicontazione contabile (31 marzo 2017), ragione per cui le informazioni finanziarie storiche del Gruppo UBI Banca sono scarsamente comparabili con quelle prospettiche. Tale Piano contiene obiettivi del Gruppo UBI Banca individuati sulla base dello scenario macroeconomico e di azioni strategiche che dovranno essere intraprese. Sebbene le azioni previste da tale Piano, in particolare l'Aumento di Capitale, **[che alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione risulta integralmente sottoscritto]** e il miglioramento della redditività, non abbiano costituito oggetto di specifica richiesta da parte della BCE, tuttavia dette azioni sono finalizzate, tra l'altro, a mitigare i profili di debolezza/punti di attenzione evidenziati dalla BCE all'esito dello SREP 2016.

Con particolare riguardo alla qualità del credito, fermo restando che alla Data del **[presente Primo Supplemento al]** Documento di Registrazione l'Emittente non ha ancora avuto riscontro dalla BCE in ordine al piano *Non Performing Loans* trasmesso alla BCE in data 17 marzo 2017, si evidenzia che il Piano Industriale 2017-2020 – elaborato in coerenza con la strategia per la gestione del credito anomalo contenuta nel suddetto piano *Non Performing Loans* – contiene gli obiettivi di miglioramento della qualità del credito riferiti al perimetro del Gruppo UBI Banca *post* Acquisizione (si evidenzia che l'Acquisizione ha comportato un incremento del portafoglio dei crediti deteriorati lordi del Gruppo UBI Banca di Euro 1.800 milioni, costituito per la quasi totalità da inadempienze probabili). Alla Data del **[presente Primo Supplemento al]** Documento di Registrazione sussiste il rischio che l'Emittente possa essere tenuto, a seguito di richieste da parte dell'Autorità di Vigilanza, a trasmettere un nuovo piano per la gestione dei crediti deteriorati che tenga conto delle posizioni deteriorate delle Nuove Banche e che ad esito dell'esame di detto piano l'Autorità di Vigilanza richieda all'Emittente ulteriori interventi/iniziative per la gestione dei crediti deteriorati del Gruppo UBI Banca *post* Acquisizione.

Alla Data del **[presente Primo Supplemento al]** Documento di Registrazione sussiste il rischio che le azioni del Piano Industriale 2017-2020 non siano in grado di fronteggiare adeguatamente il profilo di debolezza attinente alla qualità del credito e gli ulteriori punti di debolezza/profilo di attenzione indicati dalla BCE (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione).

Sulla base delle assunzioni del Piano Industriale 2017-2020 - tra cui il perfezionamento integrale dell'Aumento di Capitale, **[che alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione risulta integralmente sottoscritto]** la fusione per incorporazione nell'Emittente delle Nuove Banche, la razionalizzazione dei costi, l'allocazione del *Badwill* derivante dall'Acquisizione per un importo pari a circa Euro 1.010 milioni (con effetti immediati sul conto economico per circa Euro 600 milioni nel 2017 e per il residuo negli esercizi 2017-2021) - l'Emittente prevede di conseguire (a fronte di un risultato netto pro-forma negativo del Gruppo UBI Banca nel 2016 pari a Euro 425 milioni) un risultato netto consolidato pari ad Euro 919 milioni nel 2019 e ad Euro 1.117 milioni nel 2020.

Ciò premesso, si richiama l'attenzione degli investitori sulla circostanza che il Piano Industriale 2017-2020 è basato su numerose assunzioni e circostanze, alcune delle quali sono al di fuori del controllo dell'Emittente (quali, tra l'altro, ipotesi relative allo scenario macroeconomico e all'evoluzione del contesto regolamentare), nonché su assunzioni ipotetiche relative agli effetti di azioni specifiche o concernenti eventi futuri su cui l'Emittente può solo parzialmente influire (tra cui il perfezionamento dell'Aumento di Capitale **[che alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione risulta integralmente sottoscritto]** e le attività funzionali al miglioramento della qualità dell'attivo patrimoniale e all'integrazione aziendale).

Tali assunzioni e circostanze potrebbero non verificarsi o potrebbero verificarsi in misura e in tempi diversi da quelli prospettati, determinando scostamenti anche significativi rispetto alle previsioni del Piano Industriale 2017-2020, con conseguenti effetti negativi sulla capacità del Gruppo UBI di rispettare i vincoli previsti dalla normativa

prudenziale applicabili e/o individuati dalle Autorità di Vigilanza, nonché con effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione).

7. Il Documento di Registrazione riporta i prospetti relativi alla situazione patrimoniale, al conto economico ed al rendiconto finanziario consolidati pro-forma per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (i "**Prospetti Consolidati Pro-Forma**") corredati dalle note esplicative, predisposti per riflettere in modo retroattivo gli effetti significativi dell'operazione di Acquisizione e delle operazioni connesse, nonché dell'Aumento di Capitale.

Le informazioni contenute nei Prospetti Consolidati Pro-Forma rappresentano una simulazione dei possibili effetti che sarebbero potuti derivare se le citate operazioni si fossero realizzate alla predetta data. In considerazione del fatto che i Prospetti Consolidati Pro-Forma sono costruiti per riflettere retroattivamente gli effetti significativi di operazioni successive, nonostante il rispetto delle regole comunemente accettate e l'utilizzo di assunzioni ragionevoli, vi sono dei limiti connessi alla natura stessa dei dati pro-forma. Pertanto sussiste il rischio che, qualora le citate operazioni fossero realmente avvenute alla data presa a riferimento per la predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-Forma. Inoltre i Prospetti Consolidati Pro-Forma non intendono fornire una rappresentazione dei dati prospettici del Gruppo UBI Banca.

Si evidenzia che, come detto nel punto 1, l'allocazione della differenza di consolidamento (*Badwill*) riportata in detti Prospetti è provvisoria, in quanto alla Data del **[presente Primo Supplemento al]** Documento di Registrazione l'Emittente non ha ancora effettuato il processo di stima analitica dei *fair value* delle attività e passività delle entità acquisite (processo che, come previsto dall'IFRS 3, può chiudersi entro un anno dalla data di perfezionamento dell'acquisizione).

Ciò premesso, si evidenzia che nell'ambito della prima rendicontazione contabile successiva al perfezionamento dell'Acquisizione, gli effetti di tale operazione potrebbero differire, anche significativamente, da quanto riportato nei Prospetti Consolidati Pro-Forma (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.6 del Documento di Registrazione).

8. Alla Data del **[presente Primo Supplemento al]** Documento di Registrazione il Gruppo UBI Banca è parte in procedimenti giudiziari nonché destinatario di reclami, in entrambi i casi riconducibili all'ordinario svolgimento della propria attività.

A fronte del *petitum* complessivo del contenzioso del Gruppo UBI Banca, pari ad Euro 779,9 milioni al 31 marzo 2017, le società del Gruppo hanno ritenuto di appostare accantonamenti a bilancio - in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata in funzione del grado di "probabilità" e/o "possibilità" così come definiti dal principio contabile IAS 37 e tenendo conto della giurisprudenza in merito - per un importo pari a Euro 149,1 milioni al 31 marzo 2017. L'eventuale soccombenza delle società del Gruppo UBI Banca produrrebbe impatti negativi significativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo medesimo nonché sui coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.10 del Documento di Registrazione).

Si segnala che, in data 30 maggio 2017, è stata eseguita una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Brescia presso diversi uffici dell'Emittente, nell'ambito di indagini aventi ad oggetto un'ipotesi di concorso nel reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle attività pubbliche di vigilanza (art. 2638 del Codice Civile) in relazione alle segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Alla Data del **[presente Primo Supplemento al]** Documento di Registrazione, le indagini sono state appena avviate e sono in corso (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.10 del Documento di Registrazione).

[Inoltre, in data 1 agosto 2017, UBI Banca ha ricevuto notifica di richiesta di rinvio a giudizio e conseguente avviso di fissazione di udienza preliminare per il giorno 10.11.17, per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs.vo 231/01 (illecita influenza sull'assemblea e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Vigilanza). La procura di Bergamo ha chiesto in particolare il rinvio a giudizio per gli illeciti amministrativi citati in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 c.c. e 2638 c.c. (illecita influenza sull'assemblea e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Vigilanza) oggetto di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, contestati fra gli altri ad alcuni esponenti in carica alla data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione. All'esito dell'udienza preliminare fissata, il giudice dovrà decidere se esistono i presupposti per la celebrazione del processo.]

Alcuni membri del Consiglio di Gestione e del Collegio di Sorveglianza, nonché alcuni Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'Emittente sono stati coinvolti in procedimenti sanzionatori. In particolare, nel corso degli ultimi cinque anni, tali soggetti sono stati destinatari di sanzioni amministrative pecuniarie da parte della Banca d'Italia, della Consob e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alcuni membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza dell'Emittente sono inoltre stati coinvolti in procedimenti di natura penale (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.11 del Documento di Registrazione).

Si segnala che, in relazione alla trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni approvata con delibera dell'assemblea dei soci in data 10 ottobre 2015, alla Data del **[presente Primo Supplemento al]** Documento di Registrazione pendono innanzi alla Corte Costituzionale e al Consiglio di Stato giudizi aventi ad oggetto le disposizioni di legge e regolamentari che hanno previsto la possibilità di limitare il rimborso delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla trasformazione delle banche popolari in società per azioni (*inter alia*, l'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33). UBI Banca è, inoltre, parte in alcuni contenziosi civili promossi da azionisti in relazione al processo di rimborso delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile in seguito alla suddetta delibera di trasformazione (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.7 del Documento di Registrazione) che, in caso di esito sfavorevole, potrebbero comportare impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca. Per quanto riguarda i giudizi innanzi al Consiglio di Stato e alla Corte Costituzionale, alla Data **[del presente Primo Supplemento al]** Documento di Registrazione non è possibile stabilire con certezza gli eventuali effetti negativi che potrebbero derivare dalle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale sulla situazione economica e patrimoniale dell'Emittente in relazione ai quali sono in corso approfondimenti da parte di UBI Banca.

9. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza le Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo UBI Banca ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. L'entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo UBI Banca, con possibili effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca.

In particolare, alla Data del **[presente Primo Supplemento al]** Documento di Registrazione, il Gruppo UBI Banca è soggetto a quattro *thematic review* da parte delle Autorità di Vigilanza (relativi a adozione del nuovo principio contabile IFRS 9, *profitability, data aggregation and risk reporting* e *business model* e prestazione del servizio di consulenza e funzionamento delle procedure per la valutazione dell'adeguatezza e/o appropriatezza da parte di IW Bank delle operazioni disposte dalla clientela). Alla Data del **[presente Primo Supplemento al]** Documento di Registrazione **[la BCE ha inviato a UBI Banca la lettera con i risultati della "Thematic Review on BCBS239 Principles" con la quale vengono formalizzati i risultati finali delle attività di verifica svolte nel corso del 2016 sulla capacità di aggregazione dei dati relativi ai rischi e alle relative pratiche di reporting del Gruppo. UBI Banca dovrà inviare alla BCE, entro il 30 settembre 2017, la road map degli interventi da porre in essere per la chiusura delle raccomandazioni formulate: l'implementazione delle azioni richieste verrà monitorata dal Joint Supervisory Team (JST) nell'ambito della supervisione del Gruppo UBI e verrà comunicato lo stato di avanzamento degli interventi posti in essere a partire dal 30 settembre 2017]** il Gruppo UBI Banca è in attesa di ricevere il *report* finale da parte dell'Autorità di Vigilanza all'esito della verifica della BCE in materia di *capital position calculation accuracy* **[il 20 luglio la BCE ha inviato al Gruppo UBI la lettera relativa ai risultati dell'"On Site Inspection Capital Position Calculation Adequacy" con la quale sono stati formalizzati i risultati delle attività svolte e le raccomandazioni effettuate in merito all'ispezione conclusasi lo scorso marzo 2017. In tale ambito, è stata richiesta alla Banca la predisposizione di un action plan finalizzato ad indirizzare le raccomandazioni formulate, che dovrà essere inviato all'Autorità di Vigilanza entro il 18 agosto p.v.. Le risultanze e le raccomandazioni rilevate da BCE sono riconducibili a:(i) assenza di processi e procedure di controllo interno finalizzati a valutare l'aderenza delle operazioni in ambito capitale ai requisiti regolamentari; (ii) possibilità prevista dalle attuali policy del credito adottate dal Gruppo di accettare strumenti di capitale e obbligazioni subordinate emesse da UBI come garanzia di finanziamenti erogati; (iii) presenza di uno specifico articolo nello Statuto, che dia al Gruppo l'opportunità di escutere azioni e obbligazioni poste a garanzia, in caso di inadempimento del debitore; tale fattispecie non è stata considerata aderente alle previsioni del Codice Civile italiano. L'implementazione delle azioni richieste verrà monitorata dal JST nell'ambito della supervisione del Gruppo UBI e verrà comunicato lo stato avanzamento degli interventi posti in essere a partire dal 30 settembre con cadenza trimestrale. Il termine ultimo per l'implementazione delle azioni correttive è fissato per il 30 Giugno 2018. Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione, UBI Banca]** e non ha ancora ricevuto **[invece]** riscontro sulla verifica in materia di *internal model* a seguito delle richieste di estensione del perimetro IRB e di *model change* in coerenza con il piano di *roll-out* del Gruppo UBI Banca (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.10 del Documento di Registrazione)".

[QUESTA PAGINA È STATA INTENZIONALMENTE LASCIATA IN BIANCO]

INDICE

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE	3
MODIFICHE ALLE AVVERTENZE DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	12
DEFINIZIONI	21
GLOSSARIO	22
1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE RESPONSABILI DEL SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	23
1.1. RESPONSABILI DEL SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	23
1.2. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	23
2. INTEGRAZIONI AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	24
2.1 INTEGRAZIONI AL FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	24
2.2 INTEGRAZIONI AL CAPITOLO 4.1 DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE – FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE E AL GRUPPO AD ESSO FACENTE CAPO	26
2.3 INTEGRAZIONI AL CAPITOLO 4.1 DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE – FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE E AL GRUPPO AD ESSO FACENTE CAPO	48
2.4 INTEGRAZIONI AL CAPITOLO 5, PARAGRAFO 5.1.5. DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	49
2.5 INTEGRAZIONI AL CAPITOLO 10, PARAGRAFO 10.6. DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	50
2.6 INTEGRAZIONI AL CAPITOLO 18, PARAGRAFO 18.1. DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	51
2.7 INTEGRAZIONI AL CAPITOLO 20, PARAGRAFO 20.7 DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	52
2.8 INTEGRAZIONI AL CAPITOLO 20, PARAGRAFO 21.1. DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	61
2.9 INTEGRAZIONI AL CAPITOLO 24 DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE.....	63

DEFINIZIONI

I termini definiti nel presente Primo Supplemento hanno il significato agli stessi attribuito nel Documento di Registrazione. Si riporta di seguito un elenco delle ulteriori definizioni e termini utilizzati, in maniera più ricorrente, all'interno del Supplemento. Tali definizioni e termini, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. Gli ulteriori termini utilizzati nel Supplemento hanno il significato loro attribuito ed indicato nel testo.

Aumento di Capitale in Opzione o Aumento di Capitale		L'aumento di capitale sociale per un importo complessivo pari a Euro 399.981.075, deliberato dal Consiglio di Gestione con delibere del 6 giugno 2017 e 7 giugno 2017 – previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza – a valere sulla delega conferita, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, dall'Assemblea straordinaria dell'Emittente in data 7 aprile 2017, interamente sottoscritto e versato alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione a seguito dell'Offerta in Opzione e dell'Offerta in Borsa.
Data del Supplemento al Documento di Registrazione	di	La data di approvazione del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione da parte della Consob.
Documento di Registrazione	di	Il documento di registrazione relativo all'Emittente, depositato presso Consob in data 9 giugno 2017, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 9 giugno 2017, protocollo n. 0076456/17. Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico, alla data di pubblicazione dello stesso e per tutto il suo periodo di validità, presso la sede legale (Piazza Vittorio Veneto, 8, Bergamo) e sul sito internet dell'Emittente (www.ubibanca.it).
Supplemento Documento di Registrazione Supplemento	al di o	Il presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione.

GLOSSARIO

Si veda il Glossario contenuto nel Documento di Registrazione.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE RESPONSABILI DEL SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

1.1. Responsabili del Supplemento al Documento di Registrazione

Unione di Banche Italiane S.p.A., con sede sociale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle informazioni contenute nel presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione.

1.2. Dichiarazione di responsabilità

Unione di Banche Italiane S.p.A. dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2. INTEGRAZIONI AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Il Documento di Registrazione è modificato e/o integrato come di seguito indicato.

2.1 Integrazioni al frontespizio del Documento di Registrazione

Il frontespizio del Documento di Registrazione è integrato come di seguito riportato (testo sottolineato aggiunto).

“



Unione di Banche Italiane S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8

Sedi operative: Brescia e Bergamo

Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2

Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2

Sito internet www.ubibanca.it

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

depositato presso la Consob in data 9 giugno 2017 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione del Documento di Registrazione stesso da parte della Consob con nota del 9 giugno 2017 protocollo n. 0076456/17, come successivamente modificato e integrato dal Supplemento depositato in data 3 agosto 2017, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 3 agosto 2017, protocollo n. 0096470/17.

Il Documento di Registrazione è redatto ai sensi del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 in data 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato e dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione Europea del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della Direttiva 2003/71/CE, come modificato e integrato.

L'adempimento di pubblicazione del Documento di Registrazione non comporta alcun giudizio di Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Documento di Registrazione e il presente Primo Supplemento sono a disposizione del pubblico a partire dalla data di pubblicazione degli stessi e per tutto il periodo di validità presso la sede legale di Unione di Banche Italiane S.p.A. (Piazza Vittorio Veneto, 8, Bergamo) e sul sito internet dell'Emittente (www.ubibanca.it).”

[QUESTA PAGINA E' STATA INTENZIONALMENTE LASCIATA IN BIANCO]

2.2 Integrazioni al Capitolo 4.1 del Documento di Registrazione – Fattori di Rischio relativi all’Emittente e al Gruppo ad esso facente capo

Il Capitolo 4.1 del Documento di Registrazione al Paragrafo 4.1.2 “Rischi connessi al Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca”, al Paragrafo 4.1.3 “Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale e ai requisiti patrimoniali prudenziali”, al Paragrafo 4.1.10. “Rischi connessi ai procedimenti giudiziari in corso e agli interventi delle Autorità di Vigilanza” sottoparagrafo “Rischi connessi agli interventi delle Autorità di Vigilanza”, al Paragrafo 4.1.11 “Rischi connessi ai procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali dell’Emittente”, al Paragrafo 4.1.27 “Rischi connessi al modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001 e al modello amministrativo contabile ai sensi della Legge 262/2005” e al Paragrafo 4.2.6. “Rischi connessi all’entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi contabili applicabili”, è integralmente sostituito come di seguito riportato.

4.1.2. Rischi connessi al Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca

In data 5 maggio 2017, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato, su proposta del Consiglio di Gestione, il Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca. Il Piano Industriale 2017-2020 è relativo alla c.d. “*combined entity*” – ossia al Gruppo UBI Banca nella nuova configurazione risultante dall’acquisizione delle Nuove Banche –, tiene conto della modifica del perimetro del Gruppo e aggiorna e implementa il Piano Industriale 2019/2020 (approvato in data 27 giugno 2016 dal Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca su proposta dal Consiglio di Gestione che conteneva le linee guida strategiche e gli obiettivi economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo UBI Banca per il periodo 2016-2019/2020). Il Piano Industriale 2017-2020 contiene obiettivi del Gruppo UBI Banca individuati sulla base dello scenario macroeconomico e di azioni strategiche che dovranno essere intraprese, come di seguito sinteticamente descritto.

Si evidenzia la circostanza che il Piano Industriale 2017-2020 è stato elaborato su un perimetro del Gruppo UBI Banca significativamente differente rispetto a quello in essere alla data dell’ultima rendicontazione contabile (31 marzo 2017), ragione per cui le informazioni finanziarie storiche del Gruppo UBI Banca sono scarsamente comparabili con quelle prospettiche. Tale piano contiene obiettivi del Gruppo UBI Banca individuati sulla base dello scenario macroeconomico e di azioni strategiche che dovranno essere intraprese. Sebbene le azioni previste da tale piano, in particolare l’Aumento di Capitale, che alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione risulta integralmente sottoscritto e il miglioramento della redditività, non abbiano costituito oggetto di specifica richiesta da parte della BCE, tuttavia dette azioni sono finalizzate, tra l’altro, ad intervenire sui profili di debolezza/punti di attenzione evidenziati dalla BCE all’esito dello SREP 2016. Nell’elaborazione del Piano 2017-2020 si è altresì tenuto conto della richiesta di BCE indicata nella *Final SREP Decision* di predisposizione di un piano strategico ed operativo per la gestione dei crediti deteriorati, facendo riferimento al piano strategico NPL 2017-2021 già formulato nel marzo 2017 dal Gruppo UBI, ante acquisizione delle Nuove Banche.

La predisposizione del Piano Industriale 2017-2020 ha richiesto all’Emittente un processo valutativo delle Nuove Banche comprensivo delle stime e previsioni relative, tra l’altro, (i) all’attività delle Nuove Banche, (ii) ai risultati delle attività, (iii) alle linee di *business* attraverso cui operano le Nuove Banche, (iv) alle loro prospettive di sviluppo e (v) ai fattori di rischio dell’Emittente, del Gruppo UBI Banca e delle Nuove Banche (anche a seguito del perfezionamento dell’Acquisizione).

La capacità dell’Emittente di compiere le azioni e di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano Industriale 2017-2020 dipende da numerose assunzioni e circostanze, alcune delle quali al di fuori del controllo dell’Emittente (quali, ad esempio, lo scenario macroeconomico e l’evoluzione del contesto regolamentare) o comunque riferite ad eventi non completamente controllabili dagli organi amministrativi e dal *management* dell’Emittente.

In particolare, gli obiettivi del Piano Industriale 2017-2020 sono basati su assunzioni di carattere generale e ipotetico relative a eventi futuri e azioni che non necessariamente si verificheranno e che dipendono sostanzialmente da variabili non controllabili dall’Emittente ovvero dalle altre società del Gruppo (nel complesso, le “**Assunzioni Generali e Ipotetiche**”), soggette ai rischi ed alle incertezze che caratterizzano l’attuale scenario macroeconomico. Pertanto, le Assunzioni Generali e Ipotetiche potrebbero rivelarsi imprecise e potrebbero di conseguenza non verificarsi o potrebbero verificarsi in misura e in tempi diversi da quelli prospettati, così come potrebbero verificarsi eventi e azioni non prevedibili al tempo dell’approvazione del Piano Industriale 2017-2020 o tali eventi ed azioni potrebbero verificarsi con modalità differenti nel periodo del Piano Industriale 2017-2020.

Gli obiettivi del Piano Industriale 2017-2020 si basano inoltre sulla realizzazione di eventi futuri e di azioni che dovranno essere intraprese dall’Emittente, sugli effetti di azioni specifiche o concernenti eventi futuri influenzabili dagli amministratori, che includono anche assunzioni di natura ipotetica sui quali l’Emittente può influire solo in parte e che potrebbero dunque non verificarsi nel periodo del Piano (le “**Assunzioni Discrezionali**”). Il mancato verificarsi delle Assunzioni Discrezionali potrebbe portare al manifestarsi di scostamenti anche significativi rispetto alle previsioni sottostanti il Piano Industriale 2017-2020, con conseguenti effetti negativi, anche significativi, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo.

Il Piano Industriale 2017-2020 prevede in particolare le seguenti Assunzioni Discrezionali: (i) la conferma dell'approccio di "Banca Unica" previsto nel Piano Industriale 2019/2020 sull'intero perimetro della *combined entity*; (ii) l'evoluzione dell'approccio commerciale, attraverso la conferma dell'approccio multicanale integrato e il disegno di una strategia dedicata per segmento di clientela ("Persone e Famiglie", "Affluent e Private" e "Aziende"), in considerazione anche dei *trend* di mercato; (iii) la conferma dei punti di forza strutturali, tramite la conferma della qualità degli attivi delle coperture adeguate del credito problematico e la prosecuzione e accelerazione dell'attività di razionalizzazione della base costi; (iv) la massimizzazione degli indicatori di redditività ed efficienza nel rispetto di una struttura patrimoniale e finanziaria equilibrata.

Il Piano Industriale 2017-2020, elaborato sulla base delle Assunzioni Generali e Ipotetiche e delle Assunzioni Discrezionali descritte al Capitolo 13, Paragrafi 13.1.3 e 13.1.4 e *supra* richiamate, evidenzia altresì relativamente all'esercizio 2017 un risultato netto di Gruppo positivo e per gli esercizi 2019 e 2020 (i "Dati Previsionali", *cfr.* Capitolo 13, Paragrafo 13.1.6 del Documento di Registrazione), quanto di seguito riportato:

Dati di natura contabile				
	Dati Pro-forma	Dati previsionali		CAGR '16-'20
(Euro mln)	2016	2019	2020	
Proventi Operativi ⁽¹⁾	3.593	4.102	4.459	5,5%
di cui:				
Margini di interesse	1.748	2.040	2.263	6,7%
Commissioni	1.523	1.790	1.912	5,9%
Costi operativi ⁽²⁾	(3.136)	(2.445)	(2.356)	-6,9%
di cui:				
Costi del personale	(1.914)	(1.471)	(1.404)	-7,5%
Altre spese amministrative ⁽³⁾	(1.000)	(801)	(780)	-6,0%
Rettifiche nette su crediti	(1.787)	(612)	(567)	-24,9%
Risultato Netto di Gruppo	(425)	919	1.117	n.s.

⁽¹⁾ I Proventi operativi sono ottenuti come somma delle seguenti voci del conto economico: 30, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 150, 160 nonché della voce 220 al netto dei recuperi di imposte e della voce 240 per le partecipazioni valutate al patrimonio netto.

⁽²⁾ I Costi operativi sono ottenuti come somma delle seguenti voci del conto economico: 180a, 180b, 200, 210 e dei recuperi di imposta inclusi nella voce 220.

⁽³⁾ Le altre spese amministrative sono pari alla voce 180b dello schema di conto economico al netto dei recuperi di imposta classificati negli schemi nella voce 220.

Si evidenzia che il Risultato Netto di Gruppo Pro-Forma 2016 include l'effetto dell'iscrizione a conto economico del *Badwill* per un importo pari a Euro 599 milioni. Al netto di tale effetto, che è una componente economica a carattere non permanente, il Risultato Netto di Gruppo Pro-Forma 2016 risulta pari a Euro -1.024 milioni.

Dati di derivazione contabile non definiti dai principi contabili di riferimento			
	Dati Pro-forma	Dati previsionali	
	2016	2019	2020
C/I ⁽¹⁾ (%)	87%	60%	53%
Costo del rischio ⁽²⁾ (punti base)	190	63	57
ROTE ⁽³⁾ (%)	n.s.	10,7%	12,0%

⁽¹⁾ Costi Operativi / Proventi operativi

⁽²⁾ Rettifiche nette su crediti / Crediti verso clientela

⁽³⁾ Utile netto / Patrimonio netto tangibile (Patrimonio netto escluso utile/perdita - immobilizzazioni immateriali)

Dati di natura gestionale / regolamentare			
	Dati storici	Dati previsionali	
	Gruppo UBI Banca	2019	2020
	2016		
Common Equity tier 1 ratio (<i>Fully Loaded</i>)	11,2% ^(*)	12,3%	13,5%
Total Capital Ratio (<i>Fully Loaded</i>)	14,1% ^(**)	15,8%	17,0%
Leverage ratio (<i>Fully Loaded</i>)	5,6%	5,6%	6,2%
Minimum Requirement for own funds and eligible liabilities (MREL)	33,4%	27,1%	31,5%
Net Stable Funding Ratio (NSFR)	>100%	112%	106%
Liquidity Coverage Ratio (LCR)	>100%	131%	126%
Texas ratio ⁽¹⁾ (%)	109%	98%	87%

⁽¹⁾ Crediti deteriorati netti / Patrimonio netto tangibile inclusivo della perdita d'esercizio

^(*) Common Equity Tier 1 ratio (*Fully Loaded*) pro-forma escluso Aumento di Capitale 10,42%

^(**) Total Capital Ratio (*Fully Loaded*) pro-forma escluso Aumento di Capitale 12,67%

Il *Common Equity Tier 1 Ratio (fully loaded)* al 31 dicembre 2017 è atteso non inferiore all'11% ed in progressiva crescita nell'arco del Piano Industriale 2017-2020.

Sulla base delle assunzioni del Piano Industriale 2017-2020 sopra richiamate – tra cui il perfezionamento integrale dell'Aumento di Capitale, che alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione risulta integralmente sottoscritto la fusione per incorporazione nell'Emittente delle Nuove Banche, la razionalizzazione dei costi, l'allocazione del *Badwill* derivante dall'Acquisizione per un importo pari a circa Euro 1.010 milioni (con effetti immediati sul conto economico per circa Euro 600 milioni nel 2017 e per il residuo negli esercizi 2017-2021) – l'Emittente prevede di conseguire (a fronte di un risultato netto pro-forma negativo del Gruppo UBI nel 2016 pari a Euro 425 milioni) un risultato netto consolidato pari ad Euro 919 milioni nel 2019 e ad Euro 1.117 milioni nel 2020.

Inoltre, il Piano Industriale 2017-2020 prevede il raggiungimento da parte del Gruppo UBI post Acquisizione di obiettivi di incremento della quota complessiva di mercato e di espansione dell'attività in aree geografiche in cui il Gruppo UBI Banca non era presente o era presente solo parzialmente conseguendo sinergie ed economie di scala rivenienti dal processo di integrazione aziendale nell'arco di Piano Industriale 2017-2020 stimate complessivamente in Euro 474 milioni, al lordo del relativo effetto fiscale ed Euro 318 milioni al netto del relativo effetto fiscale. Tali sinergie nette sono parte del contributo positivo atteso delle Nuove Banche al raggiungimento degli obiettivi di risultato al 2020, rispetto alla contribuzione negativa pro-forma del 2016 (Euro 194,3 milioni), e sono state considerate nel Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI contribuendo all'incremento degli obiettivi di utile netto al 2020 pari a Euro 1.117 milioni previsti nel suddetto Piano Industriale 2017-2020 rispetto alla previsione di utile netto al 2020 pari a Euro 874 milioni indicata nel precedente Piano Industriale 2019/2020.

Per quel che riguarda il credito, l'Acquisizione delle Nuove Banche determina un incremento del portafoglio dei crediti deteriorati del Gruppo pari ad Euro 1,8 miliardi lordi, principalmente inadempienze probabili. Nel Piano è previsto che l'estensione al perimetro delle Nuove Banche delle modalità operative di UBI Banca, in termini di concessione, gestione e recupero del credito, consentirà di comprimere in misura significativa, progressivamente nel periodo di piano, il costo del credito sul perimetro delle Nuove Banche.

Il Piano Industriale 2017-2020 prevede altresì interventi diretti al progressivo miglioramento della qualità del credito del Gruppo post Acquisizione, consentendo in particolare:

- 2019 e circa Euro 12,9 miliardi 2020;
- la diminuzione la riduzione delle partite deteriorate lorde da Euro 14,3 miliardi pro-forma nel 2016 a circa Euro 13,3 miliardi nel del rapporto rettifiche su crediti/totale impieghi alla clientela atteso pari a 63 punti base nel 2019 e 57 punti base nel 2020;
- le coperture del credito deteriorato sono attese attorno al 46% incluse le cancellazioni e al 36% escluse le cancellazioni al 2019 e al 47% incluse le cancellazioni e al 37% escluse le cancellazioni al 2020.

In particolare, il Piano è stato sviluppato coerentemente con la strategia per la gestione del credito anomalo definita ed attivata per il periodo 2017-2021 ed inoltrata a BCE in data 17 marzo 2017, con riferimento al perimetro di Gruppo a tale data. Il piano presentato in BCE declina la strategia per la gestione del credito anomalo definita ed attivata per il periodo 2017-2021 e mira a conseguire, attraverso le azioni descritte, una riduzione complessiva dello *stock* dei crediti deteriorati lordi stimata, con riferimento al perimetro del Gruppo alla data di predisposizione del Piano, per circa Euro 2,7 miliardi dagli Euro 12,5 miliardi di fine 2016 agli Euro 9,8 miliardi previsti a fine 2021, con una parallela diminuzione della loro incidenza sui crediti totali lordi dal 14,4% al 10,4%. Lo *stock* del credito deteriorato lordo atteso a fine 2020 è pari a Euro 10,2 miliardi, inferiore di circa Euro 850 milioni rispetto a quello stimato nel Piano Industriale 2019/2020 (Euro 11 miliardi). Tale riduzione è ascrivibile al miglior andamento delle dinamiche dei crediti deteriorati dell'esercizio 2016, rispetto alle previsioni del giugno 2016 (riduzione pari a circa Euro 570 milioni dei crediti deteriorati lordi) e all'inserimento di operazione di cessione di crediti deteriorati in arco piano nell'ambito di attività ordinaria di recupero, che non erano state inizialmente fattorizzate in attesa di valutare la possibilità di usufruire dei veicoli previsti dai provvedimenti legislativi (esempio, Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze) nonché del Fondo Atlante. Il *management* dell'Emittente ha poi deciso di non ricorrere all'utilizzo di tali strumenti ed ha pertanto previsto in sede di piano strategico "NPL 2017-2021" del Gruppo UBI Banca di ricorrere a cessioni di tipo ordinario. Alla Data del presente primo Supplemento al Documento di Registrazione l'Emittente non ha ancora avuto riscontro dalla BCE in ordine al suddetto piano.

Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione il suddetto piano non è stato ancora aggiornato per tenere conto della modifica del perimetro di Gruppo a seguito dell'acquisizione delle Nuove Banche, pertanto sussiste il rischio che l'Emittente possa essere tenuto, anche a seguito di richieste da parte dell'Autorità di Vigilanza, a trasmettere un nuovo piano per la gestione dei crediti deteriorati lordi e netti che tenga conto dei *non performing loan* delle Nuove Banche.

Ciò premesso, si richiama l'attenzione degli investitori sulla circostanza che gli obiettivi del Piano Industriale 2017-2020 e i Dati Previsionali sono connaturati da elementi di soggettività e incertezza e gli scostamenti fra i valori consuntivi e i Dati Previsionali potrebbero essere significativi, specie nell'attuale contesto macroeconomico e di mercato. L'incertezza dell'attuazione del Piano Industriale 2017-2020 caratterizza non solo i Dati Previsionali, ma anche gli effetti che le azioni e le scelte gestionali del *management* di UBI Banca sulla base dello stesso possono produrre. Considerato che alla Data del Presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione non vi è certezza che le predette azioni trovino completa realizzazione ovvero che, anche ove completate, producano gli effetti attesi, in caso di mancata o parziale realizzazione del Piano Industriale 2017-2020 o di alcune azioni previste dallo stesso nella misura e nei tempi prospettati, anche per effetto del mancato raggiungimento delle sinergie attese e/o di maggiori costi di integrazione, potrebbero verificarsi scostamenti, anche significativi, rispetto alle previsioni formulate nei Dati Previsionali, con conseguente impossibilità di raggiungere gli stessi, nonché effetti negativi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca.

In aggiunta, la presenza di scostamenti tra i valori consuntivi e i Dati Previsionali potrebbe avere degli impatti reputazionali, anche significativi, sul Gruppo UBI Banca, con conseguenti possibili effetti negativi sull'andamento dell'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dello stesso, nonché sulla sua capacità di rispettare i requisiti patrimoniali. Inoltre, una o più agenzie di *rating* potrebbero operare un *downgrade* dei *rating* dell'Emittente, con conseguente incremento del costo del *funding*.

Inoltre, a fronte dell'incertezza che caratterizza non solo i Dati Previsionali ma anche gli effetti attesi dal verificarsi delle Assunzioni Generali e Ipotetiche e delle Assunzioni Discrezionali, gli investitori sono invitati a non fare esclusivo affidamento su tali dati nell'assumere le proprie decisioni di investimento.

Infine, sebbene le azioni poste alla base del Piano Industriale 2017-2020 siano finalizzate, tra l'altro, a mitigare i profili di debolezza e ad intervenire sui punti di attenzione evidenziati all'esito dello SREP 2016, alla Data del Presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione sussiste il rischio che le azioni del Piano Industriale 2017-2020 non siano in grado di rispondere adeguatamente a quanto indicato dalla BCE

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 13 del Documento di Registrazione.

4.1.3 Rischi connessi all'adeguatezza patrimoniale e ai requisiti patrimoniali prudenziali

Adeguatezza patrimoniale e requisiti patrimoniali prudenziali

L'Emittente – quale soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria – è soggetto alla normativa italiana ed europea applicabile al settore bancario in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche volta, *inter alia*, a preservare la stabilità e la solidità del sistema bancario, limitando a tal fine l'esposizione al rischio al fine di stabilire livelli prudenziali di capitale da detenere, qualificandone la qualità e valutando gli eventuali strumenti di mitigazione dei rischi (per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.6, del Documento di Registrazione). Un livello di patrimonializzazione non adeguato, oltre ad avere impatti sul costo del *funding*, comprometterebbe la solidità della UBI Banca e del Gruppo e, nei casi più estremi, potrebbe comportare la necessità di eventuali operazioni straordinarie con conseguenti effetti sulla situazione economica e finanziaria dei UBI Banca e del Gruppo e sul relativo azionariato.

Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione, i gruppi bancari italiani devono rispettare i seguenti coefficienti patrimoniali di vigilanza: un requisito di Capitale Primario di Classe 1 (*CET 1 Ratio*) pari a 4,5%, di Capitale di Classe 1 (*Tier 1 ratio*) pari al 6% e di un *Total Capital Ratio* pari all'8%. A tali requisiti di fondi propri si aggiunge il requisito combinato di riserva di capitale che è pari al requisito relativo alla somma delle seguenti riserve (*buffer*), ove applicabili:

- riserva di conservazione del capitale (*capital conservation buffer*) fissata all'1,25% per tutti i gruppi bancari italiani per il 2017;*
- riserva di capitale anticiclica specifica della banca (*institution specific countercyclical capital buffer*) da applicarsi nei periodi di eccessiva crescita del credito, non significativa per il Gruppo UBI Banca al 31 marzo 2017;**
- riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (*systemic risk buffer*), costituita da Capitale Primario Di Classe 1 e prevista a fronte del rischio sistemico per il settore finanziario o per uno o più sottoinsiemi di tale settore, al fine di prevenire ed attenuare il rischio macroprudenziale non ciclico di lungo periodo non previsto dalla CRR, ovvero un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative anche per l'economia reale del Paese membro. Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione non è applicabile al Gruppo UBI Banca.

Di seguito sono riportati i dati relativi ai fondi propri detenuti dal Gruppo UBI Banca al 31 marzo 2017, 31 dicembre 2016, 2015 e 2014.

Coefficienti patrimoniali (Basilea 3)

(importi in migliaia di Euro)	31/03/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Common Equity Tier 1 capital	6.773.075	6.829.283	7.408.894	7.615.265
Additional Tier 1 capital	-	-	-	-
Tier 2 capital dopo le deduzioni specifiche	1.937.009	1.559.822	1.136.123	1.826.333
Totale Fondi propri (Total own funds)	8.710.084	8.389.105	8.545.017	9.441.598
Totale requisiti prudenziali	4.736.547	4.758.709	4.907.589	4.941.007
Attività di rischio ponderate	59.206.839	59.483.864	61.344.866	61.762.588
Common Equity Tier 1 ratio (Common Equity Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni /Attività di rischio ponderate)	11,44%	11,48%	12,08%	12,33%
Tier 1 ratio (Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni /Attività di rischio ponderate)	11,44%	11,48%	12,08%	12,33%
Total capital ratio (Totale Fondi propri /Attività di rischio ponderate)	14,71%	14,10%	13,93%	15,29%

(¹) Con la pubblicazione del 18° aggiornamento della Circolare 285, la Banca d'Italia ha modificato la disciplina della riserva di conservazione del capitale. Tale modifica, dettata dall'esigenza di allineare la disciplina nazionale a quella della maggioranza dei Paesi dell'Area Euro e assicurare parità di trattamento tra intermediari di diversi Paesi, prevede che le banche, a livello individuale e consolidato, non siano più tenute ad applicare un coefficiente minimo di riserva di capitale *fully loaded* pari al 2,5%, ma secondo la seguente progressione: 1,25% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, 1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e 2,5% dal 1° gennaio 2019.

(²) Tenuto conto che, come da comunicazione del 23 settembre 2016 per il IV° trimestre 2016 e del 16 dicembre 2016 per il primo trimestre 2017, la Banca d'Italia ha confermato allo 0% il coefficiente della riserva anticiclica per le esposizioni verso controparti residenti in Italia e considerando che il Gruppo UBI Banca presenta principalmente esposizioni verso soggetti nazionali, la riserva anticiclica del Gruppo risulta essere non significativa.

Per informazioni sui requisiti patrimoniali ed i coefficienti di vigilanza consolidati del Gruppo UBI Banca si rinvia al Capitolo 9 del Documento di Registrazione.

Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati relativi ai requisiti minimi dei coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca previsti dalla normativa di riferimento per gli esercizi chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2016 e 2015, nonché, ove applicabili, i requisiti specifici del Gruppo UBI Banca stabiliti dalla BCE del quadro del MVU.

Requisiti minimi regolamentari

	Requisiti minimi regolamentari (art. 92 CRR) (*)	Capital conservation buffer (*)	Requisiti minimi e capital conservation buffer (*)
Common Equity Tier 1 ratio (Common Equity Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni /Attività di rischio ponderate)	4,50%	2,50%	7,00%
Tier 1 ratio (Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni /Attività di rischio ponderate)	6,00%	2,50%	8,00%
Total capital ratio (Totale Fondi propri /Attività di rischio ponderate)	8,00%	2,50%	10,50%

(*) I requisiti minimi sono rimasti invariati per gli esercizi 2016 e 2015; con riferimento al 2014 i requisiti minimi erano pari a 5,50%.

Requisiti minimi e *ratio* patrimoniali del Gruppo UBI Banca

	Requisiti minimi e capital conservation buffer (*)	Requisiti SREP 31/12/2016 (**)	Requisiti SREP 31/12/2015 (**)	Ratios Gruppo UBI		
				31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Common Equity Tier 1 ratio (Common Equity Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni /Attività di rischio ponderate)	7,00%	9,25%	9,50%	11,48%	12,08%	12,33%
Tier 1 ratio (Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni /Attività di rischio ponderate)	8,00%	n.a.	n.a.	11,48%	12,08%	12,33%
Total capital ratio (Totale Fondi propri /Attività di rischio ponderate)	10,50%	11,00%	11,00%	14,10%	13,93%	15,29%

(*) I requisiti minimi sono rimasti invariati per gli esercizi, 2016, 2015 e 2014.

(**) Si segnala che non erano previsti requisiti SREP per l'esercizio 2014.

Al 31 dicembre 2016, con un *CET 1 Ratio phased-in* dell'11,48%, un *Tier 1 Capital ratio* pari all'11,48% e un *Total Capital Ratio phased-in* del 14,10%, il Gruppo UBI Banca si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti.

I coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base delle regole contenute nella CRR e nella CRD IV che traspongono nell'Unione Europea gli *standard* definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (c.d. *framework Basilea 3*). La CRR e le relative norme tecniche sono direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali e costituiscono il cosiddetto "*Single Rulebook*". La normativa contenuta nel "*Single Rulebook*" prevede un regime transitorio per l'introduzione graduale di alcune nuove regole (c.d. "*phased-in*"). Per ulteriori informazioni in relazione a tale regime transitorio si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.7, del Documento di Registrazione. Si ricorda che il periodo di applicazione del regime transitorio andrà ad esaurirsi con l'anno 2018 (che rappresenta quindi l'ultimo anno di regime transitorio) e che il *grandfathering* terminerà di dispiegare i suoi effetti a decorrere dall'anno 2022.

Le stime dei *ratio* patrimoniali che il Gruppo UBI Banca avrebbe in regime di piena applicazione del *framework* di Basilea 3 sono denominate "*Basilea 3 fully phased*".

Il *CET 1 Ratio* calcolato sulla base delle regole che saranno in vigore al termine del periodo transitorio (c.d. *CET 1 Ratio fully phased*) al 31 dicembre 2016 è stimato pari all'11,22%, come di seguito riportato.

Coefficienti patrimoniali *fully phased* (Basilea 3)

(importi in migliaia di Euro)	31/12/2016 "fully phased"
Common Equity Tier 1 capital	6.675.438
Additional Tier 1 capital	477
Tier 1 capital (Common Equity Tier 1 + Additional Tier 1)	6.675.916
Tier 2 capital	1.568.222
Totale Fondi propri (Total own funds)	8.244.138
Attività di rischio ponderate	59.483.864
Common Equity Tier 1 ratio (Common Equity Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni /Attività di rischio ponderate)	11,22%
Tier 1 ratio (Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni /Attività di rischio ponderate)	11,22%
Total capital ratio (Totale Fondi propri /Attività di rischio ponderate)	13,86%

Al 31 marzo 2017 il *CET 1 Ratio fully phased* è stimato pari a 11,29%.

Per una descrizione delle principali differenze rispetto all'analogo *ratio* calcolato secondo la normativa transitoria rispetto a quella a regime si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.2.8, del Documento di Registrazione.

Si evidenzia che, diversamente da quanto possibile in passato, a partire dal 1° ottobre 2016, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/445 della Banca Centrale Europea del 14 marzo 2016 sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4), è venuta meno la facoltà di non includere nel calcolo dei propri elementi relativi al Capitale Primario di Classe 1 i profitti o le perdite non realizzati relative alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita" (sterilizzazione totale) se questo trattamento era applicato prima dell'entrata in vigore del CRR. Come da chiarimento della Banca d'Italia, a seguito dell'entrata in vigore del citato Regolamento della BCE, le banche significative devono includere nel, o dedurre dal, *CET 1 Capital*, rispettivamente, i profitti e le perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio AFS secondo le percentuali previste per il periodo *transitional*: 60% per il 2016 e 80% per il 2017. Gli importi che residuano dall'applicazione di tali percentuali (*i.e.* 40% per il 2016 e 20% per il 2017) non sono computati ai fini del calcolo dei fondi propri, continuando a essere oggetto di sterilizzazione. Al 31 dicembre 2016, l'impatto sui fondi propri del Gruppo UBI Banca derivante dall'applicazione di detta sterilizzazione relativa alla parte dei profitti e perdite non realizzati oggetto di *phased-in* è pari a circa Euro +26 milioni.

In aggiunta ai requisiti prudenziali previsti dalla normativa applicabile, il Gruppo UBI Banca è stato assoggettato su base annua a partire dal 2014 allo SREP condotto dalla BCE, nell'ambito dei compiti alla stessa attribuiti nel quadro del MVU.

Al termine dello SREP condotto nel corso dell'esercizio 2016, l'Autorità di Vigilanza ha stabilito che, per il 2017, il Gruppo dovrà rispettare, a livello consolidato:

- un nuovo requisito minimo di *CET 1 phased-in* pari al 7,5% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (1,75%) e *capital conservation buffer* (1,25%);
- un requisito minimo *Total SREP Capital Requirement* pari al 9,75% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (1,75%). Aggiungendo il *capital conservation buffer* dell'1,25%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza dell'11%.

Requisiti minimi SREP per il 2017(*)

Common Equity Tier 1 ratio (Common Equity Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni /Attività di rischio ponderate)	7,50%
Tier 1 ratio (Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni /Attività di rischio ponderate)	n.a.
Total capital ratio (Totale Fondi propri /Attività di rischio ponderate) (*)	11,00%

(*) Requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 9,75% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 pari all'8% e requisito di Pillar 2 pari all'1,75%), aggiungendo il *capital conservation buffer* dell'1,25%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza dell'11%.

Al 31 marzo 2017, con un *CET 1 Ratio phased-in* dell'11,44%, un Tier 1 *Capital ratio* pari all'11,44% e un *Total Capital Ratio phased-in* del 14,71%, il Gruppo UBI Banca si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti.

Nell'ambito del processo SREP 2016, la BCE ha inoltre segnalato la necessità di rafforzare i processi e gli strumenti di pianificazione strategica pluriennale e di monitoraggio della strategia di *business* di UBI Banca di lungo termine mettendo maggiore enfasi su taluni aspetti tra i quali il posizionamento di lungo termine del Gruppo UBI, il processo di allocazione dei costi interni e le decisioni strategiche di *pricing* e la necessità di monitorare gli aspetti relativi alla generazione di ricavi e al *framework* dei costi per assicurare il raggiungimento dei livelli di profittabilità previsti.

La BCE, all'esito del processo SREP 2016, ha comunicato all'Emittente l'aspettativa che il Gruppo rispetti in aggiunta ai predetti Pillar 1 *Minimum Requirement* e Pillar 2 *Requirement*, una ulteriore linea guida di capitale (c.d. "*Pillar 2 Capital Guidance*") pari all'1,25% che deve essere interamente costituita da capitale primario di classe 1. Si precisa che la non osservanza di tale linea guida di capitale non equivale al mancato rispetto dei requisiti di capitale, ma deve essere considerato come un "segnale di pre-allarme" da parte dell'Emittente da utilizzare nel proprio processo di *risk management*. In caso di riduzione del livello di capitale al di sotto della "*Pillar 2 Capital Guidance*", l'Autorità di Vigilanza, che deve essere prontamente e dettagliatamente informata dall'Emittente in merito alle ragioni della mancata osservanza della "*Pillar 2 capital guidance*", prenderà in considerazione eventuali misure appropriate e proporzionate caso per caso (inclusa, a titolo esemplificativo, la possibilità di porre in essere un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti di capitale – inclusivo di richieste di rafforzamento patrimoniale –, in coerenza con l'articolo 16, paragrafo 2 del Regolamento MVU). Inoltre, a marzo 2016, la Commissione europea ha chiarito⁽¹⁾ che la linea guida di capitale non è un fattore rilevante ai fini della disciplina dell'Ammontare Massimo Distribuibile (AMD) rilevante per le distribuzioni di capitale, pertanto, il mancato rispetto della "*Pillar 2 capital guidance*" non fa scattare restrizioni automatiche sui pagamenti delle cedole degli Additional tier 1, degli utili e degli altri pagamenti discrezionali (quali, ad esempio bonus).

Si precisa che la *Final SREP Decision* conteneva la richiesta di trasmettere alla BCE entro il 28 febbraio 2017 (scadenza posticipata al 17 marzo 2017) un piano strategico e operativo per la gestione dei crediti deteriorati (*Non Performing Loans* "NPL") comprendenti obiettivi quantitativi di riduzione del livello dei crediti deteriorati lordi e netti, il cui dato è sopra la media dell'Unione Europea⁽²⁾. A seguito di proroga della predetta scadenza concessa dalla BCE, UBI Banca ha fornito il riscontro alle richieste della citata Autorità di Vigilanza in data 17 marzo 2017, con riferimento al perimetro di Gruppo a tale data. Il piano presentato in BCE declina la strategia per la gestione del credito anomalo definita ed attivata per il periodo 2017-2021 e mira a conseguire, attraverso le azioni descritte, una riduzione complessiva dello *stock* dei crediti deteriorati lordi stimata, con riferimento al perimetro del Gruppo alla data di predisposizione del Piano, per circa Euro 2,7 miliardi dagli Euro 12,5 miliardi di fine 2016 agli Euro 9,8 miliardi previsti a fine 2021, con una parallela diminuzione della loro incidenza sui crediti totali lordi dal 14,4% al 10,4%. Lo *stock* del credito deteriorato lordo atteso a fine 2020 è pari a Euro 10,2 miliardi, inferiore di circa Euro 850 milioni rispetto a quello stimato nel Piano Industriale 2019/2020 (Euro 11 miliardi).

Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione l'Emittente non ha ancora avuto riscontro dalla BCE in ordine al suddetto piano, che non è stato ancora aggiornato per tenere conto della modifica del perimetro di Gruppo a seguito dell'acquisizione delle Nuove Banche. Sussiste pertanto il rischio che l'Emittente possa essere tenuto, a seguito di richieste da parte dell'Autorità di Vigilanza, a trasmettere un nuovo piano per la gestione dei crediti deteriorati che tenga conto delle posizioni deteriorate delle Nuove Banche e che ad esito dell'esame di detto piano l'Autorità di Vigilanza richieda all'Emittente ulteriori interventi/iniziative per la gestione dei crediti deteriorati del Gruppo UBI Banca post Acquisizione.

In aggiunta, l'Emittente, a seguito della continua evoluzione del quadro normativo, dal 1° gennaio 2018 dovrà rispettare il coefficiente patrimoniale di "*Leverage Ratio*" (rappresentato dal rapporto tra capitale primario e totale delle attività, incluse quelle fuori bilancio). Il *Leverage Ratio*, oggetto di segnalazione preventiva alle Autorità di Vigilanza nell'ambito di un *observation period* che si concluderà nel 2017, è stimato pari al 5,75% in ottica "*phased-in*" ed al 5,62% in prospettiva "*fully phased*" alla data del 31 dicembre 2016. Si segnala che in tutto il triennio 2014-2016 il *Leverage Ratio* è stato superiore al 5%. In particolare, al 31 dicembre 2015 risultava pari al 6% e al 31 dicembre 2014 risultava pari al 5,95%. Al 31 marzo 2017 il *Leverage Ratio* è pari al 5,41%, mentre l'indicatore "*fully phased*" è pari al 5,35%. Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione il livello minimo da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018 non è ancora stato definito. Il Comitato di Basilea aveva proposto un livello minimo del 3% per il periodo di monitoraggio che si concluderà alla fine del 2017.

¹ Commissione europea, "Note for the Commission Expert Group on Banking, Payments and Insurance, clarifying aspects of Pillar 2 capital requirements, Pillar 2 capital guidance and automatic restrictions on earnings distribution in the context of the CRR/CRD review.

² Fonte: Banca d'Italia / Economic Governance Support Unit (EGOV)

La valutazione del livello di adeguatezza patrimoniale è influenzata da una serie di potenziali variabili, tra cui la necessità di fronteggiare gli impatti conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti sul piano regolamentare annunciati dal regolatore (ad esempio la prevista revisione dell'utilizzo dei modelli interni per la misurazione dei requisiti patrimoniali richiesti a fronte dei rischi del Pillar 1 di Basilea, con riferimento ai profili di rischio di credito, operativo e di mercato, che potrebbero riflettersi, tra l'altro, in un incremento anche significativo delle attività ponderate per il rischio), l'esigenza di supportare nuovi piani funzionali ad una più rapida riduzione dello *stock* dei crediti deteriorati e/o la valutazione di scenari di mercato che si preannunciano particolarmente sfidanti e che richiederanno la disponibilità di risorse patrimoniali adeguate a supportare il livello di attività e gli investimenti del Gruppo UBI Banca.

Anche alla luce di quanto precede, è possibile che il Gruppo UBI Banca si possa trovare a rilevare una riduzione dei propri coefficienti patrimoniali rispetto alla situazione in essere alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione. In tale ipotesi non si può escludere, che il Gruppo UBI Banca si possa trovare nella necessità, anche a fronte di fattori esterni ed eventi non prevedibili e al di fuori del proprio controllo, di valutare idonei provvedimenti e/o misure tese a ripristinare un maggiore ed adeguato livello dei propri coefficienti patrimoniali, e ciò anche in una prospettiva "*Basilea 3 fully phased*". Detto livello prudenziale, ragionevolmente anche superiore ai minimi regolamentari, potrà essere determinato, in linea con gli indirizzi ritenuti idonei dagli organi di amministrazione, attraverso un esame che tenga conto delle complessive prospettive di sviluppo delle attività del Gruppo nonché delle capacità di assorbimento di eventuali *shock* ipotetici e/o condizioni ambientali stressate, fatte salve in ogni caso ulteriori evidenze od esigenze che dovessero manifestarsi e tenuto comunque conto di specifiche indicazioni che dovessero pervenire dalle Autorità di Vigilanza.

Si evidenzia che l'eventuale peggioramento del livello dei *ratio* patrimoniali del Gruppo UBI Banca potrebbe incidere, *inter alia*, sulla capacità dell'Emittente di distribuire dividendi (anche in considerazione della necessità di rispettare requisiti *fully loaded* – più stringenti rispetto a quelli vigenti alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione – a partire dal 2018; sul punto *cfr.* anche Capitolo 4, Paragrafo 4.1.9 del Documento di Registrazione), nonché sulla capacità del Gruppo di accedere al mercato del capitale, con un conseguente incremento, anche significativo, del costo del *funding* e con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. Inoltre, in caso di richieste di intervento da parte delle Autorità di Vigilanza, il Gruppo UBI Banca potrebbe subire possibili danni reputazionali, con conseguenti possibili effetti negativi, anche significativi, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria di UBI Banca e/o del Gruppo. Inoltre, una o più agenzie di *rating* potrebbero operare un *downgrade* dei *rating* della Banca, con conseguente incremento del costo del *funding*.

Si consideri, inoltre, che il *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP) è svolto dalla BCE con periodicità almeno annuale (fermi restando in ogni caso i poteri e le prerogative di vigilanza proprie di quest'ultima esercitabili su base continuativa durante il corso dell'anno) e, pertanto, sussiste il rischio che, ad esito dei futuri SREP, l'Autorità di Vigilanza prescriva all'Emittente, *inter alia*, il mantenimento di standard di adeguatezza patrimoniale superiori a quelli applicabili alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione. Inoltre, la BCE, ad esito dei futuri SREP, potrebbe prescrivere all'Emittente determinate misure correttive, che potrebbero avere impatti sulla gestione del Gruppo, tra cui, (i) richiedere di detenere mezzi patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare; (ii) interventi finalizzati al rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo e alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale; (iii) imposizioni di limiti alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nei fondi propri, il divieto di pagare interessi e (iv) divieti di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, al fine del contenimento del livello dei rischi. Infine, sussiste il rischio che possa rendersi necessaria per l'Emittente l'applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al D.Lgs. n. 180/2015, che ha recepito la BRRD.

Per ulteriori informazioni sui coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.2.8, del Documento di Registrazione.

L'Aumento di Capitale

L'Aumento di Capitale si inserisce nell'ambito dell'Acquisizione delle Nuove Banche ed è volto a mantenere i coefficienti patrimoniali della *combined entity*, ossia del Gruppo UBI Banca nella nuova configurazione risultante dall'Acquisizione, ad un livello non inferiore a quello dei requisiti prudenziali utilizzati dalla BCE ai fini dell'autorizzazione al perfezionamento dell'Acquisizione. In particolare l'Aumento di Capitale è finalizzato a far sì che il livello del *Cet 1 Ratio fully loaded* (intendendosi per "*fully loaded*" il coefficiente calcolato assumendo il completamento totale degli effetti del regime transitorio a gennaio 2024 previsto dalla Direttiva CRD IV e dal Regolamento CRR) della *combined entity* non sia inferiore all'11%, in linea con il livello di tale indice che, sebbene determinato autonomamente dall'Emittente, è stato utilizzato dalla BCE nell'ambito del procedimento autorizzativo dell'Acquisizione. Tale livello di *CET 1 Ratio* è pari all'obiettivo di partenza - riferito alla fine dell'esercizio al 31 dicembre 2017 - previsto dal Piano Industriale 2017-2020 approvato dal Consiglio di Sorveglianza dell'Emittente in data 5 maggio 2017.

L'Aumento di Capitale, in particolare, è destinato a fronteggiare la riduzione del *CET 1 Ratio* del Gruppo UBI Banca legata all'Acquisizione delle Nuove Banche. Tale riduzione origina dal fatto che le Nuove Banche al momento dell'Acquisizione presentano un *CET 1 Ratio* inferiore a quello del Gruppo UBI Banca e che a fronte dell'Acquisizione si genera contabilmente il c.d. *Badwill* (ossia la differenza tra il prezzo di Euro 1 (uno) pagato per l'Acquisizione delle Nuove Banche e il relativo patrimonio netto espresso al *fair value*). L'allocazione di tale posta è disciplinata dai principi contabili internazionali che prevedono che tale importo sia allocato *in primis* alle poste patrimoniali della società acquisita per esprimerle al *fair value* e, per la quota residua, a conto economico.

Le stime effettuate, con il supporto di un consulente esterno (*cf.* per la metodologia il Capitolo, 20, Paragrafo 20.2), evidenziano che l'importo rilevabile a conto economico alla data di Acquisizione sia pari a circa Euro 600 milioni rispetto al patrimonio netto contabile espresso al *fair value* delle Nuove Banche di Euro 1.010 milioni. La differenza è attesa confluire a conto economico negli esercizi successivi, in coerenza con le previsioni del Piano Industriale 2017-2020, principalmente a riduzione delle rettifiche di valore attese sui crediti delle Nuove Banche. Tali stime sono preliminari e provvisorie in quanto alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione l'Emittente non ha ancora effettuato il processo di stima analitica dei *fair value* delle attività e passività delle entità acquisite (processo che, come previsto dall'IFRS 3, può chiudersi entro un anno dalla data di perfezionamento dell'acquisizione). Ciò premesso, si evidenzia che nell'ambito della prima rendicontazione contabile successiva al perfezionamento dell'Acquisizione, gli effetti di tale operazione potrebbero differire, anche significativamente, dalle suddette stime preliminari (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.6 del Documento di Registrazione). L'importo massimo di Euro 400 milioni dell'Aumento di Capitale è stato determinato tenuto conto di tale disallineamento temporale e, quindi, della mancata piena computabilità alla data di Acquisizione dell'intero importo del *Badwill*.

Nella seguente tabella sono riportati gli effetti pro-forma attesi dell'Acquisizione e dell'Aumento di Capitale sulla posizione regolamentare del Gruppo UBI Banca in termini di *CET 1* al 31 dicembre 2016. In particolare, nella seguente tabella si riportano i dati relativi ai fondi propri, alle attività di rischio del Gruppo nonché ai coefficienti patrimoniali al 31 dicembre 2016, comparati con le medesime grandezze pro-forma calcolate nell'ipotesi di esecuzione dell'Acquisizione nonché di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

Coefficienti patrimoniali (Basilea 3)

(importi in migliaia di Euro)	31/12/2016 (phased-in)	31/12/2016 (phased-in) (pro - forma)
Common Equity Tier 1 capital	6.829.283	7.815.722
Additional Tier 1 capital	-	-
Tier 1 capital (Common Equity Tier 1 + Additional Tier 1)	6.829.283	7.815.722
Tier 2 capital	1.559.822	1.559.822
Totale Fondi propri (Total own funds)	8.389.105	9.375.544
Attività di rischio ponderate	59.483.864	69.689.009
Common Equity Tier 1 ratio (Common Equity Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni /Attività di rischio ponderate)	11,48%	11,22%
Tier 1 ratio (Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni /Attività di rischio ponderate)	11,48%	11,22%
Total capital ratio (Totale Fondi propri /Attività di rischio ponderate)	14,10%	13,45%

Si evidenzia, inoltre, che l'obiettivo di *CET 1 Ratio fully loaded* della c.d. *combined entity* – ossia del Gruppo UBI Banca nella nuova configurazione risultante dall'Acquisizione delle Nuove Banche – è atteso su livelli superiori ai *target* del Piano Industriale 2019/2020 di UBI Banca approvato a giugno 2016 (attese peraltro confermate anche dal Piano Industriale 2017-2020 relativo alla *combined entity*), anche per effetto del progressivo rilascio a conto economico della parte di *Badwill* non immediatamente computabile (il c.d. *Badwill reversal*) e tenuto altresì conto: (i) della maggior redditività ordinaria che si dovesse generare qualora si realizzino le sinergie previste (massimizzate anche dalla fusione per incorporazione delle Nuove Banche in UBI Banca, cui la banca intende procedere entro 12 mesi dal *closing* dell'Acquisizione), (ii) dei risparmi futuri derivanti dall'utilizzo delle attività fiscali differite (DTA) sulle perdite fiscali pregresse delle Nuove Banche (pur considerando il meccanismo di *profit sharing* con il Venditore, derivante dall'utilizzo di dette DTA, disciplinato nel Contratto di Acquisizione che prevede il riconoscimento al Venditore di un importo complessivo pari al 10% fino ad un valore di Euro 600 milioni e all'80% per il valore eccedente), e (iii) dei benefici sui *ratio* patrimoniali derivanti dalla prevista estensione dei modelli interni IRB alle attività acquisite delle Nuove Banche.

Per maggiori informazioni sugli effetti dell'Acquisizione sul Gruppo UBI Banca si veda il Capitolo 20, Paragrafo 20.2, del Documento di Registrazione.

4.1.10. “Rischi connessi ai procedimenti giudiziari in corso e agli interventi delle Autorità di Vigilanza” sottoparagrafo “Rischi connessi agli interventi delle Autorità di Vigilanza”

Il Gruppo UBI Banca, nel corso del normale svolgimento della propria attività, è soggetto a un'articolata regolamentazione (sul punto *cfr.* Capitolo 6, Paragrafo 6.1.7, del Documento di Registrazione) e alla vigilanza da parte delle diverse Autorità di Vigilanza, ciascuna per i rispettivi aspetti di competenza.

Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, BCE, Banca d'Italia, Consob e le altre Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. L'entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.

In particolare, si segnala che alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione,

(i) sono in corso le seguenti verifiche ed accertamenti ispettivi da parte delle Autorità di Vigilanza:

Banca Centrale Europea

- dal 2 gennaio 2017 il Gruppo è interessato da una *thematic review* promossa dalla BCE in ambito IFRS 9, volta a conoscere lo stato dell'arte del processo di adozione del nuovo principio contabile. La *thematic review*, iniziata il 2 gennaio, si è conclusa il 31 marzo 2017. -In data 13 luglio 2017 si è svolto un incontro con BCE per un confronto sulle risultanze preliminari delle analisi svolte.- La *final letter* è prevista per metà settembre 2017;
- in data 9 marzo 2017 ha preso avvio una *thematic review* in tema di “*profitability drivers*”. In particolare, la BCE ha richiesto la compilazione di un *template*, trasmesso dall'Emittente in data 3 aprile 2017;

nel corso del 2016 è stata avviata da BCE una *thematic review on risk data aggregation and risk reporting* (rispetto dei principi fissati dal BCBS – Basel Committee on Banking Supervision - *BCBS Principles 239*) per lo sviluppo di un sistema di *early warning* a fronte del potenziale superamento anche in ottica previsionale dei livelli di rischio giudicati accettabili alla luce del Risk Appetite Framework adottato: i risultati preliminari sono stati discussi nel corso di un incontro il 30 marzo 2017 con BCE che ha poi anticipato il *draft* degli esiti a fronte dei quali UBI Banca ha provveduto a segnalare proprie osservazioni e commenti. In data 19 maggio 2017 la BCE ha inviato a UBI Banca la lettera con i risultati della “Thematic Review on BCBS239 Principles” con la quale vengono formalizzati i risultati finali delle attività di verifica svolte nel corso del 2016 sulla capacità di aggregazione dei dati relativi a rischi e alle relative pratiche di reporting del Gruppo. Sebbene il posizionamento di UBI Banca, per quanto riguarda il rispetto dei principi BCBS239 sia al di sopra dei punteggi medi per la tempestività, adattabilità, accuratezza e completezza, rispetto alle altre istituzioni europee coinvolte nella medesima analisi, la BCE ha individuato le seguenti principali aree di miglioramento:

- istituire un'unità indipendente e responsabile per le tematiche di data governance per garantire anche un elevato grado di coordinamento e uniformità di impostazione;
- completare le progettualità in corso in ambito data quality e data dictionary ed estendere il framework di data governance a tutti gli ambiti informativi della Banca;
- incrementare l'omogeneità dei dati con l'intento di evitarne la riconciliazione attraverso l'introduzione di un unico "data lake" per la generazione della reportistica segnaletica;
- maggiore frequenza della reportistica dei dati sui rischi in situazioni di crisi, da gestire attraverso un sistema dedicato in grado di adattarsi a situazioni di stress.

UBI Banca dovrà inviare alla BCE, entro il 30 settembre 2017, la road map degli interventi da porre in essere per la chiusura delle raccomandazioni formulate ed a tal fine ha avviato uno specifico gruppo di lavoro che ha già elaborato le seguenti principali linee di intervento per il miglioramento dell'attuale modello e sistema di Data Governance:

1. revisione dello Standard di Data Governance, nell'ottica di un rafforzamento del ruolo della cabina di regia sia nella gestione del sistema di gestione dei dati nel continuo sia in fase progettuale;
 2. avvio di un Programma di Data Governance strutturato finalizzato al presidio organico e coordinato delle progettualità inerenti alla gestione dei dati e finalizzato alla progressiva estensione del perimetro di applicazione dello Standard di Data Governance di Gruppo;
 3. creazione di un Data Lake che costituisca la mappa certificata dei dati aziendali e descriva il significato del dato, la fonte originaria del dato (dove il dato risiede fisicamente - golden source) e il livello di certificazione (livello di applicazione delle linee guida di data governance).
- L'implementazione delle azioni richieste verrà monitorata dal JST nell'ambito della supervisione del Gruppo UBI e verrà comunicato lo stato di avanzamento degli interventi posti in essere a partire dal 30 settembre 2017.

Consob

- in data 27 gennaio 2016 Consob ha convocato presso la propria sede, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), del TUF, il direttore generale, il presidente del collegio sindacale ed il responsabile della funzione di *compliance* di IW Bank al fine di acquisire informazioni sul modello di *business* della società IW Bank con particolare riferimento alle procedure di valutazione dell'adeguatezza e appropriatezza adottate da IW Bank. IW Bank ha trasmesso alla Consob in data 14 marzo 2016 un documento in esito al citato incontro del 27 gennaio 2016. Successivamente, in data 17 novembre 2016 Consob ha trasmesso a IW Bank una richiesta di dati e notizie ai sensi dell'art. 8, comma 1, del TUF in relazione alla prestazione del servizio di consulenza ed al funzionamento delle procedure per la valutazione dell'adeguatezza e/o appropriatezza delle operazioni disposte dalla clientela. A tal fine IW Bank, in data 20 dicembre 2016, ha dato riscontro alle predette richieste che, alla Data del presente Supplemento al Documento di Registrazione, sono all'esame della Consob;

(ii) sono concluse le seguenti verifiche ed accertamenti ispettivi:

Banca Centrale Europea

- la BCE con comunicazione dell'11 gennaio 2017 ha disposto una "On-site inspection related to internal model" a seguito delle richieste di estensione del perimetro IRB e di *model change* in coerenza con il piano di *roll-out* del Gruppo UBI Banca. Gli approfondimenti sono terminati il 7 aprile 2017. Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione, l'Emittente non ha ancora ricevuto riscontro sulla predetta verifica;
- la BCE con comunicazione del 17 novembre 2016 ha reso noto l'avvio, a partire dal 20 dicembre 2016, di verifiche in tema di *capital position calculation accuracy*. Gli accertamenti *in loco* si sono conclusi il 3 marzo 2017 mentre il 12 aprile 2017 si è svolta la presentazione ufficiale dei risultati preliminari, che hanno evidenziato alcuni spazi di miglioramento sui processi di controllo interno e ambiti di approfondimento in merito alle tecniche di *credit risk mitigation* degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente. Il 20 luglio la BCE ha inviato al Gruppo la lettera relativa ai risultati dell'"On Site Inspection Capital Position Calculation Adequacy" con la quale sono stati formalizzati i risultati delle attività svolte e le raccomandazioni effettuate in merito all'ispezione conclusasi lo scorso marzo 2017. In tale ambito, è stata richiesta alla Banca la predisposizione di un *action plan* finalizzato ad indirizzare le raccomandazioni formulate, che dovrà essere inviato all'Autorità di Vigilanza entro il 18 agosto p.v.. Le risultanze e le raccomandazioni rilevate da BCE sono riconducibili a:
 - assenza di processi e procedure di controllo interno finalizzati a valutare l'aderenza delle operazioni in ambito capitale ai requisiti regolamentari;

- possibilità prevista dalle attuali *policy* del credito adottate dal Gruppo di accettare strumenti di capitale e obbligazioni subordinate emesse da UBI come garanzia di finanziamenti erogati;
- presenza di uno specifico articolo nello Statuto, che consente al Gruppo di escutere azioni e obbligazioni poste a garanzia, in caso di inadempimento del debitore (art. 8); l'Autorità di Vigilanza ritiene che la relativa formulazione si possa prestare ad interpretazioni non pienamente conformi alle previsioni del Codice Civile italiano.

L'implementazione delle azioni richieste verrà monitorata dal JST nell'ambito della supervisione del Gruppo UBI e verrà comunicato lo stato avanzamento degli interventi posti in essere a partire dal 30 settembre con cadenza trimestrale. Il termine ultimo per l'implementazione delle azioni correttive è fissato per il 30 Giugno 2018.

- con lettera del 22 giugno 2016 la BCE ha disposto accertamenti ispettivi in tema di *governance, remuneration and internal controls*, con focus, in particolare, su: strategie di UBI Banca e del Gruppo con riguardo alla gestione dei conflitti di interesse; verifica delle *policy* e procedure che mirano alla identificazione e gestione dei soggetti correlati e/o collegati al Gruppo UBI Banca e, quindi, in potenziale conflitto di interessi; idoneità dei sistemi di controllo interno ad intercettare detti conflitti. Gli accertamenti si sono conclusi in data 5 agosto 2016. Con lettera datata 27 gennaio 2017, la BCE ha trasmesso gli esiti degli accertamenti condotti con indicazione di predisporre un piano d'intervento per dare attuazione alle soluzioni richieste e alle azioni suggerite. In particolare, le principali richieste della BCE riguardano (i) rafforzamenti al processo di mappatura delle situazioni di potenziale conflitto d'interesse per le società del Gruppo per tenere conto, oltre alle informazioni fornite dagli esponenti, anche di quelle a disposizione della Banca, nonché alla luce delle previsioni di cui alle recenti "*EBA/ESMA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders*" e di cui alla "*ECB Guide to fit and proper assessment*" (ii) la definizione di criteri omogenei da applicarsi all'interno del Gruppo nell'identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni standard o di mercato concluse nei confronti delle parti correlate e dei soggetti collegati, (iii) adozione di miglioramenti informatici con riferimento alle c.d. "operazioni multiple" in materia di acquisto di beni o servizi con parti correlati e soggetti collegati (iv) l'estensione della disciplina relativa alle operazioni con soggetti collegati anche al "personale rilevante" di UBI Banca (v) un maggior coinvolgimento delle funzioni di controllo (*compliance, risk management ed internal audit*) nella effettiva verifica, anche *ex post*, delle operazioni in potenziale conflitto di interesse e (vi) la predisposizione di un processo per la verifica dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali che tenga conto delle linee guida emanate dall'EBA, ESMA e BCE in materia. Il 7 marzo 2017 la Capogruppo ha dato riscontro alla BCE con trasmissione del piano di intervento elaborato e il 2 maggio 2017 è stato inviato a BCE l'aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi al 31 marzo 2017. In particolare, si è data evidenza, tra l'altro, dell'avanzamento dell'attività di predisposizione di una *policy* a presidio dei possibili conflitti di interesse sopra evidenziati e del processo di "*fit & proper*", della programmata estensione della disciplina dei soggetti collegati al "personale rilevante" dell'Emittente nonché delle attività di informatizzazione connesse alle richieste e attività sopra indicate;
- con comunicazione del 13 maggio 2016, la Banca Centrale Europea ha reso noto l'avvio di verifiche ispettive nei confronti del Gruppo UBI Banca in materia di *internal and external reporting quality*. Il focus principale riguarda i processi di aggregazione dei dati, con particolare riferimento al rischio di credito. Le verifiche si sono concluse il 28 luglio 2016. In data 23 novembre 2016 si è svolto l'*exit meeting* con la Banca Centrale Europea al fine di approfondire i risultati dell'ispezione: sono stati individuati alcuni ambiti di miglioramento, in particolare con riferimento al processo di segnalazione FINREP, COREP e *Large exposure*, e all'informativa gestionale sul rischio credito che viene presentata agli organi aziendali. Sono state inoltre consegnate evidenze di alcuni ambiti di miglioramento, per i quali il Gruppo ha già pianificato gli interventi di adeguamento. In data 12 dicembre 2016 è pervenuto il rapporto finale, nel quale la BCE ha ufficializzato le azioni correttive richieste al Gruppo UBI Banca con riferimento agli ambiti sopra citati. In particolare, sono state individuate le seguenti azioni correttive: (i) rafforzamento del *framework* di *data governance* tramite la creazione di una specifica unità responsabile della *governance* dei dati – *Data Officer* – in relazione al *reporting* interno ed esterno; (ii) descrizione delle modalità di predisposizione delle segnalazioni di vigilanza tramite la redazione di specifiche note metodologiche ed affinamento di alcune specifiche regole di calcolo nell'ambito della segnalazioni di vigilanza oggetto di ispezione; (iii) chiarimento delle modalità di trattamento e rappresentazione dei *write-off* e degli interessi di mora nell'ambito delle segnalazioni di vigilanza; e (iv) rafforzamento dei presidi di *data quality* sul *database* delle garanzie al fine di garantirne l'accuratezza e la completezza. L'11 gennaio 2017 la Capogruppo ha fornito una risposta scritta con la formalizzazione delle azioni correttive intraprese per il 2017 (aggiornamenti delle note metodologiche in ambito *reporting* statistico e prudenziale, adozione di *policy* e di processi interni), alla quale hanno fatto seguito comunicazioni di aggiornamento in data 1° febbraio, 8 marzo 2017, 4 maggio e 5 luglio 2017. In particolare, si segnala che è stata predisposta una nuova reportistica ("*Tableau de Bord*") sull'esito dei controlli effettuati, criticità riscontrate, impatti sulle segnalazioni ed azioni correttive poste in essere; sono stati indirizzati i punti di attenzione evidenziati a seguito dell'analisi campionaria effettuata, comunque di impatto non significativo, tramite l'aggiornamento dei sistemi IT in ambito segnalazioni statistiche e prudenziali (tali attività saranno concluse entro giugno 2017); e sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell'ispezione, è stata avviata un'attività di aggiornamento della reportistica interna in ambito rischio di credito tramite l'introduzione di una specifica sezione riepilogativa degli aspetti significativi (*Executive Summary*). Inoltre è in atto un progetto interno finalizzato

all'allineamento di tale reportistica con quanto previsto dalle *guidance* EBA e BCE. Alla Data del presente Supplemento al Documento di Registrazione, l'Emittente non è in attesa di un riscontro da parte della BCE, ma sta provvedendo ad inviare periodici aggiornamenti, sulla base delle scadenze richieste per singola *action*, individuate nella lettera accompagnatoria ai rilievi dell'Autorità di Vigilanza;

- a partire dal 26 febbraio 2016 la Banca Centrale Europea ha disposto accertamenti ispettivi mirati nei confronti di UBI Banca in tema di *business model & profitability*. In data 19 maggio 2016 si è tenuto un “*pre-closing meeting*” durante il quale sono state anticipate ai vertici aziendali le risultanze delle verifiche condotte (che si sono formalmente concluse il 20 maggio 2016): trattasi di tematiche principalmente legate ad aspetti organizzativi interni e a strumenti di pianificazione e controllo, quali il processo strategico e di *governance*, la generazione e l'allocazione della redditività e l'analisi delle proiezioni finanziarie. Il 25 maggio 2016 UBI Banca ha inviato al *team* ispettivo alcune considerazioni preliminari sulle specifiche tematiche trattate nel “*pre-closing meeting*”. Il successivo 12 ottobre 2016 si è svolto il “*closing meeting*” nel corso del quale sono stati discussi i rilievi emersi. Sulla base delle evidenze del rapporto ispettivo finale ricevuto in data 10 gennaio 2017, il 7 febbraio 2017 il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca hanno esaminato una prima risposta con le osservazioni e gli interventi di mitigazione programmati. In data 10 marzo 2017 UBI Banca ha fornito alla Banca Centrale Europea una risposta scritta contenente una proposta di allineamento alle richieste della Banca Centrale Europea; in data 31 marzo 2017 ha poi riscontrato alcuni quesiti formulati dalla stessa BCE in merito ai contenuti della predetta risposta del 10 marzo 2017;
- il 12 gennaio 2016 la BCE ha inviato ad UBI Banca una specifica comunicazione avente ad oggetto la *Thematic review on risk governance and appetite* (ovvero la valutazione circa il funzionamento e l'efficacia dell'azione degli organi sociali e di governo nella gestione dei rischi) in seguito alla visita da parte di esponenti del Joint Supervisory Team della BCE e della Banca d'Italia avvenuta nel periodo dal 15 al 19 giugno 2015 ed a successivi incontri sul tema con i vertici aziendali tenutisi il 25 e 26 novembre 2015. Con lettera del 23 febbraio 2016 UBI Banca ha provveduto ad esporre le proprie considerazioni e a segnalare le iniziative miranti al raggiungimento degli affinamenti indicati, in particolare in tema di organi sociali, sistema di controllo interno e governo del rischio;
- in esito agli accertamenti ispettivi aventi per oggetto il rischio informatico (IT), condotti sul Gruppo UBI da un team di *esponenti* della Banca d'Italia e della BCE fra il 30 marzo e il 19 giugno 2015, il 17 novembre 2015 era pervenuto il relativo rapporto che evidenziava un giudizio ampiamente soddisfacente del complessivo presidio del rischio IT all'interno del Gruppo UBI Banca, pur segnalando ambiti di affinamento e miglioramento (ad es. in tema di continuità operativa e di contrasto a *cyber* attacchi e a frodi informatiche). Dopo le osservazioni preliminari fornite negli ultimi giorni del 2015, il 24 febbraio 2016 UBI Banca ha inviato alla BCE un'articolata risposta contenente, tra l'altro, un dettagliato piano di attuazione degli interventi richiesti con le relative tempistiche di realizzazione. Nel seguito sono state inviate a BCE comunicazioni comprendenti una dettagliata esposizione di aggiornamento a cadenza trimestrale degli interventi già conclusi o avviati, in linea con la programmazione a suo tempo comunicata: da ultimo, in data 28 aprile 2017 per la situazione a valere al 31 marzo 2017;

Consob

- con comunicazione del 23 novembre 2015 IW Bank è stata destinataria di una richiesta di dati e notizie da parte di Consob ai sensi dell'art. 8, comma 1, del TUF, in esito ad un'indagine svolta dalla stessa Consob sull'operatività in derivati. In data 23 dicembre 2015 IW Bank ha comunicato a Consob il proprio riscontro sulla richiesta;
- in materia di prestazione di servizi di investimento, il 29 gennaio 2015 Consob ha notificato a Banca Popolare di Bergamo una comunicazione inerente ai profili di attenzione emersi in seguito alla verifica ispettiva di *follow-up* compiuta nel periodo 4 febbraio – 7 agosto 2014, richiedendo in particolare la programmazione di interventi organizzativi/informatici volti a superare i profili segnalati. Le materie evidenziate dall'Autorità riguardavano nello specifico le politiche commerciali e il sistema di incentivazione del personale, le modalità di svolgimento del servizio di consulenza e le procedure di valutazione dell'adeguatezza degli investimenti. Agli inizi di aprile 2015 Banca Popolare di Bergamo aveva provveduto ad inviare la relativa risposta ad illustrazione delle valutazioni e delle iniziative assunte e/o programmate. Con successiva comunicazione del 4 agosto 2015 Consob ha richiesto di fornire chiarimenti ed aggiornamenti in merito alle misure ed alle iniziative intraprese; UBI Banca ha riscontrato la menzionata richiesta in data 15 ottobre 2015. In data 21 giugno 2016 Banca Popolare di Bergamo ha ricevuto da Consob una nota in cui, nel prendere atto degli interventi assunti, sono state richieste ulteriori delucidazioni rispetto ad alcune iniziative prospettate. Detta nota è stata anche inviata alla Capogruppo UBI Banca, alla quale sono state peraltro richieste ulteriori informazioni con particolare riguardo al tema connesso alla concentrazione dei portafogli della clientela. A seguito dei riscontri trasmessi da Banca Popolare di Bergamo (con nota del 22 luglio 2016, poi integrata con nota del 29 luglio 2016) e dalla Capogruppo UBI Banca (con nota del 8 agosto 2016) Consob ha trasmesso, in data 6 dicembre 2016, a Banca Popolare di Bergamo una nota con la quale sono stati, tra l'altro, richiesti chiarimenti in merito a taluni interventi prospettati da UBI Banca con specifico riguardo al sistema di programmazione commerciale, alle modalità di svolgimento del servizio di consulenza attraverso il

canale internet, nonché ai processi di classificazione della clientela a fronte dell'adozione del nuovo questionario di profilatura. In pari data Consob ha inoltre richiesto a UBI Banca valutazioni e riflessioni in ordine agli aspetti evidenziati nella citata richiesta a Banca Popolare di Bergamo anche alla luce sia dell'allora programmata incorporazione in UBI Banca, poi attuata nel mese di febbraio 2017, delle banche del Gruppo e sia dell'omogeneità dei processi afferenti alla prestazione dei servizi di investimento in essere presso le singole banche del Gruppo. Banca Popolare di Bergamo ed UBI Banca, rispettivamente in data 23 gennaio 2017 e 16 febbraio 2017, ciascuna per i profili di competenza, hanno fornito informazioni e chiarimenti. Alla Data del presente Supplemento al Documento di Registrazione, le predette risposte sono in fase di valutazione da parte della Consob;

Banca d'Italia

- con lettera del 31 marzo 2017 la Banca d'Italia ha comunicato l'avvio di accertamenti ispettivi in materia di trasparenza presso IW Bank. Le attività ispettive, iniziate in data 3 aprile 2017, si sono concluse il 7 aprile 2017. Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione UBI Banca è in attesa di ricevere le relative risultanze;
- in data 4 settembre 2015 Banca d'Italia aveva disposto l'avvio di accertamenti sul Gruppo UBI Banca in tema di rispetto della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni con la clientela e di contrasto del riciclaggio. Le attività valutative del nucleo ispettivo – condotte anche presso singole succursali delle banche del Gruppo UBI Banca – erano terminate il 23 dicembre 2015. Il 22 marzo 2016 Banca d'Italia ha reso noti alla Capogruppo gli esiti di detti accertamenti che si sono conclusi con un giudizio parzialmente sfavorevole a motivo della contenuta ampiezza e scarsa incisività dell'azione di governo, gestione e controllo dei rischi di non conformità. In particolare, con riguardo ai profili di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela nell'ambito dell'operatività assoggettata alla disciplina del TUB, sono state rilevate debolezze negli assetti interni, nei processi operativi e nei controlli, non sempre in grado di garantire il contenimento dell'esposizione ad alee di natura legale e reputazionale. Inoltre sono emerse carenze nel governo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e anomalie in materia di adeguata verifica. In relazione alle suddette carenze, limitatamente all'ambito antiriciclaggio, è stata avviata nei confronti di UBI Banca, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 231/2007, una procedura sanzionatoria amministrativa per carenze nell'organizzazione e nei controlli di settore e per anomalie nelle attività di adeguata verifica, alcune delle quali hanno influito anche sull'alimentazione dell'archivio unico informatico. Il 19 maggio 2016: (i) sono state segnalate a Banca d'Italia le specifiche osservazioni e considerazioni in ordine ai rilievi ispettivi in materia di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela; (ii) sono state inviate a Banca d'Italia le controdeduzioni alle contestazioni formulate, per i profili di antiriciclaggio, in sede di avvio della procedura sanzionatoria. Riguardo a tale procedura sanzionatoria relativa a carenze nell'organizzazione e nei controlli nel settore dell'antiriciclaggio, Banca d'Italia, con comunicazione del 31 gennaio 2017, ha informato di – valutate le controdeduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni disponibili, anche con riguardo alle iniziative correttive assunte – aver ritenuto di non dare seguito all'*iter* sanzionatorio. Infine, in data 22 febbraio e 23 febbraio 2017 sono state inviate a Banca d'Italia comunicazioni di aggiornamento sulle iniziative e sugli interventi definiti e attivati, rispettivamente in materia di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela e in ambito antiriciclaggio;

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

- in data 13 aprile 2016 l'AGCM ha comunicato l'estensione a UBI Banca (oltre che ad ulteriori 10 banche) del procedimento I/794 ABI/SEDA aperto in data 21 gennaio 2016 nei confronti di ABI, finalizzato ad accertare l'esistenza di una eventuale attività di concertazione riguardo al servizio denominato "Sepa Compliant Electronic Database Alignment" (SEDA)³. Con provvedimento del 15 maggio 2017 l'AGCM – benché abbia ritenuto che le parti coinvolte abbiano posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza e debbano pertanto cessare il comportamento in atto, presentare una relazione in cui diano conto delle misure adottate per far cessare l'infrazione entro il 1° gennaio 2018, nonché astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi – ha deliberato che, in ragione della non gravità dell'infrazione, non vengano applicate sanzioni alle parti stesse. Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione l'Emittente sta esaminando il predetto provvedimento dell'AGCM, al fine di valutare se impugnarlo di fronte al giudice amministrativo.

Federal Reserve Bank of New York e New York State Department of Financial Services

- la *Federal Reserve Bank* di New York e il *New York State Department of Financial Services* hanno avviato, in data 6 febbraio 2017, un approfondimento conoscitivo sulla situazione in essere al 31 dicembre 2016 riguardo l'Ufficio di rappresentanza di New York di recente apertura.

³ Il SEDA è un servizio aggiuntivo, offerto facoltativamente alla clientela per colmare alcune limitazioni dei nuovi schemi di addebito diretto SEPA DD, imposti nell'area SEPA dal febbraio 2014, rispetto al precedente servizio nazionale RID.

L'accertamento avente ad oggetto, *inter alia*, le strutture, le attività svolte e le *policy* adottate, si è concluso in data 26 aprile 2017 con la consegna del relativo rapporto e l'attribuzione del rating "*satisfactory*": sono previste alcune ulteriori attività di affinamento a fronte di specifiche indicazioni segnalate dalle Autorità.

* * *

Si segnalano ancora, per completezza, le seguenti specifiche vicende:

- il Consiglio di Stato con ordinanza pubblicata in data 15 dicembre 2016 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha introdotto, *inter alia*, il nuovo comma 2-ter dell'art. 28 del TUB in materia di limitazione al diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. In data 3 febbraio 2017, UBI Banca si è costituita nei due (dei tre) giudizi innanzi al Consiglio di Stato di cui era parte, al fine di potersi costituire nel giudizio di legittimità costituzionale. In data 15 marzo 2017, il Presidente della Corte Costituzionale ha disposto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della summenzionata ordinanza del Consiglio di Stato in data 15 dicembre 2016. La Banca, in data 4 aprile 2017, si è costituita innanzi alla Corte Costituzionale per difendere la legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33). Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione non sono noti i tempi in cui sarà pronunciata e resa pubblica la decisione della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato con la suddetta ordinanza di rimessione;
- nel corso dell'Assemblea ordinaria del 2 aprile 2016, è stato segnalato che il Consiglio di Sorveglianza ed il Comitato per il Controllo Interno di UBI Banca hanno proceduto, dopo la chiusura dell'esercizio - anche tenuto conto di articoli di stampa - alla disamina di questioni attinenti la posizione dell'allora Presidente del Consiglio di Gestione Franco Polotti, in particolare dei rapporti intrattenuti con il Gruppo da una società dal medesimo partecipata. Pur in presenza di violazioni formali, sulla base delle verifiche effettuate e delle informazioni disponibili, si è concluso per l'insussistenza di profili di illiceità, come pure di pregiudizi economici per UBI Banca. Non sono emersi profili di carenze o insufficienze nelle procedure e nei presidi di controllo della banca stessa. In merito a tale circostanza il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca in data 13 aprile 2016 ha trasmesso alla Consob una segnalazione di irregolarità ai sensi dell'art. 149, comma 3, del TUF concernente alcune operazioni di finanziamento, compiute nel periodo 2006 - 2014 dal Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A, società del Gruppo UBI Banca, in favore di società partecipata dall'ex Presidente rag. Polotti, nel citato periodo esponente del Banco di Brescia (dal 2006 al 2013) e della controllante UBI Banca (dal 2007 al 2014). Detta segnalazione è stata successivamente integrata con nota del 8 agosto 2016, con la quale il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha comunicato di aver esaminato gli ulteriori approfondimenti svolti dal Comitato per il Controllo Interno e dall'*internal audit* sui suddetti finanziamenti. Detti accertamenti hanno riguardato una serie di società affidate dal Banco di Brescia, nelle quali il rag. Polotti ha o aveva partecipazioni rilevanti o cariche sociali che per la quasi totalità erano già state coinvolte nella precedente verifica ed hanno evidenziato la violazione delle medesime norme che le verifiche di marzo 2016 avevano rilevato con riferimento agli affidamenti concessi alla suddetta società partecipata dal rag. Polotti. Analoghe informative sono state inviate alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 52, comma 1, del TUB;
- in data 30 maggio 2017, è stata eseguita una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Brescia presso diversi uffici della Banca, nell'ambito di indagini aventi ad oggetto un'ipotesi di concorso nel reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle attività pubbliche di vigilanza (art. 2638 del Codice Civile) in relazione alle segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione, le indagini sono in corso.

* * *

Non si può escludere che gli accertamenti in corso ovvero futuri accertamenti da parte della Banca d'Italia, della Banca Centrale Europea, della Consob, dell'Amministrazione Finanziaria o di altre Autorità Pubbliche si possano concludere con esiti, in vario grado, negativi. In tali situazioni, eventuali provvedimenti disposti dalle predette Autorità potrebbero sortire effetti negativi, anche significativi, sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione non sono pervenuti all'Emittente ulteriori atti o comunicazioni riferiti a verifiche e/o accertamenti ispettivi.

Per ulteriori informazioni sulle verifiche e gli accertamenti ispettivi, nonché sulle ulteriori specifiche vicende, si rinvia al Capitolo 20, Paragrafo 20.7, del Documento di Registrazione come modificato dal presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione.

4.1.11 Rischi connessi ai procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali dell'Emittente

Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione alcuni membri del Consiglio di Gestione e del Collegio di Sorveglianza, nonché alcuni Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'Emittente sono stati coinvolti in procedimenti sanzionatori. In particolare, nel corso degli ultimi cinque anni, tali soggetti sono stati destinatari di sanzioni amministrative pecuniarie da parte della Banca d'Italia, della Consob e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alcuni membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza dell'Emittente sono inoltre stati coinvolti in procedimenti di natura penale. Di seguito si riportano le informazioni relative ai principali procedimenti relativi ai predetti soggetti:

- con riferimento ad IW Bank, il 3 dicembre 2015 è stato notificato ad alcuni consiglieri ed ex consiglieri e dirigenti ed ex dirigenti di IW Bank un “decreto di perquisizione locale e sequestro” contenente anche un “avviso di garanzia” in qualità di persone sottoposte ad indagini ai sensi degli artt. 369 e 369-bis del c.p.p., emesso nei loro confronti dalla Procura di Milano. I reati dei quali viene supposta l'infrazione e quindi contestati sono l'associazione a delinquere ex art. 416 c.p., il riciclaggio e il concorso in riciclaggio ex artt. 110 e 648-bis c.p., l'autoriciclaggio e il concorso in autoriciclaggio ex artt. 110 e 648.1-ter c.p. nonché il reato penale tributario (e relativo concorso ai sensi dell'art. 110 c.p.) di “sottrazione fraudolenta dei beni al pagamento delle imposte” ex art. 11 D.Lgs. n. 74/2000. È infine anche contestata la supposta violazione degli obblighi, sanzionati penalmente, di adeguata verifica ex art. 55 D.Lgs. n. 231/2007. In relazione al procedimento in oggetto, in data 20 luglio 2017 la Guardia di Finanza, ha notificato ad IW Bank un avviso di garanzia, con contestuale avviso di chiusura delle indagini preliminari nel quale la Procura ipotizza la responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di IW Bank, nel periodo dal maggio 2008 al maggio 2014, per il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (ex art. 2638 c.c.), in particolare per aver omesso di segnalare esaustivamente alla Banca d'Italia talune contestate carenze dei presidi e delle procedure antiriciclaggio. Nei confronti di IW Bank, in relazione al medesimo reato presupposto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, la Procura ha formulato una ipotesi di responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 (ex art. 25 ter del predetto decreto). Si rileva che nell'atto notificato in data odierna non vengono riproposte le più gravi ipotesi di reato richiamate nel decreto di perquisizione eseguito nel dicembre 2015;
- in data 15 ottobre 2013 il consigliere di gestione Osvaldo Ranica ha ricevuto una sanzione amministrativa da Banca d'Italia (per l'ammontare di Euro 24 mila) in relazione ad una vicenda legata a carenze nell'organizzazione, nei controlli interni e nella gestione del credito da parte di componenti ed ex componenti il Consiglio di amministrazione di UBI Leasing;
- in relazione alla procedura avviata da parte di Consob, con lettera del 30 aprile 2014, ai sensi dell'art. 195 TUF, nell'ottobre 2015 Consob ha deciso l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie – in misura pari o percentualmente prossima al minimo edittale, pari a Euro 25.000 – nei confronti di Pietro Gussalli Beretta, Giuseppe Lucchini, Mario Cera, Andrea Moltrasio e Sergio Pivato, in quanto membri del Consiglio di Sorveglianza in carica nell'anno 2009 o soggetti che, pur avendo assunto la carica di membro del Consiglio di Sorveglianza in anni successivi, fossero membri del Consiglio di Gestione sempre nell'anno 2009. In particolare, sono state applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: (i) Pietro Gussalli Beretta, in qualità di Consigliere di Sorveglianza di UBI Banca alla data del 19 marzo 2010 e, successivamente, fino al 20 aprile 2013: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 40.000; (ii) Giuseppe Lucchini, in qualità di Consigliere di Sorveglianza di UBI Banca alla data del 19 marzo 2010 e, successivamente, fino al 20 aprile 2013: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 40.000; (iii) Mario Cera in qualità di Consigliere di Sorveglianza di UBI Banca dal 20 aprile 2013 fino al 30 aprile 2014: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 25.000; (iv) Andrea Moltrasio, in qualità di Consigliere di Sorveglianza di UBI Banca alla data del 19 marzo 2010 e, successivamente, quale Presidente del Consiglio di Sorveglianza dal 20 aprile 2013 fino al 30 aprile 2014: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 30.000; e (v) Sergio Pivato, in qualità di Consigliere di Sorveglianza di UBI Banca alla data del 19 marzo 2010 e, successivamente, fino al 30 aprile 2014: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 45.000. Si segnala che da parte di UBI Banca, quale obbligata in solido, e degli interessati, sono stati presentati distinti ricorsi avverso la decisione assunta da Consob. Con sentenza n. 879/2017 del 17 maggio 2017, pubblicata in data 19 giugno 2017, la Corte d'Appello di Brescia ha annullato il provvedimento sanzionatorio di Consob, accertando - sotto molteplici profili - l'insussistenza dell'elemento oggettivo della violazione. Sono attualmente pendenti i termini per l'eventuale impugnazione da parte di Consob della sentenza n. 879/2017 dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione;
- Giuseppe Lucchini, alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione risulta avere pendenti (i) nella sua qualità di consigliere delegato di Lucchini Siderurgica S.p.A. e unitamente ad altri cinque soggetti, un procedimento penale presso il Tribunale di Brescia, avviato nel 2011, in relazione ad una vicenda legata alla morte da malattia professionale di un ex dipendente della stessa. Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione, è fissata avanti al Tribunale monocratico di Brescia il 14 giugno

2017 l'udienza per la decisione nel processo dibattimentale nel quale il pubblico ministero ha chiesto, in principalità, la revoca dell'ordinanza del giudice che non aveva ammesso le prove richieste dalle parti ritenendo sufficientemente istruita la causa in quanto erano stati acquisiti tutti gli atti delle indagini preliminari ed, in subordine, la assoluzione del dr. Lucchini e delle altre persone per non avere commesso il fatto; e (ii) nella sua qualità di vicepresidente e consigliere delegato di Lucchini Siderurgica S.p.A. dal 1980 al 1997, un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, in relazione ad una vicenda legata alla morte da malattia professionale di un dipendente della stessa; si segnala tuttavia che detto procedimento è iniziato nel 2012 e che da allora, nessun atto o avviso è stato mai notificato, essendo, tra l'altro, i termini delle indagini ampiamente scaduti;

- Lorenzo Renato Guerini, alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione è coinvolto in un procedimento penale presso il Tribunale di Ancona, in relazione ad una vicenda connessa alla realizzazione di alcuni manufatti presso un immobile di UBI Leasing (di cui alla data di apertura del predetto procedimento era Presidente) in assenza dei titoli abilitativi richiesti per legge;
- in data 5 ottobre 2012 Rossella Leidi, in qualità di Consigliere di B@nca 24-7 S.p.A., ha ricevuto una sanzione amministrativa da Banca d'Italia per l'ammontare complessivo di Euro 6.000, con la seguente motivazione *"carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti in Consiglio di Amministrazione (art. 53, 1 co. lett. b) e d) D.Lgs. 385/93; tit. IV, cap. 11, Istruzioni Vigilanza Banche – Circ. 229/99; tit. I cap. 1, parte IV Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche – Circ. 263/06; comunicazione della B.I. Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori del 10 novembre 2009"*;
- all'esito delle indagini avviate nel 2014 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, i Pubblici Ministeri notificavano, in data 17 novembre 2016, l'*"Avviso di conclusione delle indagini preliminari"* e contestuale *"Informazione di garanzia e sul diritto di difesa – artt. 369, 369-bis e 415-bis c.p.p."*, nei confronti, fra gli altri, di alcuni esponenti di UBI Banca in carica alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione. Nell'avviso menzionato vengono formulate in particolare, le contestazioni per i reati di *"Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza"* (art. 2638 del Codice Civile e art. 170-bis TUF) (capi A, B, C, D), *"Illecita influenza sull'assemblea"* (art. 2636 del Codice Civile) con riferimento all'Assemblea tenutasi nell'aprile 2013 (capo E), *"Trattamento illecito di dati ex art. 167 del Codice Privacy"* (capo F), *"Inosservanza delle disposizioni in materia di obbligazioni degli esponenti bancari"* ex art. 136 TUB (capo G), *"Truffa"* ex art. 640 c.p. (capo H), *"Ricettazione"* ex art. 648 c.p. (capo I e U), illecito penale ex art. 55 c. 2 D.Lgs. n. 231/2007 (capo J); *"Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici"* ex art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 (capo K); *"Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"* ex art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 (capi L, M, N) e *"Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali"* ex art. 40 D.Lgs. n. 504/95 (capi O, P, Q, R, S, T). Complessivamente il provvedimento è stato emesso e notificato nei confronti di 39 persone, tra cui 28 amministratori e dirigenti *pro tempore* del Gruppo UBI Banca ed esponenti di UBI Leasing, che comprendono anche i seguenti esponenti in carica di UBI Banca: Andrea Moltrasio (capi A, C ed E), Victor Massiah (capi A e E), Mario Cera (capo A), Flavio Pizzini (capo A), Armando Santus (capi A e C), Pierpaolo Camadini (capi A e C) e Francesca Bazoli (capo A). Contestualmente, la Procura ha emesso e notificato anche nei confronti di UBI Banca un avviso di conclusione delle indagini preliminari nel quale viene ipotizzata la sussistenza di responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi dell'art. 25-ter lettere s) e q) D.Lgs. n. 231/2001, in relazione, rispettivamente, alle fattispecie di *"Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza"* (art. 2638 del Codice Civile) e di *"Illecita influenza sull'assemblea"* (art. 2636 del Codice Civile). Per quanto attiene agli esponenti sopra menzionati attualmente in carica nel consiglio di sorveglianza, l'avviso di conclusione delle indagini è stato immediatamente sottoposto dagli interessati all'attenzione del consiglio stesso. Il consiglio di sorveglianza, esaminata la questione in assenza degli interessati, non ha ravvisato, dall'esame degli atti del procedimento, elementi di conoscenza e fattispecie di reato inediti che potessero incidere negativamente sul rapporto fiduciario esistente fra i consiglieri destinatari del sopra citato provvedimento ed il Gruppo UBI Banca. Di conseguenza il consiglio medesimo non ritenendo sussistenti elementi che inducessero a temere per l'autonomia decisionale e l'efficienza allocativa del Gruppo UBI Banca, ha deliberato di non assumere, alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione, alcun provvedimento. Analoga determinazione, per le medesime motivazioni, è stata assunta dal consiglio di gestione nei confronti di propri esponenti destinatari dell'avviso in questione. In ogni caso si è provveduto ad opportuna informativa all'Autorità di Vigilanza. In data 1 agosto 2017, UBI Banca ha ricevuto notifica di richiesta di rinvio a giudizio, come anticipata dagli organi di informazione il 22 e il 23 giugno scorsi, e conseguente avviso di fissazione di udienza preliminare per il giorno 10.11.17, per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs. n. 231/01. La procura di Bergamo ha chiesto in particolare il rinvio a giudizio per gli illeciti amministrativi citati in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 c.c. e 2638 c.c. oggetto di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, contestati fra gli altri ad alcuni esponenti in carica alla data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione. All'esito dell'udienza preliminare fissata, il giudice dovrà decidere se esistono i presupposti per la celebrazione del processo. La Banca ribadisce

la correttezza del proprio operato e confida che in tutte le sedi giudiziarie potrà essere confermato l'avvenuto rispetto delle norme di legge e delle regole organizzative, come già chiaramente dimostrato dalla sentenza del 19 giugno u.s. della Corte d'Appello di Brescia che ha riconosciuto la correttezza di UBI Banca e dei suoi esponenti nei rapporti con le autorità di vigilanza e con il mercato. In relazione a tale vicenda, l'Emittente ritiene, considerata la sua natura, che l'iniziativa avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo non possa comportare riflessi sul patrimonio del Gruppo UBI Banca.

Per completezza si segnala che – in relazione alla sentenza con cui la Corte dei Conti, Sezione II Giurisdizionale Centrale di Appello, in data 22 dicembre 2016 ha condannato Letizia Maria Brichetto Arnaboldi Moratti, insieme ad altri, al risarcimento del danno che il Comune di Milano avrebbe subito in passato per talune delibere assunte allorché la stessa era Sindaco – in data 17 gennaio 2017 il consiglio di gestione ha esaminato la situazione e ha deliberato di non assumere alcun provvedimento; alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione, alla luce delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari in materia di idoneità degli esponenti, è stato altresì avviato, anche su richiesta di BCE, l'iter di valutazione di tale provvedimento da parte del consiglio di sorveglianza, quale organo preposto alla nomina dei componenti del Consiglio di Gestione.

Tali procedimenti, nonché eventuali ulteriori procedimenti, indagini, verifiche e/o ispezioni riguardanti gli esponenti aziendali dell'Emittente e/o del Gruppo, potrebbero avere effetti negativi sulla reputazione, sull'attività e/o sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. Sussiste altresì il rischio che, nell'ipotesi di provvedimenti giudiziari o sanzionatori, uno o più degli esponenti aziendali perda i requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti applicabili per svolgere il ruolo ricoperto alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione all'interno del Gruppo (ovvero che, indipendentemente dalla perdita dei requisiti, l'Emittente decida di adottare specifiche misure o provvedimenti), con conseguenti impatti sulla *governance* dell'Emittente e/o del Gruppo

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 14 e il Capitolo 20, Paragrafo 20.7, del Documento di Registrazione come modificato dal presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione.

4.1.27 Rischi connessi al modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001 e al modello amministrativo contabile ai sensi della Legge 262/2005

A conclusione delle indagini avviate nel 2014 da parte della Procura della Repubblica di Bergamo, in data 17 novembre 2016 è stato notificato all'Emittente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo un avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. nei confronti anche di esponenti di UBI Banca in carica alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione nel quale vengono formulate, a vario titolo, nei confronti dei diversi destinatari, le ipotesi di reato di "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza" (art. 2638 del Codice Civile e art. 170-bis TUF) e di "Illecita influenza sull'assemblea" (art. 2636 del Codice Civile) con riferimento all'assemblea tenutasi nell'aprile 2013. Inoltre, nei confronti di ulteriori soggetti vengono formulate anche le ipotesi di reato di "Truffa" (art. 640 c.p.) e di "Inosservanza delle disposizioni in materia di obbligazioni degli esponenti bancari" (art. 136 TUB), oltre ad alcuni illeciti tributari. Complessivamente il provvedimento è stato emesso e notificato nei confronti di 39 persone, tra cui 28 amministratori e dirigenti pro tempore del Gruppo UBI Banca ed esponenti di UBI Leasing. Contestualmente la Procura ha emesso e notificato anche nei confronti di UBI Banca un avviso di conclusione delle indagini preliminari nel quale viene ipotizzata la sussistenza di responsabilità amministrativa dell'Emittente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in relazione alle fattispecie di "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza" (art. 2638 del Codice Civile) e di "Illecita influenza sull'assemblea" (art. 2636 del Codice Civile). In data 1 agosto 2017, UBI Banca ha ricevuto notifica di richiesta di rinvio a giudizio come anticipata dagli organi di informazione il 22 e il 23 giugno scorsi, e conseguente avviso di fissazione di udienza preliminare per il giorno 10.11.17, per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs. n. 231/01. La procura di Bergamo ha chiesto in particolare il rinvio a giudizio per gli illeciti amministrativi citati in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 c.c. e 2638 c.c. oggetto di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, contestati fra gli altri ad alcuni esponenti in carica alla data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione. All'esito dell'udienza preliminare fissata, il giudice dovrà decidere se esistono i presupposti per la celebrazione del processo. La Banca ribadisce la correttezza del proprio operato e confida che in tutte le sedi giudiziarie potrà essere confermato l'avvenuto rispetto delle norme di legge e delle regole organizzative, come già chiaramente dimostrato dalla sentenza del 19 giugno u.s. della Corte d'Appello di Brescia che ha riconosciuto la correttezza di UBI Banca e dei suoi esponenti nei rapporti con le autorità di vigilanza e con il mercato (sul punto cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.11 del Documento di Registrazione come modificato dal presente Primo Supplemento).

Al riguardo si segnala che l'Emittente ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 nel dicembre 2007 allo scopo di creare un sistema di regole atte a prevenire l'adozione di comportamenti illeciti da parte di soggetti apicali, dirigenti o comunque dipendenti. L'Emittente ha altresì aderito al sistema di gestione della salute e della sicurezza, ispirato alle "Linee Guida UNI-INAIL" anche allo scopo di garantire una maggiore efficacia

esimente della responsabilità amministrativa dell'ente in ambito D.Lgs. n. 231/2001.

Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza, rispettivamente in data 10 e 11 novembre 2015, hanno approvato la nuova versione del modello di organizzazione e gestione in vigore alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione. Il modello ex D. Lgs. n. 231/2001 si applica, altresì, alle società italiane controllate direttamente o indirettamente dall'Emittente, nonché alle stabili organizzazioni operanti in Italia di società estere, controllate direttamente o indirettamente dall'Emittente.

In applicazione delle modifiche normative introdotte e delle disposizioni di vigilanza per le banche che prevedono compatibilità funzionale tra organi aventi funzioni di controllo e organismo di vigilanza, gli organi sociali di UBI Banca hanno deliberato il conferimento dell'incarico della funzione di organismo di vigilanza ai componenti del Comitato per il Controllo Interno.

L'organismo di vigilanza riferisce agli organi sociali in merito all'adozione ed efficace attuazione del modello, alla vigilanza sul suo funzionamento ed alla cura dell'aggiornamento dello stesso. A tal fine sono previste due distinte linee di reporting, la prima, su base continuativa, direttamente verso il Consigliere Delegato ed il Direttore Generale, la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza. UBI Banca, in qualità di Capogruppo, informa le società controllate degli indirizzi da essa assunti in relazione alle linee evolutive della normativa in ambito, suggerendo i criteri generali cui le controllate possono uniformarsi.

Tuttavia potrebbe verificarsi l'ipotesi che il modello adottato dall'Emittente possa essere considerato non adeguato dall'autorità giudiziaria eventualmente chiamata alla verifica delle fattispecie contemplate nella normativa stessa.

Qualora si verificasse tale ipotesi, e non fosse riconosciuto, in caso di illecito, l'esonero dalla responsabilità per l'Emittente in base alle disposizioni contenute nel decreto stesso, potrebbe essere prevista a carico dell'Emittente l'applicazione di una sanzione pecuniaria, oltre che, nei casi di maggiore gravità, l'eventuale applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché, infine, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, con effetti negativi, anche di natura reputazionale, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

L'Emittente, inoltre, si è basato, ai fini dell'analisi e della definizione dei protocolli specifici relativi ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati, sullo standard ISO 27001, che fornisce i requisiti per adottare un adeguato sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) finalizzato ad una corretta gestione dei dati sensibili dell'azienda, sul framework definito dal Control Objective for IT and Related Technologies (COBIT) e sul SAS 70, audit standard riconosciuto a livello internazionale per i controlli di sicurezza rivolti ai fornitori di servizi, che prevedono controlli sulle reti, ambienti informatici e relativi processi.

L'Emittente, ai fini dell'applicazione delle previsioni introdotte dalla legge 262/2005, che rappresentano standard di riferimento in tema di valutazione del sistema di controllo interno e per il financial reporting, ha attivato un sistema di governance amministrativo e finanziario per le società controllate da UBI Banca che, tra l'altro, disciplina i controlli interni in relazione alla comunicazione finanziaria prodotta per gli emittenti quotati, che permette la corretta gestione dei diversi profili di rischio connessi all'informativa finanziaria.

L'evoluzione della normativa di settore nonché delle aree di operatività del Gruppo comporta il costante aggiornamento del sistema dei controlli interni. Non è quindi possibile escludere che, in futuro, possa emergere la necessità di procedere ad una revisione del complessivo sistema dei processi aziendali e, conseguentemente, di sottoporre a controllo e certificazione processi alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione non sono stati mappati, la cui assenza potrebbe comportare carenze nel sistema dei processi e dei controlli, di cui alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione non è possibile prevedere e stimare gli impatti, con conseguenti possibili effetti negativi sulla reputazione dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca.

Si segnala che nell'ambito dello SREP 2016, la BCE ha evidenziato, tra le aree di intervento, il framework relativo alla gestione dei conflitti di interesse e dei controlli interni e l'efficacia delle attività di audit e della funzione di compliance.

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 16, Paragrafo 16.4, del Documento di Registrazione.

Per informazioni sui rischi connessi responsabilità amministrativa delle Nuove Banche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si rinvia al precedente Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione come modificato dal presente Primo Supplemento.

4.2.6. Rischi connessi all'entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi contabili

applicabili

Il Gruppo UBI Banca è esposto, al pari degli altri soggetti operanti nel settore bancario, agli effetti dell'entrata in vigore e la successiva applicazione di nuovi principi contabili o di norme e regolamenti e/o alla modifica degli stessi (ivi inclusi quelli derivanti dai Principi Contabili Internazionali come omologati e adottati nell'ordinamento europeo). In particolare, in futuro il Gruppo UBI Banca potrebbe dover rivedere il trattamento contabile e regolamentare di talune attività e passività in essere ed operazioni (e relativi proventi e oneri), con possibili effetti negativi, anche significativi, sulle stime contenute nei piani finanziari per gli anni a venire e potrebbe indurre il Gruppo UBI Banca a dover riesporre i dati finanziari precedentemente pubblicati.

Al riguardo, un cambiamento rilevante è atteso nel 2018 a decorrere dall'entrata in vigore dell'IFRS 9 "Financial Instruments". L'International Accounting Standard Board (IASB) ha emanato, il 24 luglio 2014, la versione finale del nuovo IFRS 9 che sostituisce le versioni precedenti del principio pubblicate nel 2009 e nel 2010 per la fase "classification and measurement", e nel 2013 per la fase "hedge accounting" e completa il progetto dello IASB di sostituzione dello IAS 39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement".

Il nuovo IFRS 9:

- introduce cambiamenti significativi circa le regole di classificazione e misurazione delle attività finanziarie che saranno basate sulla modalità di gestione ("business model") e sulle caratteristiche dei flussi di cassa dello strumento finanziario (criterio SPPI – Solely Payments of Principal and Interests) che potrebbero comportare diversi metodi di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari rispetto allo IAS 39;
- introduce un nuovo modello contabile di impairment basato su un approccio "expected losses" anziché "incurred losses" come nel vigente IAS 39 e sul concetto di perdita attesa "lifetime" che potrebbe portare ad un'anticipazione e a un incremento strutturale delle rettifiche di valore, in particolare di quelle su crediti; e
- interviene sull'"hedge accounting" riscrivendo le regole per la designazione di una relazione di copertura e per la verifica della sua efficacia con l'obiettivo di garantire un maggiore allineamento tra la rappresentazione contabile delle coperture e le logiche gestionali sottostanti. Si evidenzia tuttavia che il principio prevede la possibilità per l'entità di avvalersi della facoltà di continuare ad applicare le previsioni del principio contabile internazionale IAS 39 in tema di "hedge accounting" fino al completamento da parte dello IASB del progetto di definizione delle regole relative al "macrohedging".

Inoltre, il nuovo IFRS 9 modifica anche la contabilizzazione del cosiddetto "own credit", ovvero delle variazioni di fair value delle passività designate in fair value option imputabili alle oscillazioni del proprio merito creditizio. Il nuovo principio prevede che dette variazioni debbano trovare riconoscimento in una riserva di patrimonio netto, anziché a conto economico, come invece previsto dal principio IAS 39, eliminando pertanto una fonte di volatilità dei risultati economici.

La data di efficacia obbligatoria dell'IFRS 9 sarà il 1° gennaio 2018, a seguito dell'entrata in vigore in data 19 dicembre 2016 del Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione del 22 novembre 2016. È attesa inoltre, in conseguenza dell'entrata in vigore dell'IFRS 9, una revisione delle regole prudenziali per il calcolo degli assorbimenti patrimoniali dovuti alle perdite attese su crediti. I termini di tale revisione non sono ancora noti alla Data del Presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione. Si prevede che alla data di prima applicazione gli impatti principali sul Gruppo UBI Banca potranno derivare dall'applicazione del nuovo modello contabile di impairment basato su un approccio "expected losses", che determinerà un incremento delle svalutazioni operate sulle attività non deteriorate (in particolare crediti verso la clientela), nonché dalla applicazione delle nuove regole per il trasferimento delle posizioni tra i differenti "stage" di classificazione previsti dal nuovo standard. In particolare si prevede che si possa generare una maggiore volatilità nei risultati economici e patrimoniali tra i differenti periodi di rendicontazione, ascrivibile alla movimentazione dinamica fra i differenti "stage" di appartenenza delle attività finanziarie iscritte in bilancio (in particolare fra lo "stage 1" che includerà prevalentemente le nuove posizioni erogate e tutte le posizioni pienamente performing e lo "stage 2" che includerà le posizioni in strumenti finanziari che hanno subito un deterioramento creditizio rispetto al momento della "initial recognition"). I cambiamenti nel valore contabile degli strumenti finanziari dovuti alla transizione all'IFRS 9 saranno contabilizzati in contropartita al patrimonio netto al 1° gennaio 2018.

A tal riguardo si segnala che il Gruppo UBI Banca ha preso parte sin dall'origine alle attività progettuali in sede di Associazione Bancaria Italiana (ABI) ed ha avviato, già nel corso del secondo semestre 2015, il proprio progetto di transizione la cui architettura è articolata nei tre seguenti filoni di attività: (i) assessment preliminare, (ii) design e (iii) implementation. Nel corso del 2015 ha preso avvio la fase di assessment, conclusasi nel primo trimestre 2016, volta a valutare i potenziali impatti del nuovo principio con riferimento agli aspetti regolamentari, modelli di rischio, amministrazione, organizzazione, applicazioni IT e business.

Nel primo trimestre del 2016 è stata condotta un'analisi di dettaglio relativamente alle succitate risultanze preliminari che ha confermato la significatività dei cambiamenti introdotti dal nuovo principio, in particolare in relazione al modello di

impairment applicabile alla totalità delle attività finanziarie (ad esclusione di fair value through profit or Loss o FVTPL), avvalorando l'aspettativa di un aumento della misura delle svalutazioni rispetto a quelle stimate con il modello in uso alla Data del Presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione. Non sono per contro attese significative riclassifiche patrimoniali in ossequio alle nuove previsioni in materia di classificazione delle attività finanziarie previste dall'IFRS 9. L'attività di design, che ha preso avvio nel corso del primo trimestre 2016, si è ulteriormente sviluppata nel corso del secondo trimestre 2016 e si è sostanzialmente conclusa il 31 dicembre 2016.

L'architettura del progetto prevede, quale ultima fase, l'attività di implementation finalizzata alla pianificazione ed esecuzione degli interventi individuati e definiti nelle precedenti fasi progettuali.

Tale fase, che ha preso avvio nel corso del primo semestre 2017, è volta, più in dettaglio, a:

- condividere, con l'insieme delle strutture operative coinvolte, le analisi e le risultanze emerse durante la fase di Design;
- implementare nei processi aziendali le scelte e le interpretazioni di principio operate nelle fasi di Assessment e Design;
- attuare le attività propedeutiche alla First Time Application (FTA) del principio in parola.

Si segnala che, in data 9 luglio 2016, la Banca d'Italia ha inviato alle banche un "Questionario per l'autodiagnosi sull'adozione del nuovo principio contabile" così da rendere disponibile agli intermediari uno strumento omogeneo per un'autodiagnosi sul processo di adozione dell'IFRS 9.

In data 13 luglio 2017, l'EBA ha reso pubblico il secondo report che sintetizza le principali risultanze dell'analisi di impatto effettuata su un campione di 54 banche europee⁴. Per quanto riguarda la componente qualitativa del questionario, l'autorità ha evidenziato come il campione di banche interessate abbia indicato una complessità operativa, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati alla qualità dei dati, alla disponibilità di dati storici e alla verifica del c.d. "significant increase in credit risk, nella introduzione del nuovo principio.

Il report ha evidenziato, inoltre, come il cambio del modello di impairment, comporterebbe sul campione di banche esaminate una crescita media delle provision IAS 39 (pari a circa il 13%), nonché un impatto sul Common Equity Tier 1 e sul Total Capital pari rispettivamente a 45 e 35 punti base.

Con riferimento al Piano Industriale 2017-2020, si segnala che lo stesso include gli impatti derivanti dall'entrata in vigore del principio contabile IFRS9, ancorché il progetto di conversione posto in essere dal Gruppo UBI Banca sia tuttora in corso. Alla data di prima applicazione (1° gennaio 2018), la stima preliminare ha determinato un impatto negativo sul patrimonio netto contabile di Gruppo pari a circa Euro 210,3 milioni, al lordo dell'effetto fiscale. Per gli anni successivi sono inoltre stati stimati impatti negativi non significativi rappresentati da un incremento delle rettifiche collettive su crediti in bonis così come definite in sede di prima applicazione.

In base ad analisi di sensitività effettuate dall'Emittente mediante l'adozione di scenari più severi sui parametri e sulle metodologie ancora in fase di consolidamento, l'impatto atteso si colloca in un range compreso tra Euro 210 milioni e Euro 250 milioni.

Per completezza, si segnala inoltre che lo IASB ha emanato, rispettivamente in data 28 maggio 2014 e 13 gennaio 2016, le versioni finali dei Principi Contabili Internazionali IFRS 15 "Revenues from contracts with customers" e IFRS 16 "Leases".

Il nuovo Principio Contabile Internazionale IFRS 15 sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2018, con possibilità di optare per la sua applicazione anticipata, subordinatamente al completamento del processo di omologazione da parte dell'Unione Europea, in corso alla Data del Presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione. Tale principio modifica l'attuale set di Principi Contabili Internazionali sostituendo i principi e le interpretazioni sulla "revenue recognition" in vigore alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione e, in particolare, lo IAS 18.

L'IFRS 15 prevede:

- due approcci per la rilevazione dei ricavi ("at point in time" o "over time");
- un nuovo modello di analisi delle transazioni ("Five steps model") focalizzato sul trasferimento del controllo; e
- una maggiore informativa richiesta da includere nelle note esplicative del bilancio.

⁴ Il primo report, effettuato su un campione di 50 banche europee, era stato pubblicato in data 10 novembre u.s.

Il nuovo Principio Contabile Internazionale IFRS 16 sarà, invece, applicabile dal 1° gennaio 2019, una volta che lo stesso sarà stato preventivamente omologato dall'Unione Europea. L'IFRS 16 modifica l'attuale set di principi contabili internazionali e le interpretazioni sul leasing in vigore, e in particolare lo IAS 17. L'IFRS 16 introduce una nuova definizione di leasing e conferma l'attuale distinzione tra le due tipologie di leasing (operativo e finanziario) con riferimento al modello contabile che il locatore deve applicare. Con riferimento al modello contabile da applicarsi da parte del locatario, il nuovo principio prevede che, per tutte le tipologie di leasing, debba essere rilevata un'attività, che rappresenta il diritto di utilizzo (right of use) del bene oggetto di locazione e, contestualmente, il debito relativo ai canoni previsti dal contratto di leasing.

Al momento dell'iscrizione iniziale detta attività è valutata sulla base dei flussi finanziari associati al contratto di leasing, comprensivi, oltre che del valore attuale dei canoni di leasing, dei costi iniziali diretti associati al leasing e degli eventuali costi necessari per procedere al ripristino dell'attività al termine del contratto.

Successivamente all'iscrizione iniziale tale attività sarà valutata in base a quanto previsto per le immobilizzazioni materiali e, quindi, al costo al netto di ammortamenti e eventuali riduzioni di valore, al "valore rideterminato" oppure al fair value secondo quanto previsto da IAS 16 o da IAS 40.

Dal momento che la data di entrata in vigore del suddetto principio è prevista per l'1 gennaio 2019, gli effetti quantitativi derivanti dalla sua adozione, al momento non disponibili, saranno oggetto di futura stima da parte del Gruppo UBI Banca. L'applicazione di IFRS 16 potrebbe determinare, per l'Emittente e/o per le altre società del Gruppo UBI Banca, una revisione nelle modalità di contabilizzazione di ricavi e costi relativi a transazioni in essere nonché la rilevazione di nuove attività e passività associate ai contratti di leasing operativo sottoscritti.

Tali effetti determineranno la conseguente necessità di rivedere coerentemente e retrospettivamente i periodi precedenti e quindi modificare, anche in maniera significativa, i saldi patrimoniali di apertura alle rispettive date.

Sulla base delle evoluzioni normative e/o tecnologiche e/o del contesto di business è altresì possibile che il Gruppo possa dover rivedere ulteriormente in futuro le metodologie operative di applicazione dei Principi Contabili Internazionali, con possibili impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale dell'Emittente e/o del Gruppo.

2.3 Integrazioni al Capitolo 4.1 del Documento di Registrazione – Fattori di Rischio relativi all'Emittente e al Gruppo ad esso facente capo

Il Capitolo 4.1 del Documento di Registrazione è integrato con l'aggiunta di un nuovo Paragrafo 4.1.31 come di seguito riportato riguardante il *Credit Spread*:

4.1.31 Rischio relativo all'assenza del *Credit Spread* dell'Emittente

Si richiama l'attenzione dell'investitore sulla circostanza che per l'Emittente, non è possibile determinare un valore di credit spread (inteso come differenza tra il rendimento di un'obbligazione plain vanilla di riferimento dell'Emittente ed il tasso Interest Rate Swap su durata corrispondente) atto a consentire un ulteriore apprezzamento della rischiosità dell'Emittente.

2.4 Integrazioni al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5. del Documento di Registrazione

Il Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5. del Documento di Registrazione è integrato come di seguito riportato .

5.1.5. Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente

[...*OMISSIS*...]

Esercizio 2017

[...*OMISSIS*...]

L'Aumento di Capitale

Nel mese di luglio 2017 si è concluso l'Aumento di Capitale della Banca ad esito del quale sono state integralmente sottoscritte le n. 167.006.712 azioni ordinarie UBI Banca di nuova emissione, per un importo complessivo pari a Euro 399.981.075.

2.5 Integrazioni al Capitolo 10, Paragrafo 10.6. del Documento di Registrazione

Il Capitolo 10, Paragrafo 10.6. del Documento di Registrazione è integralmente sostituito come di seguito riportato.

10.6. Fonti previste dei finanziamenti

L'autofinanziamento, gli strumenti di raccolta tradizionale utilizzati dal Gruppo e descritti nel presente Capitolo, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di asset e l'emissione di *Covered Bond*, rappresentano le fonti principali per il finanziamento delle future attività del Gruppo.

2.6 Integrazioni al Capitolo 18, Paragrafo 18.1. del Documento di Registrazione

Il Capitolo 18, Paragrafo 18.1. del Documento di Registrazione è integralmente sostituito come di seguito riportato.

18.1. Principali azionisti della Società

Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione, sulla base delle risultanze del libro dei soci, integrate con le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, quali le comunicazioni di partecipazione all'Assemblea dei soci del 7 aprile 2017, i soggetti cui fanno capo partecipazioni nel capitale superiore al 3% sono i seguenti:

Azionista	Numero azioni ordinarie possedute	% sul capitale sociale
Silchester International Investors LLP	70.931.463	7,2%
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo	57.708.490	5,9%
Fondazione Banca del Monte Lombardia	50.843.077	5,2%

Alla Data del presente Supplemento al Documento di Registrazione UBI Banca possiede n. 3.031.974 di azioni proprie (pari allo 0,265% del capitale sociale).

2.7 Integrazioni al Capitolo 20, Paragrafo 20.7 del Documento di registrazione

Nel Capitolo 20, Paragrafo 20.7 del Documento di Registrazione, il sottoparagrafo “*Il contenzioso legale*”, nella parte inerente ai contenziosi per i quali è stato stimato un rischio possibile (o una passività potenziale) ” è integrato come di seguito riportato::

“[...*OMISSIS*...]

- **causa intentata dal fallimento di Deiuemar Compagnia di Navigazione, con notifica in data 11 aprile 2017 per ottenere il risarcimento del danno asseritamente provocato dall’amministratore della società, in concorso con Banca Popolare di Ancona (e con tutte le altre banche che operavano sulla piazza, nei confronti delle quali sono state avviate analoghe cause). La fattispecie riguarda l’emissione di titoli di credito che avevano l’apparenza di obbligazioni emesse da Deiuemar CDN, ma che invece non avevano alcun legame giuridico con tale società.**

[...*OMISSIS*...]

Nel Capitolo 20, Paragrafo 20.7 del Documento di Registrazione, il sottoparagrafo “*Il contenzioso legale*”- *UBI Factor*, è integralmente sostituito come di seguito riportato :

UBI Factor

Vicenda che trae origine dal contenzioso con un’azienda sanitaria locale relativo a crediti incassati in seguito ad un decreto ingiuntivo del 2001 (decreto provvisoriamente esecutivo). Per effetto della sentenza della Corte di Cassazione del 25 novembre 2015 il rischio di eventuali perdite è stato limitato ai maggiori interessi percepiti rispetto al valore calcolato applicando il tasso di interesse legale; la definizione degli interessi è tutt’ora in decisione presso la Corte di Cassazione. In caso di esito negativo del ricorso in Cassazione l’importo non riconosciuto potrà essere recuperato dal cedente.

Nel Capitolo 20, Paragrafo 20.7 del Documento di Registrazione, il sottoparagrafo “*Il contenzioso legale*”, è integrato come di seguito riportato:

IW BANK

Con riferimento ad IW Bank, il 3 dicembre 2015 è stato notificato ad alcuni consiglieri ed ex consiglieri e dirigenti ed ex dirigenti di IW Bank un “decreto di perquisizione locale e sequestro” contenente anche un “avviso di garanzia” in qualità di persone sottoposte ad indagini ai sensi degli artt. 369 e 369-*bis* del c.p.p., emesso nei loro confronti dalla Procura di Milano. I reati dei quali viene supposta l’infrazione e quindi contestati sono l’associazione a delinquere ex art. 416 c.p., il riciclaggio e il concorso in riciclaggio ex artt. 110 e 648-*bis* c.p., l’autoriciclaggio e il concorso in autoriciclaggio ex artt. 110 e 648.1-*ter* c.p. nonché il reato penale tributario (e relativo concorso ai sensi dell’art. 110 c.p.) di “sottrazione fraudolenta dei beni al pagamento delle imposte” ex art. 11 D.Lgs. n. 74/2000. È infine anche contestata la supposta violazione degli obblighi, sanzionati penalmente, di adeguata verifica ex art. 55 D.Lgs. n. 231/2007. In relazione al procedimento in oggetto, in data 20 luglio 2017 la Guardia di Finanza, ha notificato ad IW Bank un avviso di garanzia, con contestuale avviso di chiusura delle indagini preliminari nel quale la Procura ipotizza la responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di IW Bank, nel periodo dal maggio 2008 al maggio 2014, per il reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (ex art. 2638 c.c.), in particolare per aver omesso di segnalare esaustivamente alla Banca d’Italia talune contestate carenze dei presidi e delle procedure antiriciclaggio. Nei confronti di IW Bank, in relazione al medesimo reato presupposto di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, la Procura ha formulato una ipotesi di responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 (ex art. 25 ter del predetto decreto). Si rileva che nell’atto notificato in data odierna non vengono riproposte le più gravi ipotesi di reato richiamate nel decreto di perquisizione eseguito nel dicembre 2015.

Nel Capitolo 20, Paragrafo 20.7 del Documento di Registrazione, il sottoparagrafo “*Gli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza*” è integralmente sostituito come di seguito riportato:

Gli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza

Il Gruppo UBI Banca, nel corso del normale svolgimento della propria attività, è soggetto a un'articolata regolamentazione (sul punto *cf.* Capitolo 6, Paragrafo 6.1.7 del Documento di Registrazione) e alla vigilanza da parte delle diverse Autorità di Vigilanza, ciascuna per i rispettivi aspetti di competenza.

In particolare, si segnala che alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione,

(i) sono in corso le seguenti verifiche ed accertamenti ispettivi da parte delle Autorità di Vigilanza:

Banca Centrale Europea

- dal 2 gennaio 2017 il Gruppo è interessato da una *thematic review* promossa dalla BCE in ambito IFRS 9, volta a conoscere lo stato dell'arte del processo di adozione del nuovo principio contabile. La *thematic review*, iniziata il 2 gennaio, si è conclusa il 31 marzo 2017. In data 13 luglio 2017 si è svolto un incontro con BCE per un confronto sulle risultanze preliminari delle analisi svolte. La *final letter* è prevista per metà settembre 2017;
- in data 9 marzo 2017 ha preso avvio una *thematic review* in tema di “*profitability drivers*”. In particolare, la BCE ha richiesto la compilazione di un *template*, trasmesso dall'Emittente in data 3 aprile 2017;
- nel corso del 2016 è stata avviata da BCE una *thematic review on risk data aggregation and risk reporting* (rispetto dei principi fissati dal BCBS – Basel Committee on Banking Supervision - *BCBS Principles 239*) per lo sviluppo di un sistema di *early warning* a fronte del potenziale superamento anche in ottica previsionale dei livelli di rischio giudicati accettabili alla luce del Risk Appetite Framework adottato: i risultati preliminari sono stati discussi nel corso di un incontro il 30 marzo 2017 con BCE che ha poi anticipato il *draft* degli esiti a fronte dei quali UBI Banca ha provveduto a segnalare proprie osservazioni e commenti.—In data 19 maggio 2017 la BCE ha inviato a UBI Banca la lettera con i risultati della “Thematic Review on BCBS239 Principles” con la quale vengono formalizzati i risultati finali delle attività di verifica svolte nel corso del 2016 sulla capacità di aggregazione dei dati relativi a rischi e alle relative pratiche di reporting del Gruppo. Sebbene il posizionamento di UBI Banca, per quanto riguarda il rispetto dei principi BCBS239 sia al di sopra dei punteggi medi per la tempestività, adattabilità, accuratezza e completezza, rispetto alle altre istituzioni europee coinvolte nella medesima analisi, la BCE ha individuato le seguenti principali aree di miglioramento:
 - istituire un'unità indipendente e responsabile per le tematiche di data governance per garantire anche un elevato grado di coordinamento e uniformità di impostazione;
 - completare le progettualità in corso in ambito data quality e data dictionary ed estendere il framework di data governance a tutti gli ambiti informativi della Banca;
 - incrementare l'omogeneità dei dati con l'intento di evitarne la riconciliazione attraverso l'introduzione di un unico “*data lake*” per la generazione della reportistica segnaletica;
 - maggiore frequenza della reportistica dei dati sui rischi in situazioni di crisi, da gestire attraverso un sistema dedicato in grado di adattarsi a situazioni di stress.

UBI Banca dovrà inviare alla BCE, entro il 30 settembre 2017, la road map degli interventi da porre in essere per la chiusura delle raccomandazioni formulate ed a tal fine ha avviato uno specifico gruppo di lavoro che ha già elaborato le seguenti principali linee di intervento per il miglioramento dell'attuale modello e sistema di Data Governance:

4. revisione dello Standard di Data Governance, nell'ottica di un rafforzamento del ruolo della cabina di regia sia nella gestione del sistema di gestione dei dati nel continuo sia in fase progettuale;
5. avvio di un Programma di Data Governance strutturato finalizzato al presidio organico e coordinato delle progettualità inerenti alla gestione dei dati e finalizzato alla progressiva estensione del perimetro di applicazione dello Standard di Data Governance di Gruppo;
6. creazione di un Data Lake che costituisca la mappa certificata dei dati aziendali e descriva il significato del dato, la fonte originaria del dato (dove il dato risiede fisicamente - *golden source*) e il livello di certificazione (livello di applicazione delle linee guida di data governance).

L'implementazione delle azioni richieste verrà monitorata dal JST nell'ambito della supervisione del Gruppo UBI e verrà comunicato lo stato di avanzamento degli interventi posti in essere a partire dal 30 settembre 2017.

- in data 27 gennaio 2016 Consob ha convocato presso la propria sede, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), del TUF, il direttore generale, il presidente del collegio sindacale ed il responsabile della funzione di *compliance* di IW Bank al fine di acquisire informazioni sul modello di *business* della società IW Bank con particolare riferimento alle procedure di valutazione dell'adeguatezza e appropriatezza adottate da IW Bank. IW Bank ha trasmesso alla Consob in data 14 marzo 2016 un documento in esito al citato incontro del 27 gennaio 2016. Successivamente, in data 17 novembre 2016 Consob ha trasmesso a IW Bank una richiesta di dati e notizie ai sensi dell'art. 8, comma 1, del TUF in relazione alla prestazione del servizio di consulenza ed al funzionamento delle procedure per la valutazione dell'adeguatezza e/o appropriatezza delle operazioni disposte dalla clientela. A tal fine IW Bank, in data 20 dicembre 2016, ha dato riscontro alle predette richieste che, alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione, sono all'esame della Consob;

(ii) sono concluse le seguenti verifiche ed accertamenti ispettivi:

Banca Centrale Europea

- la BCE con comunicazione dell'11 gennaio 2017 ha disposto una "*On-site inspection related to internal model*" a seguito delle richieste di estensione del perimetro IRB e di *model change* in coerenza con il piano di *roll-out* del Gruppo UBI Banca. Gli approfondimenti sono terminati il 7 aprile 2017. Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione, l'Emittente non ha ancora ricevuto riscontro sulla predetta verifica;
- la BCE con comunicazione del 17 novembre 2016 ha reso noto l'avvio, a partire dal 20 dicembre 2016, di verifiche in tema di *capital position calculation accuracy*. Gli accertamenti in loco si sono conclusi il 3 marzo 2017 mentre il 12 aprile 2017 si è svolta la presentazione ufficiale dei risultati preliminari, che hanno evidenziato alcuni spazi di miglioramento sui processi di controllo interno e ambiti di approfondimento in merito alle tecniche di *credit risk mitigation* degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente. Il 20 luglio la BCE ha inviato al Gruppo la lettera relativa ai risultati dell'"*On Site Inspection Capital Position Calculation Adequacy*" con la quale sono stati formalizzati i risultati delle attività svolte e le raccomandazioni effettuate in merito all'ispezione conclusasi lo scorso marzo 2017. In tale ambito, è stata richiesta alla Banca la predisposizione di un *action plan* finalizzato ad indirizzare le raccomandazioni formulate, che dovrà essere inviato all'Autorità di Vigilanza entro il 18 agosto p.v.. Le risultanze e le raccomandazioni rilevate da BCE sono riconducibili a:
 - assenza di processi e procedure di controllo interno finalizzati a valutare l'aderenza delle operazioni in ambito capitale ai requisiti regolamentari;
 - possibilità prevista dalle attuali *policy* del credito adottate dal Gruppo di accettare strumenti di capitale e obbligazioni subordinate emesse da UBI come garanzia di finanziamenti erogati;
 - presenza di uno specifico articolo nello Statuto, che dia al Gruppo l'opportunità di escutere azioni e obbligazioni poste a garanzia, in caso di inadempimento del debitore; tale fattispecie non è stata considerata aderente alle previsioni del Codice Civile italiano.

L'implementazione delle azioni richieste verrà monitorata dal JST nell'ambito della supervisione del Gruppo UBI e verrà comunicato lo stato avanzamento degli interventi posti in essere a partire dal 30 settembre con cadenza trimestrale. Il termine ultimo per l'implementazione delle azioni correttive è fissato per il 30 Giugno 2018.

- con lettera del 22 giugno 2016 la BCE ha disposto accertamenti ispettivi in tema di *governance, remuneration and internal controls, con focus, in particolare, su: strategie di UBI Banca e del Gruppo con riguardo alla gestione dei conflitti di interesse; verifica delle policy e procedure che mirano alla identificazione e gestione dei soggetti correlati e/o collegati al Gruppo UBI Banca e, quindi, in potenziale conflitto di interessi; idoneità dei sistemi di controllo interno ad intercettare detti conflitti*. Gli accertamenti si sono conclusi in data 5 agosto 2016. Con lettera datata 27 gennaio 2017, la BCE ha trasmesso gli esiti degli accertamenti condotti con indicazione di predisporre un piano d'intervento per dare attuazione alle *soluzioni richieste e alle azioni suggerite*. In particolare, le principali richieste della BCE riguardano (i) rafforzamenti al processo di mappatura delle situazioni di potenziale conflitto d'interesse per le società del Gruppo per tenere conto, oltre alle informazioni fornite dagli esponenti, anche di quelle a disposizione della Banca, nonché alla luce delle previsioni di cui alle recenti "*EBA/ESMA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders*" e di cui alla "*ECB Guide to fit and proper assessment*" (ii) la definizione di criteri omogenei da applicarsi all'interno del Gruppo nell'identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni standard o di mercato concluse nei confronti delle parti correlate e dei soggetti collegati, (iii) adozione di miglioramenti informatici con riferimento alle c.d. "operazioni multiple" in materia di acquisto di beni o servizi con parti correlate e soggetti collegati (iv) l'estensione della disciplina relativa alle operazioni con soggetti collegati anche al "*personale rilevante*" di UBI Banca (v) un maggior

coinvolgimento delle funzioni di controllo (*compliance, risk management ed internal audit*) nella effettiva verifica, anche *ex post*, delle operazioni in potenziale conflitto di interesse e (vi) la predisposizione di un processo per la verifica dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali che tenga conto delle linee guida emanate dall'EBA, ESMA e BCE in materia. Il 7 marzo 2017 la Capogruppo ha dato riscontro alla BCE con trasmissione del piano di intervento elaborato e il 2 maggio 2017 è stato inviato a BCE l'aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi al 31 marzo 2017. In particolare, si è data evidenza, tra l'altro, dell'avanzamento dell'attività di predisposizione di una *policy a presidio dei possibili conflitti di interesse* sopra evidenziati e del processo di "*fit & proper*", della programmata estensione della disciplina dei soggetti collegati al "personale rilevante" dell'Emittente nonché delle attività di informatizzazione connesse alle richieste e attività sopra indicate;

- con comunicazione del 13 maggio 2016, la Banca Centrale Europea ha reso noto l'avvio di verifiche ispettive nei confronti del Gruppo UBI Banca in materia di *internal and external reporting quality*. Il focus principale riguarda i processi di aggregazione dei dati, con particolare riferimento al rischio di credito. Le verifiche si sono concluse il 28 luglio 2016. In data 23 novembre 2016 si è svolto l'*exit meeting* con la Banca Centrale Europea al fine di approfondire i risultati dell'ispezione: sono stati individuati alcuni ambiti di miglioramento, in particolare con riferimento al processo di segnalazione FINREP, COREP e *Large exposure*, e all'informativa gestionale sul rischio credito che viene presentata agli organi aziendali. Sono state inoltre consegnate evidenze di alcuni ambiti di miglioramento, per i quali il Gruppo ha già pianificato gli interventi di adeguamento. In data 12 dicembre 2016 è pervenuto il rapporto finale, nel quale la BCE ha ufficializzato le azioni correttive richieste al Gruppo UBI Banca con riferimento agli ambiti sopra citati. In particolare, sono state individuate le seguenti azioni correttive: (i) rafforzamento del *framework di data governance* tramite la creazione di una specifica unità responsabile della *governance* dei dati – *Data Officer* – in relazione al *reporting* interno ed esterno; (ii) descrizione delle modalità di predisposizione delle segnalazioni di vigilanza tramite la redazione di specifiche note metodologiche ed affinamento di alcune specifiche regole di calcolo nell'ambito della segnalazioni di vigilanza oggetto di ispezione; (iii) chiarimento delle modalità di trattamento e rappresentazione dei *write-off* e degli interessi di mora nell'ambito delle segnalazioni di vigilanza; e (iv) rafforzamento dei presidi di *data quality* sul *database* delle garanzie al fine di garantirne l'accuratezza e la completezza. L'11 gennaio 2017 la Capogruppo ha fornito una risposta scritta con la formalizzazione delle azioni correttive intraprese per il 2017 (aggiornamenti delle note metodologiche in ambito *reporting* statistico e prudenziale, adozione di *policy* e di processi interni), alla quale hanno fatto seguito comunicazioni di aggiornamento in data 1° febbraio, 8 marzo 2017, 4 maggio e 5 luglio 2017. In particolare, si segnala che è stata predisposta una nuova reportistica ("*Tableau de Bord*") sull'esito dei controlli effettuati, criticità riscontrate, impatti sulle segnalazioni ed azioni correttive poste in essere; sono stati indirizzati i punti di attenzione evidenziati a seguito dell'analisi campionaria effettuata, comunque di impatto non significativo, tramite l'aggiornamento dei sistemi IT in ambito segnalazioni statistiche e prudenziali (tali attività saranno concluse entro giugno 2017); e sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell'ispezione, è stata avviata un'attività di aggiornamento della reportistica interna in ambito rischio di credito tramite l'introduzione di una specifica sezione riepilogativa degli aspetti significativi (*Executive Summary*). Inoltre è in atto un progetto interno finalizzato all'allineamento di tale reportistica con quanto previsto dalle *guidance* EBA e BCE. Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione, l'Emittente non è in attesa di un riscontro da parte della BCE, ma sta provvedendo ad inviare periodici aggiornamenti, sulla base delle scadenze richieste per singola *action*, individuate nella lettera accompagnatoria ai rilievi dell'Autorità di Vigilanza;
- a partire dal 26 febbraio 2016 la Banca Centrale Europea ha disposto accertamenti ispettivi mirati nei confronti di UBI Banca in tema di *business model & profitability*. In data 19 maggio 2016 si è tenuto un "*pre-closing meeting*" durante il quale sono state anticipate ai vertici aziendali le risultanze delle verifiche condotte (che si sono formalmente concluse il 20 maggio 2016): trattasi di tematiche principalmente legate ad aspetti organizzativi interni e a strumenti di pianificazione e controllo, quali il processo strategico e di *governance*, la generazione e l'allocazione della redditività e l'analisi delle proiezioni finanziarie. Il 25 maggio 2016 UBI Banca ha inviato al *team* ispettivo alcune considerazioni preliminari sulle specifiche tematiche trattate nel "*pre-closing meeting*". Il successivo 12 ottobre 2016 si è svolto il "*closing meeting*" nel corso del quale sono stati discussi i rilievi emersi. Sulla base delle evidenze del rapporto ispettivo finale ricevuto in data 10 gennaio 2017, il 7 febbraio 2017 il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca hanno esaminato una prima risposta con le osservazioni e gli interventi di mitigazione programmati. In data 10 marzo 2017 UBI Banca ha fornito alla Banca Centrale Europea una risposta scritta contenente una proposta di allineamento alle richieste della Banca Centrale Europea; in data 31 marzo 2017 ha poi riscontrato alcuni quesiti

formulati dalla stessa BCE in merito ai contenuti della predetta risposta del 10 marzo 2017;

- il 12 gennaio 2016 la BCE ha inviato ad UBI Banca una specifica comunicazione avente ad oggetto la *Thematic review on risk governance and appetite* (ovvero la valutazione circa il funzionamento e l'efficacia dell'azione degli organi sociali e di governo nella gestione dei rischi) in seguito alla visita da parte di esponenti del Joint Supervisory Team della BCE e della Banca d'Italia avvenuta nel periodo dal 15 al 19 giugno 2015 ed a successivi incontri sul tema con i vertici aziendali tenutisi il 25 e 26 novembre 2015. Con lettera del 23 febbraio 2016 UBI Banca ha provveduto ad esporre le proprie considerazioni e a segnalare le iniziative miranti al raggiungimento degli affinamenti indicati, in particolare in tema di organi sociali, sistema di controllo interno e governo del rischio;
- in esito agli accertamenti ispettivi aventi per oggetto il rischio informatico (IT), condotti sul Gruppo UBI da un team di *esponenti* della Banca d'Italia e della BCE fra il 30 marzo e il 19 giugno 2015, il 17 novembre 2015 era pervenuto il relativo rapporto che evidenziava un giudizio ampiamente soddisfacente del complessivo presidio del rischio IT all'interno del Gruppo UBI Banca, pur segnalando ambiti di affinamento e miglioramento (ad es. in tema di continuità operativa e di contrasto a *cyber* attacchi e a frodi informatiche). Dopo le osservazioni preliminari fornite negli ultimi giorni del 2015, il 24 febbraio 2016 UBI Banca ha inviato alla BCE un'articolata risposta contenente, tra l'altro, un dettagliato piano di attuazione degli interventi richiesti con le relative tempistiche di realizzazione. Nel seguito sono state inviate a BCE comunicazioni comprendenti una dettagliata esposizione di aggiornamento a cadenza trimestrale degli interventi già conclusi o avviati, in linea con la programmazione a suo tempo comunicata: da ultimo, in data 28 aprile 2017 per la situazione a valere al 31 marzo 2017;

Consob

- con comunicazione del 23 novembre 2015 IW Bank è stata destinataria di una richiesta di dati e notizie da parte di Consob ai sensi dell'art. 8, comma 1, del TUF, in esito ad un'indagine svolta dalla stessa Consob sull'operatività in derivati. In data 23 dicembre 2015 IW Bank ha comunicato a Consob il proprio riscontro sulla richiesta;
- in materia di prestazione di servizi di investimento, il 29 gennaio 2015 Consob ha notificato a Banca Popolare di Bergamo una comunicazione inerente ai profili di attenzione emersi in seguito alla verifica ispettiva di *follow-up* compiuta nel periodo 4 febbraio – 7 agosto 2014, richiedendo in particolare la programmazione di interventi organizzativi/informatici volti a superare i profili segnalati. Le materie evidenziate dall'Autorità riguardavano nello specifico le politiche commerciali e il sistema di incentivazione del personale, le modalità di svolgimento del servizio di consulenza e le procedure di valutazione dell'adeguatezza degli investimenti. Agli inizi di aprile 2015 Banca Popolare di Bergamo aveva provveduto ad inviare la relativa risposta ad illustrazione delle valutazioni e delle iniziative assunte e/o programmate. Con successiva comunicazione del 4 agosto 2015 Consob ha richiesto di fornire chiarimenti ed aggiornamenti in merito alle misure ed alle iniziative intraprese; l'Emittente ha riscontrato la menzionata richiesta in data 15 ottobre 2015. In data 21 giugno 2016 Banca Popolare di Bergamo ha ricevuto da Consob una nota in cui, nel prendere atto degli interventi assunti, sono state richieste ulteriori delucidazioni rispetto ad alcune iniziative prospettate. Detta nota è stata anche inviata alla Capogruppo UBI Banca, alla quale sono state peraltro richieste ulteriori informazioni con particolare riguardo al tema connesso alla concentrazione dei portafogli della clientela. A seguito dei riscontri trasmessi da Banca Popolare di Bergamo (con nota del 22 luglio 2016, poi integrata con nota del 29 luglio 2016) e dalla Capogruppo UBI Banca (con nota del 8 agosto 2016) Consob ha trasmesso, in data 6 dicembre 2016, a Banca Popolare di Bergamo una nota con la quale sono stati, tra l'altro, richiesti chiarimenti in merito a taluni interventi prospettati da UBI Banca con specifico riguardo al sistema di programmazione commerciale, alle modalità di svolgimento del servizio di consulenza attraverso il canale internet, nonché ai processi di classificazione della clientela a fronte dell'adozione del nuovo questionario di profilatura. In pari data Consob ha inoltre richiesto a UBI Banca valutazioni e riflessioni in ordine agli aspetti evidenziati nella citata richiesta a Banca Popolare di Bergamo anche alla luce sia dell'allora programmata incorporazione in UBI Banca, poi attuata nel mese di febbraio 2017, delle banche del Gruppo e sia dell'omogeneità dei processi afferenti alla prestazione dei servizi di investimento in essere presso le singole banche del Gruppo. Banca Popolare di Bergamo ed UBI Banca, rispettivamente in data 23 gennaio 2017 e 16 febbraio 2017, ciascuna per i profili di competenza, hanno fornito informazioni e chiarimenti. Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione, le predette risposte sono in fase di valutazione da parte della Consob;

Banca d'Italia

- con lettera del 31 marzo 2017 la Banca d'Italia ha comunicato l'avvio di accertamenti ispettivi in

materia di trasparenza presso IW Bank. Le attività ispettive, iniziate in data 3 aprile 2017, si sono concluse il 7 aprile 2017. Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione UBI Banca è in attesa di ricevere le relative risultanze;

- in data 4 settembre 2015 Banca d'Italia aveva disposto l'avvio di accertamenti sul Gruppo UBI Banca in tema di rispetto della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni con la clientela e di contrasto del riciclaggio. Le attività valutative del nucleo ispettivo – condotte anche presso singole succursali delle banche del Gruppo UBI Banca – erano terminate il 23 dicembre 2015. Il 22 marzo 2016 Banca d'Italia ha reso noti alla Capogruppo gli esiti di detti accertamenti che si sono conclusi con un giudizio parzialmente sfavorevole a motivo della contenuta ampiezza e scarsa incisività dell'azione di governo, gestione e controllo dei rischi di non conformità. In particolare, con riguardo ai profili di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela nell'ambito dell'operatività assoggettata alla disciplina del TUB, sono state rilevate debolezze negli assetti interni, nei processi operativi e nei controlli, non sempre in grado di garantire il contenimento dell'esposizione ad alee di natura legale e reputazionale. Inoltre sono emerse carenze nel governo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e anomalie in materia di adeguata verifica. In relazione alle suddette carenze, limitatamente all'ambito antiriciclaggio, è stata avviata nei confronti di UBI Banca, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 231/2007, una procedura sanzionatoria amministrativa per carenze nell'organizzazione e nei controlli di settore e per anomalie nelle attività di adeguata verifica, alcune delle quali hanno influito anche sull'alimentazione dell'archivio unico informatico. Il 19 maggio 2016: (i) sono state segnalate a Banca d'Italia le specifiche osservazioni e considerazioni in ordine ai rilievi ispettivi in materia di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela; (ii) sono state inviate a Banca d'Italia le controdeduzioni alle contestazioni formulate, per i profili di antiriciclaggio, in sede di avvio della procedura sanzionatoria. Riguardo a tale procedura sanzionatoria relativa a carenze nell'organizzazione e nei controlli nel settore dell'antiriciclaggio, Banca d'Italia, con comunicazione del 31 gennaio 2017, ha informato di – valutate le controdeduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni disponibili, anche con riguardo alle iniziative correttive assunte – aver ritenuto di non dare seguito all'*iter* sanzionatorio. Infine, in data 22 febbraio e 23 febbraio 2017 sono state inviate a Banca d'Italia comunicazioni di aggiornamento sulle iniziative e sugli interventi definiti e attivati, rispettivamente in materia di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela e in ambito antiriciclaggio.

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

- in data 13 aprile 2016 l'AGCM ha comunicato l'estensione a UBI Banca (oltre che ad ulteriori 10 banche) del procedimento I/794 ABI/SEDA aperto in data 21 gennaio 2016 nei confronti di ABI, finalizzato ad accertare l'esistenza di una eventuale attività di concertazione riguardo al servizio denominato "Sepa Compliant Electronic Database Alignment" (SEDA)⁵. Con provvedimento del 15 maggio 2017 l'AGCM – benché abbia ritenuto che le parti coinvolte abbiano posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza e debbano pertanto cessare il comportamento in atto, presentare una relazione in cui diano conto delle misure adottate per far cessare l'infrazione entro il 1° gennaio 2018, nonché astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi – ha deliberato che, in ragione della non gravità dell'infrazione, non vengano applicate sanzioni alle parti stesse. Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione l'Emittente sta esaminando il predetto provvedimento dell'AGCM, al fine di valutare se impugnarlo di fronte al giudice amministrativo.

Federal Reserve Bank of New York e New York State Department of Financial Services

- la *Federal Reserve Bank* di New York e il *New York State Department of Financial Services* hanno avviato, in data 6 febbraio 2017, un approfondimento conoscitivo sulla situazione in essere al 31 dicembre 2016 riguardo l'Ufficio di rappresentanza di New York di recente apertura. L'accertamento avente ad oggetto, *inter alia*, le strutture, le attività svolte e le *policy* adottate, si è concluso in data 26 aprile 2017 con la consegna del relativo rapporto e l'attribuzione del *rating* "satisfactory": sono previste alcune ulteriori attività di affinamento a fronte di specifiche indicazioni segnalate dalle Autorità.

* * *

Si segnalano ancora, per completezza, le seguenti specifiche vicende:

⁵ Il SEDA è un servizio aggiuntivo, offerto facoltativamente alla clientela per colmare alcune limitazioni dei nuovi schemi di addebito diretto SEPA DD, imposti nell'area SEPA dal febbraio 2014, rispetto al precedente servizio nazionale RID.

- il Consiglio di Stato con ordinanza pubblicata in data 15 dicembre 2016 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha introdotto, *inter alia*, il nuovo comma 2-ter dell'art. 28 del TUB in materia di limitazione al diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. In data 3 febbraio 2017, UBI Banca si è costituita nei due (dei tre) giudizi innanzi al Consiglio di Stato di cui era parte, al fine di potersi costituire nel giudizio di legittimità costituzionale. In data 15 marzo 2017, il Presidente della Corte Costituzionale ha disposto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della summenzionata ordinanza del Consiglio di Stato in data 15 dicembre 2016. La Banca, in data 4 aprile 2017, si è costituita innanzi alla Corte Costituzionale per difendere la legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33). Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione non sono noti i tempi in cui sarà pronunciata e resa pubblica la decisione della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato con la suddetta ordinanza di rimessione;
- all'esito delle indagini avviate nel 2014 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, i Pubblici Ministeri notificavano, in data 17 novembre 2016, l'“Avviso di conclusione delle indagini preliminari” e contestuale “Informazione di garanzia e sul diritto di difesa – artt. 369, 369-bis e 415-bis c.p.p.”, nei confronti, fra gli altri, di alcuni esponenti di UBI Banca in carica alla Data del Documento di Registrazione. Nell'avviso menzionato vengono formulate in particolare, le contestazioni per i reati di “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza” (art. 2638 del Codice Civile e art. 170-bis TUF) (capi A, B, C, D), “Illecita influenza sull'assemblea” (art. 2636 del Codice Civile) con riferimento all'Assemblea tenutasi nell'aprile 2013 (capo E), “Trattamento illecito di dati ex art. 167 del Codice Privacy” (capo F), “Inosservanza delle disposizioni in materia di obbligazioni degli esponenti bancari” ex art. 136 TUB (capo G), “Truffa” ex art. 640 c.p. (capo H), “Ricettazione” ex art. 648 c.p. (capo I e U), illecito penale ex art. 55 c. 2 D.Lgs. n. 231/2007 (capo J); “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” ex art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 (capo K); “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” ex art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 (capi L, M, N) e “Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali” ex art. 40 D.Lgs. n. 504/95 (capi O, P, Q, R, S, T). Complessivamente il provvedimento è stato emesso e notificato nei confronti di 39 persone, tra cui 28 amministratori e dirigenti pro tempore del Gruppo UBI Banca ed esponenti di UBI Leasing, che comprendono anche i seguenti esponenti in carica di UBI Banca: Andrea Moltrasio (capi A, C ed E), Victor Massiah (capi A e E), Mario Cera (capo A), Flavio Pizzini (capo A), Armando Santus (capi A e C), Pierpaolo Camadini (capi A e C) e Francesca Bazoli (capo A). Contestualmente, la Procura ha emesso e notificato anche nei confronti di UBI Banca un avviso di conclusione delle indagini preliminari nel quale viene ipotizzata la sussistenza di responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi dell'art. 25-ter lettere s) e q) D.Lgs. n. 231/2001, in relazione, rispettivamente, alle fattispecie di “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza” (art. 2638 del Codice Civile) e di “Illecita influenza sull'assemblea” (art. 2636 del Codice Civile). Per quanto attiene agli esponenti sopra menzionati attualmente in carica nel consiglio di sorveglianza, l'avviso di conclusione delle indagini è stato immediatamente sottoposto dagli interessati all'attenzione del consiglio stesso. Il consiglio di sorveglianza, esaminata la questione in assenza degli interessati, non ha ravvisato, dall'esame degli atti del procedimento, elementi di conoscenza e fattispecie di reato inediti che potessero incidere negativamente sul rapporto fiduciario esistente fra i consiglieri destinatari del sopra citato provvedimento ed il Gruppo UBI Banca. Di conseguenza il consiglio medesimo non ritenendo sussistenti elementi che inducessero a temere per l'autonomia decisionale e l'efficienza allocativa del Gruppo UBI Banca, ha deliberato di non assumere, alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione, alcun provvedimento. Analoga determinazione, per le medesime motivazioni, è stata assunta dal consiglio di gestione nei confronti di propri esponenti destinatari dell'avviso in questione. In ogni caso si è provveduto ad opportuna informativa all'Autorità di Vigilanza. In data 1 agosto 2017, UBI Banca ha ricevuto notifica di richiesta di rinvio a giudizio, , come anticipata dagli organi di informazione il 22 e il 23 giugno scorsi, e conseguente avviso di fissazione di udienza preliminare per il giorno 10.11.17, per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs.vo 231/01. La procura di Bergamo ha chiesto in particolare il rinvio a giudizio per gli illeciti amministrativi citati in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 c.c. e 2638 c.c. oggetto di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, contestati fra gli altri ad alcuni esponenti in carica alla data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione. Nello specifico, con riferimento ad UBI Banca S.p.A. – Persona giuridica la notifica recita “per l'illecito amministrativo dipendente dai reati di cui agli artt. 25 ter, lettera Q) e, lettera S), 44 D.Lvo 231/01 perché si avvantaggiava dei delitti di illecita influenza sull'assemblea e di ostacolo alle Autorità di Vigilanza, Banca d'Italia e Consob, indicati nei capi che seguono, (e di cui agli artt. 2636 – illecita influenza sull'assemblea – e 2638 – ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche

di Vigilanza) commessi dai componenti del Consiglio di gestione e del Comitato di Sorveglianza della società, avendo adottato un modello organizzativo inidoneo a prevenire la consumazione dei delitti sopra indicati. Con interesse costituito dalla stabilizzazione dell'assetto di comando della società e dall'occultamento alle Autorità di Vigilanza dell'esistenza di patti parasociali operativi funzionali a garantire la continuità di gestione secondo i principi, di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra Derivazione BPU e Derivazione Banca Lombarda. Modello organizzativo ritenuto inidoneo alla prevenzione dei reati societari perché privo di procedure atte ad assicurare la verità e completezza delle comunicazioni fornite alle Autorità di Vigilanza e a garantire ai quadri e dirigenti della Banca, in caso di richieste illecite o comunque anomale, per contenuti, modalità e tempistica, in tema di raccolta e gestione deleghe e operazioni assembleari, la facoltà di opporsi alle richieste stesse o almeno il dovere di segnalazione al collegio sindacale o all'organismo di vigilanza. In Bergamo dal 2012 al 2015." All'esito dell'udienza preliminare fissata, il giudice dovrà decidere se esistono i presupposti per la celebrazione del processo. La Banca ribadisce la correttezza del proprio operato e confida che in tutte le sedi giudiziarie potrà essere confermato l'avvenuto rispetto delle norme di legge e delle regole organizzative, come già chiaramente dimostrato dalla sentenza del 19 giugno u.s. della Corte d'Appello di Brescia che ha riconosciuto la correttezza di UBI Banca e dei suoi esponenti nei rapporti con le autorità di vigilanza e con il mercato. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4. del Documento di Registrazione come modificato dal presente Primo Supplemento ed al Comunicato Stampa di UBI Banca del 1 agosto 2017 comprensivo dell'allegato. In relazione a tale vicenda, l'Emittente ritiene, considerata la sua natura, che l'iniziativa avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo non possa comportare riflessi sul patrimonio del Gruppo UBI Banca;

- nel corso dell'assemblea ordinaria del 2 aprile 2016, è stato segnalato che il Consiglio di Sorveglianza ed il Comitato per il Controllo Interno di UBI Banca hanno proceduto, dopo la chiusura dell'esercizio - anche tenuto conto di articoli di stampa - alla disamina di questioni attinenti la posizione dell'allora Presidente del Consiglio di Gestione Franco Polotti, in particolare dei rapporti intrattenuti con il Gruppo da una società dal medesimo partecipata. Pur in presenza di violazioni formali, sulla base delle verifiche effettuate e delle informazioni disponibili, si è concluso per l'insussistenza di profili di illiceità, come pure di pregiudizi economici per UBI Banca. Non sono emersi profili di carenze o insufficienze nelle procedure e nei presidi di controllo di UBI Banca stessa. In merito a tale circostanza il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca in data 13 aprile 2016 ha trasmesso alla Consob una segnalazione di irregolarità ai sensi dell'art. 149, comma 3, del TUF concernente alcune operazioni di finanziamento, compiute nel periodo 2006 - 2014 dal Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A, società del Gruppo UBI Banca, in favore di società partecipata dall'ex Presidente rag. Polotti, nel citato periodo esponente del Banco di Brescia (dal 2006 al 2013) e della controllante UBI Banca (dal 2007 al 2014). Detta segnalazione è stata successivamente integrata con nota del 8 agosto 2016, con la quale il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha comunicato di aver esaminato gli ulteriori approfondimenti svolti dal Comitato per il Controllo Interno e dall'internal audit sui suddetti finanziamenti. Detti accertamenti hanno riguardato una serie di società affidate dal Banco di Brescia, nelle quali il rag. Polotti ha o aveva partecipazioni rilevanti o cariche sociali che per la quasi totalità erano già state coinvolte nella precedente verifica ed hanno evidenziato la violazione delle medesime norme che le verifiche di marzo 2016 avevano rilevato con riferimento agli affidamenti concessi alla suddetta società partecipata dal rag. Polotti. Analoghe informative sono state inviate alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 52, comma 1, del TUB;
- con lettera del 30 aprile 2014 Consob comunicava ad UBI Banca l'avvio di una procedura ai sensi dell'art. 195 TUF in capo a taluni componenti del Consiglio di Sorveglianza - in carica dal 2009 al 30 aprile 2014 - segnalando una possibile violazione dell'art. 149 TUF in relazione ad aspetti concernenti l'informativa resa nell'ambito della Relazione sul Governo Societario. Nei termini previsti erano state inviate alla Consob le relative controdeduzioni alle quali avevano aderito tutti i Consiglieri di Sorveglianza destinatari del provvedimento. Nel 2015 l'Ufficio Sanzioni Amministrative di Consob ha quindi trasmesso agli esponenti aziendali coinvolti nel procedimento sanzionatorio ed all'Emittente, in qualità di responsabile in solido, la propria relazione contenente una proposta sanzionatoria motivata. Ad esito del procedimento, nel mese di ottobre 2015 Consob ha deciso l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie - in misura pari o percentualmente prossima al minimo editale, pari a Euro 25.000 - per i soli membri del Consiglio di Sorveglianza in carica nell'anno 2009 o che abbiano assunto la carica di membro del Consiglio di Sorveglianza in anni successivi, ma che fossero membri del Consiglio di Gestione sempre nell'anno 2009. Da parte di UBI Banca - quale obbligata in solido - e degli interessati sono stati presentati ricorsi avverso la decisione assunta da Consob. Con sentenza n. 879/2017 del 17 maggio 2017, pubblicata in data 19 giugno 2017, la Corte d'Appello di Brescia ha annullato il provvedimento sanzionatorio di Consob, accertando - sotto molteplici profili -

l'insussistenza dell'elemento oggettivo della violazione. Sono attualmente pendenti i termini per l'eventuale impugnazione da parte di Consob della sentenza n. 879/2017 dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

* * *

Non si può escludere che gli accertamenti in corso ovvero futuri accertamenti da parte della Banca d'Italia, della Banca Centrale Europea, della Consob, dell'Amministrazione Finanziaria o di altre Autorità Pubbliche si possano concludere con esiti, in vario grado, negativi. In tali situazioni, eventuali provvedimenti disposti dalle predette Autorità potrebbero sortire effetti negativi, anche significativi, sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione non sono pervenuti all'Emittente ulteriori atti o comunicazioni riferiti a verifiche e/o accertamenti ispettivi.

2.8 Integrazioni al Capitolo 20, Paragrafo 21.1. del Documento di Registrazione

Il Capitolo 21, Paragrafo 21.1. del Documento di Registrazione è integralmente sostituito come di seguito riportato .

21.1. Capitale sociale

2.1.1. Capitale sociale sottoscritto e versato

Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione, il capitale sociale dell'Emittente interamente sottoscritto e versato è pari ad Euro 2.843.075.560,24diviso in n. 1.144.244.506 azioni nominative prive del valore nominale. Le azioni sono nominative, indivisibili e sono emesse in regime di dematerializzazione.

2.1.2. Esistenza di azioni non rappresentative del capitale, precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali

Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione, non sussistono azioni non rappresentative del capitale della Banca.

2.1.3. Azioni proprie e azioni detenute da società controllate

Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione, l'Emittente detiene n. 3.031.974 azioni proprie, pari allo 0,265% del capitale sociale.

2.1.4. Obbligazioni convertibili, scambiabili o cum warrant

Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione non esistono obbligazioni convertibili, scambiabili o *con warrant* emesse dall'Emittente.

2.1.5. Diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso o di un impegno all'aumento di capitale

In data 7 aprile 2017, l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Emittente ha deliberato di attribuire al Consiglio di Gestione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del Codice Civile, una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte ed entro il 31 luglio 2018, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo complessivo di Euro 400.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da offrire in opzione agli azionisti della Società, con facoltà del Consiglio di Gestione di stabilire, nell'imminenza dell'offerta, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il numero delle azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione, secondo le modalità descritte nella relativa delibera.

Il Consiglio di Gestione, in data 6 giugno 2017, previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ha deliberato di avviare l'esercizio della delega ex art. 2443 del Codice Civile, conferita dall'Assemblea straordinaria del 7 aprile 2017, e, in particolare:

- a. di avviare l'operazione di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo complessivo di Euro 400.000.000 (leggasi quattrocentomilioni), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, godimento regolare, da offrire in opzione ai Soci aventi diritto; più precisamente, l'aumento di capitale avrà luogo per l'importo massimo complessivo di Euro 400.000.000 (leggasi quattrocentomilioni) fatto comunque salvo il minor importo connesso esclusivamente alla definizione del rapporto di opzione;
- b. di rinviare ad altra riunione del Consiglio di Gestione, da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione, la determinazione, da assumersi nelle forme di cui all'art. 2443 del Codice Civile, previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, (i) del prezzo di emissione unitario delle azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, che verrà stabilito tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato prevalenti al momento dell'effettivo compimento dell'operazione, dei corsi di borsa dell'azione ordinaria UBI Banca, dell'andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della Società e del gruppo alla medesima facente capo, nonché delle prassi di mercato per operazioni similari; (ii) del numero massimo delle azioni da emettere e del relativo ammontare massimo dell'aumento di capitale; (iii) del rapporto di assegnazione in opzione, in base al quale le azioni di nuova emissione saranno offerte agli aventi diritto; e (iv) delle modalità di esecuzione dell'aumento di capitale e del termine finale per la sottoscrizione delle azioni, con la precisazione che, qualora entro il termine che sarà così fissato, l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale data; nonché (v) di ogni altra caratteristica dell'aumento, non definitivamente stabilita in tale riunione.

In data 7 giugno 2017, il Consiglio di Gestione di UBI Banca ha deliberato di aumentare il capitale sociale per un controvalore complessivo massimo di Euro 399.981.075, mediante emissione di massime n. 167.006.712 nuove azioni, prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti dell'Emittente nel rapporto di n. 6 nuove azioni ogni n. 35 azioni possedute, al prezzo di Euro 2,395 per nuova azione.

Durante il Periodo di Opzione sono stati esercitati n. 967.529.640 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 165.862.224 Nuove Azioni, pari a 99,31% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 397.240.026,48. Ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile, UBI Banca ha Offerto in Borsa n. 6.676.180 diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Opzione. Tutti i Diritti Inoptati sono risultati interamente venduti nel corso della prima seduta dell'Offerta in Borsa, il giorno 30 giugno 2017. All'esito dell'Offerta in Borsa sono state sottoscritte n. 1.144.428 azioni, relative a n. 6.675.830 Diritti Inoptati. Le rimanenti n. 60 azioni, relative a n. 350 Diritti Inoptati residui, per un controvalore complessivo pari a Euro 143,70, sono state oggetto di sottoscrizione ai sensi del contratto di garanzia (c.d. *underwriting agreement*). Pertanto, alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione l'Aumento di Capitale risulta integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo pari a Euro 399.981.075.

2.1.6. Informazioni riguardanti il capitale di eventuali membri del Gruppo offerto in opzione

Alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione, l'Emittente non è a conoscenza di operazioni riguardanti il capitale offerto in opzione o che si sia deciso di offrire condizionatamente o incondizionatamente in opzione di società rilevanti del Gruppo.

2.1.7. Evoluzione del capitale sociale negli esercizi passati

Nel corso degli esercizi 2014 e 2015 non si sono verificate variazioni del capitale sociale dell'Emittente.

Con riferimento all'esercizio 2016, in relazione all'implementazione del progetto Banca Unica, è divenuta efficace la fusione per incorporazione delle prime due delle Banche Rete (BRE e BPCI) e, per l'effetto, il capitale sociale di UBI Banca è aumentato per Euro 186.378.597,50 mediante emissione di n. 74.551.439 azioni (passando quindi a Euro 2.440.750.027,50). Il capitale sociale è poi risultato ulteriormente aumentato a seguito dell'applicazione del meccanismo di arrotondamento in sede di gestione delle operazioni di concambio delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio di BRE con azioni UBI Banca, che ha comportato l'emissione di ulteriori n. 384 azioni UBI Banca, in aggiunta alle azioni già emesse alla data di efficacia della fusione. Pertanto, al 31 dicembre 2016, il nuovo importo del capitale sociale di UBI Banca era pari a Euro 2.440.750.987,50 (n. 976.300.395 azioni prive di valore nominale).

Con riferimento all'esercizio 2017, sempre in relazione al progetto Banca Unica, sono state perfezionate le operazioni di fusione nella capogruppo UBI Banca di Banca Popolare di Bergamo, Banca Popolare di Ancona, Banca Carime, Banco di Brescia e Banca di Valle Camonica. Per effetto dell'emissione di nuove azioni di UBI Banca, al servizio del concambio delle azioni di BPA, Carime e BVC (tutte le azioni di BPB e BBS sono state invece annullate senza concambio in quanto detenute dall'incorporante UBI Banca), il capitale sociale di UBI Banca è aumentato a Euro 2.443.092.155,00 (suddiviso in n. 977.236.862 azioni prive del valore nominale). Il capitale sociale è poi risultato ulteriormente aumentato a seguito del meccanismo di concambio delle azioni di Banca Popolare di Ancona, di Banca Carime e di Banca di Valle Camonica con azioni di UBI Banca, per effetto del quale sono state emesse ulteriori n. 932 azioni di UBI Banca – con un conseguente aumento del capitale sociale di Euro 2.330,00 - in aggiunta alle azioni già emesse alla data di efficacia della fusione. Di conseguenza, l'importo del capitale sociale di UBI Banca è aumentato, passando a Euro 2.443.094.485,00 (n. 977.237.794 azioni prive di valore nominale). Nel mese di luglio 2017 si è concluso l'Aumento di Capitale della Banca ad esito del quale sono state integralmente sottoscritte le n. 167.006.712 azioni ordinarie UBI Banca di nuova emissione, per un importo complessivo pari a Euro 399.981.075. Pertanto, alla Data del presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione, il capitale sociale di UBI Banca è pari ad Euro 2.843.075.560,24, suddiviso in n. 1.144.244.506 azioni prive del valore nominale.”

2.9 Integrazioni al Capitolo 24 del Documento di Registrazione

Il Capitolo 24 del Documento di Registrazione è integralmente sostituito come di seguito riportato .

Per la durata di validità del Documento di Registrazione, le copie dei seguenti documenti potranno essere consultate presso la sede legale dell'Emittente e sul sito internet dell'Emittente (www.ubibanca.it):

- Statuto;
- Documento di Registrazione;
- Bilanci di esercizio e consolidati dell'Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014 (completi con gli allegati di legge e contenenti le relazioni della Società di Revisione);
- Relazione annuale su governo societario e assetti proprietari, relativa all'esercizio 2016;
- Relazione annuale sulla remunerazione relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione di gruppo 2017 e all'attuazione politiche di remunerazione e incentivazione 2016.
- Comunicato Stampa di UBI Banca del 1 agosto 2017 comprensivo dell'allegato.

Per la durata di validità del Documento di Registrazione, sarà inoltre disponibile e consultabile presso la sede legale dell'Emittente copia dell'atto costitutivo dell'Emittente.